

Relazione annuale

2006



GARANTE EUROPEO
DELLA PROTEZIONE DEI DATI



Relazione annuale

2006



GARANTE EUROPEO
DELLA PROTEZIONE DEI DATI

Indirizzo per la corrispondenza: rue Wiertz 60, B-1047 Bruxelles
Ufficio: rue Montoyer 63, Bruxelles
E-mail: edps@edps.europa.eu
Sito web: www.edps.europa.eu
Tel. (32-2) 283 19 00
Fax (32-2) 283 19 50

Europe Direct è un servizio a vostra disposizione per aiutarvi
a trovare le risposte ai vostri interrogativi sull'Unione europea

Numero verde unico (*):
00 800 6 7 8 9 10 11

(*). Alcuni gestori di telefonia mobile non consentono l'accesso ai numeri 00 800 o non ne accettano la gratuità.

Numerose altre informazioni sull'Unione europea sono disponibili su Internet consultando il portale Europa (<http://europa.eu>).

Una scheda bibliografica figura alla fine del volume.

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee, 2007

ISBN 978-92-95030-21-3

© Comunità europee, 2007

Riproduzione autorizzata con citazione della fonte.

Sommario

Manuale per l'uso	6
Definizione del mandato	8
Premessa	9
1. Bilancio e prospettive	11
1.1. Quadro generale 2006	11
1.2. Risultati nel 2006	11
1.3. Obiettivi per il 2007	13
2. Controllo	14
2.1. Introduzione	14
2.2. Responsabili della protezione dei dati	14
2.3. Controlli preventivi	15
2.3.1. Base giuridica	15
2.3.2. Procedura	16
2.3.3. Analisi quantitativa	17
2.3.4. Principali questioni in casi ex post	21
2.3.5. Principali questioni relative ai controlli preventivi veri e propri	23
2.3.6. Consultazioni sulla necessità di controllo preventivo e notifiche non soggette a controllo preventivo	24
2.3.7. Follow-up dei pareri e delle consultazioni in materia di controllo preventivo	25
2.3.8. Conclusioni e futuro	26
2.4. Reclami	27
2.4.1. Introduzione	27
2.4.2. Casi dichiarati ammissibili	27
2.4.3. Casi inammissibili; principali motivi di inammissibilità	30
2.4.4. Collaborazione con il Mediatore europeo	30
2.4.5. Altre attività in materia di reclami	31
2.5. Indagini	31
2.6. Misure amministrative	32
2.7. Accesso del pubblico ai documenti e protezione dei dati	34
2.8. Sorveglianza elettronica	34
2.9. Eurodac	35

3. Consultazione	37
3.1. Introduzione	37
3.2. Politica di consultazione	37
3.2.1. Attuazione della politica di consultazione	37
3.2.2. Inventario	38
3.3. Pareri su proposte legislative	39
3.3.1. Pareri su proposte legislative	39
3.3.2. Questioni orizzontali	39
3.3.3. Singoli pareri	40
3.4. Altre attività	45
3.5. Nuovi sviluppi	47
3.5.1. Sviluppi tecnologici	47
3.5.2. Nuovi sviluppi politici e legislativi	48
4. Cooperazione	50
4.1. Gruppo dell'articolo 29	50
4.2. Gruppo «Protezione dei dati» del Consiglio	51
4.3. Terzo pilastro	52
4.4. Conferenza europea	54
4.5. Conferenza internazionale	54
5. Comunicazione	56
5.1. Introduzione	56
5.2. Attività principali e gruppi bersaglio	57
5.3. Sito web	58
5.4. Discorsi	59
5.5. Newsletter	60
5.6. Servizio stampa	61
5.7. Informazioni o consulenza	61
5.8. Giornata porte aperte dell'UE	62
6. Amministrazione, bilancio e personale	63
6.1. Introduzione: sviluppare la nuova istituzione	63
6.2. Bilancio	63
6.3. Risorse umane	64
6.3.1. Assunzioni	64
6.3.2. Programma di tirocini	65
6.3.3. Programma per gli esperti nazionali distaccati	65
6.3.4. Organigramma	65
6.3.5. Formazione	66
6.4. Assistenza amministrativa e cooperazione interistituzionale	66
6.4.1. Proroga dell'accordo di cooperazione amministrativa	66
6.4.2. Seguito della cooperazione interistituzionale	66
6.4.3. Relazioni esterne	67
6.5. Infrastruttura	67

6.6. Contesto amministrativo	67
6.6.1. Seguito dell'istituzione di norme di controllo interno	67
6.6.2. Istituzione del comitato del personale	67
6.6.3. Orario flessibile	68
6.6.4. Norme interne	68
6.7. Obiettivi per il 2007	68
Allegato A — Quadro giuridico	69
Allegato B — Estratto del regolamento (CE) n. 45/2001	71
Allegato C — Elenco delle abbreviazioni	73
Allegato D — Elenco dei responsabili della protezione dei dati (RPD)	74
Allegato E — Tempi di trattamento dei fascicoli di controllo preventivo per istituzione	75
Allegato F — Elenco dei pareri di controllo preventivo	77
Allegato G — Elenco di pareri su proposte legislative	82
Allegato H — Organigramma del segretariato GEDP	84
Allegato I — Elenco di accordi e decisioni amministrative	86

Manuale per l'uso

La presente guida è seguita da una definizione del mandato e da una premessa del sig. Peter Hustinx, Garante europeo della protezione dei dati (GEPD).

Il capitolo 1 — **Bilancio e prospettive** — presenta un quadro generale delle attività del GEPD. Pone inoltre in rilievo i risultati conseguiti nel 2006 e illustra gli obiettivi per il 2007.

Il capitolo 2 — **Controllo** — descrive in modo dettagliato i lavori svolti per assicurare e sorvegliare l'assolvimento, da parte delle istituzioni ed organismi CE, dei loro obblighi in materia di protezione dei dati. Ad un quadro generale fa seguito il ruolo dei responsabili della protezione dei dati (RPD) nell'amministrazione dell'UE. Questo capitolo comprende un'analisi dei controlli preventivi, reclami, indagini e pareri sulle misure amministrative trattati nel 2006. Tratta inoltre del memorandum d'intesa firmato con il Mediatore europeo e dà seguito al documento sulla trasparenza e sull'accesso del pubblico ai documenti, pubblicato nel luglio 2005. Contiene inoltre una sezione sull'e-monitoring e un aggiornamento riguardante il controllo dell'Eurodac.

Il capitolo 3 — **Consultazione** — è dedicato all'evoluzione del ruolo consultivo del GEPD ed è incentrato sui pareri resi riguardo a proposte legislative e relativi documenti, nonché sul loro impatto in un numero crescente di settori. Il capitolo contiene inoltre un'analisi di tematiche orizzontali e tratta di determinate nuove questioni tecnologiche, quali il ruolo delle tecnologie diffusive e dell'R&S per la protezione dei dati e della vita privata.

Il capitolo 4 — **Cooperazione** — descrive il lavoro svolto in talune sedi importanti, quali il gruppo dell'articolo 29, le autorità di controllo comuni del «terzo pilastro» e la conferenza europea e internazionale per la protezione dei dati.

Il capitolo 5 — **Comunicazione** — presenta la cosiddetta «iniziativa di Londra» e passa in rassegna l'utilizzo di vari strumenti di comunicazione, quali siti web, bollettini, servizio stampa e discorsi.

Il capitolo 6 — **Amministrazione, bilancio e personale** — descrive i principali sviluppi in seno all'organizzazione, incluse le questioni riguardanti il bilancio e le risorse umane nonché gli accordi amministrativi.

La relazione è completata da una serie di **allegati**, contenenti una panoramica dei pertinenti quadri giuridici, estratti del regolamento (CE) n. 45/2001, un elenco di abbreviazioni, statistiche riguardanti i controlli preventivi, l'elenco degli RPD di istituzioni ed organismi, una descrizione della composizione del segretariato ecc.

Per una breve presentazione, si rinvia alla **sintesi** dei più importanti sviluppi nel 2006, pubblicata separatamente.

Per maggiori informazioni sul GEPD si prega di consultare il nostro sito web, che rimane il nostro primo strumento di comunicazione: www.edps.europa.eu. Il sito web contiene inoltre una funzione di abbonamento al bollettino d'informazione bimestrale.

Esemplari gratuiti della relazione annuale e della sintesi possono essere richiesti all'indirizzo riportato nel nostro sito web.

Definizione del mandato

Il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) ha il compito di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone, segnatamente per quanto attiene alla vita privata, da parte delle istituzioni e degli organismi della Comunità europea quando procedono al trattamento dei dati personali. Il GEPD è incaricato di:

- sorvegliare e assicurare il rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001, nonché di qualunque altro atto comunitario relativo alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, quando le istituzioni o gli organismi comunitari trattano dati personali («controllo»);
- fornire consulenza alle istituzioni e agli organismi CE in ordine a qualsiasi argomento relativo al trattamento di dati personali, incluse la consultazione in merito a proposte di legge e il monitoraggio dei nuovi sviluppi che hanno un'incidenza sulla protezione dei dati personali («consultazione»);
- collaborare con le autorità nazionali di controllo e con gli organi di controllo nel quadro del «terzo pilastro» dell'Unione europea per rendere più coerente la protezione dei dati personali («cooperazione»).

In tal senso, il GEPD punta strategicamente:

- alla promozione di una «cultura della protezione dei dati» nelle istituzioni e negli organismi, contribuendo in tal modo a migliorare il buon governo;
- all'integrazione del rispetto dei principi di protezione dei dati nella normativa e nelle politiche CE, ove opportuno;
- al miglioramento della qualità delle politiche dell'UE, nella misura in cui la protezione effettiva dei dati costituisca una condizione di base per il successo di dette politiche.

Premessa



Mi prego di presentare la terza relazione annuale delle attività da me svolte in qualità di Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione europea, in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio e dell'articolo 286 del trattato CE.

La presente relazione riguarda il 2006, secondo anno completo di attività dall'istituzione del GEDP quale nuovo organo indipendente di controllo, incaricato di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, segnatamente per quanto attiene

alla vita privata, riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari.

Dopo i primi passi necessari alla costruzione di una nuova istituzione e allo sviluppo dei ruoli che essa è chiamata a svolgere a livello comunitario per sorvegliare e garantire l'applicazione delle salvaguardie giuridiche a tutela dei dati personali dei cittadini dell'Unione europea, è ormai tempo di cominciare a valutarne i risultati.

La presente relazione evidenzia che nel 2006 sono stati compiuti significativi progressi in vari settori. Il GEPD è stato riconosciuto quale nuovo attore autorevole e visibile in un settore così importante. La maggior parte delle istituzioni e degli organismi dell'UE è attualmente ben avanzata nell'applicazione quotidiana delle norme e dei principi sulla protezione dei dati. Il ruolo consultivo del GEPD è sempre più sollecitato e comincia ad esercitare un'influenza positiva.

Almeno due sono le sfide ancora da rilevare. La prima riguarda l'attuazione delle norme e dei principi sulla protezione dei dati nell'*intera* amministrazione dell'UE e lo sviluppo di una «cultura della protezione dei dati» nel quadro del «buon governo». Dalla primavera 2007, il GEPD comincerà a vagliare i progressi compiuti in tutte le istituzioni e organismi e assicurerà un'adeguata comunicazione dei risultati.

La seconda sfida riguarda l'integrazione dei principi sulla protezione dei dati nella legislazione comunitaria e il miglioramento della qualità delle politiche dell'UE, nella misura in cui la protezione effettiva dei dati costituisca una condizione di base per il successo di dette politiche. Chiaramente ciò implica anche un'efficace integrazione delle prospettive relative alla vita privata in alcuni settori, quali la pubblica sicurezza e le politiche di applicazione della legge, che talvolta sembrano seguire un approccio differente.

Colgo pertanto questa opportunità per ringraziare nuovamente coloro che, in seno al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione, continuano a sostenere il nostro lavoro, come pure le numerose persone che, in seno a diverse istituzioni e organismi, sono più direttamente responsabili del modo in cui la protezione dei dati si «concretizza» nella pratica. Tengo inoltre ad incoraggiare quanti saranno implicati nelle sfide future.

Desidero infine esprimere particolare gratitudine, anche a nome del garante aggiunto, sig. Joaquín Bayo Delgado, ai membri del nostro personale che partecipano alla nostra missione, i quali hanno dato prova di qualità eccezionali e hanno contribuito in larga misura al conseguimento di una crescente efficacia.

Peter Hustinx
Garante europeo della protezione dei dati

1. Bilancio e prospettive

1.1. Quadro generale 2006

Il quadro giuridico in cui opera il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) ⁽¹⁾ comprende una serie di funzioni e competenze che consentono di distinguere chiaramente tra tre ruoli principali. Tali ruoli continuano a fungere da piattaforme strategiche per le attività del GEPD e sono presentati nella parte dedicata alla definizione del mandato:

- un ruolo di **controllo**, che consiste nel sorvegliare e provvedere affinché, ogniqualvolta trattano dati personali, le istituzioni e organismi comunitari ⁽²⁾ rispettino le salvaguardie giuridiche esistenti;
- un ruolo **consultivo**, che consiste nel fornire alle istituzioni e agli organismi comunitari pareri su tutte le questioni pertinenti e in particolare su proposte legislative che hanno ripercussioni sulla protezione dei dati personali;
- un ruolo di **cooperazione**, che comprende la cooperazione con le autorità nazionali di controllo e gli organi di controllo nel quadro del «terzo pilastro» dell'UE e implica la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale, al fine di migliorare la coerenza nella protezione dei dati personali.

Questi ruoli verranno illustrati nei capitoli 2, 3 e 4 della presente relazione, in cui sono presentati le attività principali del GEPD e i progressi compiuti nel 2006. Poiché l'informazione e la comunicazione in merito a tali attività rivestono un'importanza cruciale, l'aspetto «**comunicazione**» viene trattato separatamente nel capitolo 5. La maggior parte di queste attività si fonda su una gestione efficace delle **risorse** finanziarie, umane e di altro tipo, come illustrato nel capitolo 6.

⁽¹⁾ Cfr. l'allegato A per una panoramica dei quadri giuridici e l'allegato B per un estratto del regolamento (CE) n. 45/2001.

⁽²⁾ I termini «istituzioni» e «organismi» figuranti nel regolamento (CE) n. 45/2001 sono utilizzati in tutta la relazione. Sono incluse anche le agenzie comunitarie. Per l'elenco completo, visitare il seguente sito: http://europa.eu/agencies/community_agencies/index_en.htm

L'associazione della «protezione dei dati» con altri pertinenti temi e risultati pratici è frutto di una scelta deliberata del GEPD. Ecco perché fin dall'inizio si è rilevato che molte politiche dell'UE dipendono dal **trattamento legittimo dei dati personali** e che un'**effettiva protezione dei dati personali**, quale valore fondamentale delle politiche dell'Unione, dovrebbe essere vista come **condizione per il loro successo**. Il GEPD continuerà ad agire in questo spirito generale e si aspetta in cambio una risposta positiva.

Il 2006 ha fatto registrare, in svariati e importanti settori, consistenti progressi verso la realizzazione di tale prospettiva. Dal 2007 in poi, i progressi nel medesimo spirito dovranno, tuttavia, essere più adeguati, se si vuole che la prospettiva si realizzi appieno. Dalla primavera 2007, il GEPD comincerà a vagliare i progressi compiuti effettuando vari tipi di controllo in tutte le istituzioni e organismi. Provvederà inoltre affinché sia assicurata un'adeguata comunicazione dei risultati.

1.2. Risultati nel 2006

La relazione annuale 2005 accennava ai seguenti obiettivi principali scelti per il 2006, la maggior parte dei quali sono stati attuati.

- **Sostegno alla rete RPD**

Il numero dei responsabili della protezione dei dati (RPD) è salito dopo la pubblicazione del documento del GEPD «Documento di sintesi sul ruolo dei responsabili della protezione dei dati nell'assicurare un'effettiva conformità con il regolamento (CE) n. 45/2001». Il GEPD ha continuato a sostenere fortemente la loro rete, organizzando un workshop per i nuovi RPD. Ad intervalli regolari, hanno luogo valutazioni bilaterali dei progressi compiuti in materia di notificazioni nelle grandi istituzioni.

- **Prosecuzione dei controlli preventivi**

Anche i controlli preventivi delle operazioni di trattamento esistenti sono aumentati sensibilmente, includendo ora settori prioritari e altre categorie. I pareri sono stati pubblicati sul sito web. Le pertinenti politiche e principali questioni trattate sono state discusse nelle riunioni periodiche con gli RPD e sono descritte nella presente relazione annuale. Di conseguenza, non è stato pubblicato un documento orientativo distinto.

- **E-monitoring e dati di traffico**

È stata elaborata la versione definitiva del documento contenente gli orientamenti sul trattamento di dati personali connessi all'uso delle reti di comunicazione elettronica, che sarà pubblicata all'inizio del 2007. Sono stati pubblicati i primi pareri sui controlli preventivi in tale settore. Il GEPD avvierà le procedure di valutazione degli elenchi di dati da conservare che gli saranno presentati.

- **Orientamenti sui fascicoli personali**

Il GEPD ha avviato un'indagine sulle pratiche attuali riguardanti i fascicoli personali relativi ai membri del personale delle istituzioni e degli organismi. Sulla scorta dei suoi risultati e dell'analisi dei controlli preventivi su questioni connesse, è in fase di elaborazione un documento contenente orientamenti in materia. La questione della conservazione dei dati relativi a provvedimenti disciplinari è stata esaminata e darà luogo a raccomandazioni d'applicazione generale.

- **Trasferimento a paesi terzi**

I trasferimenti di dati a paesi terzi e organizzazioni internazionali sono stati analizzati in un documento preliminare e discussi con l'OLAF. Si è tenuto conto sia della necessità di un approccio strutturale, in linea con il regolamento (CE) n. 45/2001, sia dell'utilizzo di memorandum d'intesa e di altri meccanismi flessibili. È stata altresì presa in considerazione la posizione degli altri organismi dell'UE.

- **Controllo dell'Eurodac**

È attualmente in corso un controllo di sicurezza approfondito della banca dati centrale dell'Eurodac, i cui risultati saranno resi noti per la metà del 2007. Il GEPD sta sviluppando una stretta cooperazione con le autorità nazionali di protezione dei dati relativamente a un sistema di controllo congiunto allo scopo di acquisire e condividere esperienze per altre banche di dati su larga scala. Una prima relazione comune è prevista per la metà del 2007.

- **Ruolo consultivo in materia di legislazione**

Il documento orientativo del 2005 sul ruolo consultivo del GEPD in relazione alle proposte legislative è stato attuato. I pareri resi sono raddoppiati di numero e coprono un'ampia gamma di questioni. Sul sito web è stato pubblicato un primo inventario di argomenti pertinenti per il 2007. I pareri resi sono sistematicamente oggetto di un seguito.

- **Interventi in cause dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee**

Il GEPD si è visto accordare il diritto di intervenire in tre cause dinanzi al Tribunale di primo grado riguardanti l'accesso del pubblico e la protezione dei dati e, in una di esse, ha partecipato ad un'udienza pubblica. Ha altresì chiesto di intervenire nella causa dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sulla validità della direttiva 2006/24/CE sulla conservazione dei dati. Le cause dinanzi alla Corte che sollevano problemi di interpretazione dei principi sulla protezione dei dati sono attentamente monitorate.

- **Seconda versione del sito web**

Nel gennaio 2007 è stata inaugurata una versione completamente riveduta del sito web. L'accesso online al registro delle notificazioni per il controllo preventivo e alcune altre funzionalità saranno aggiunti nella primavera 2007. Il sito web è ora strutturato secondo i ruoli principali del GEPD e offre agli utenti un accesso migliore alle informazioni pertinenti su varie attività.

- **Sviluppo di risorse**

Il GEPD ha continuato a sviluppare le risorse e l'infrastruttura necessarie per assicurare un efficace adempimento dei suoi compiti. L'accordo amministrativo concluso nel 2004 con la Commissione, il Parlamento e il Consiglio è stato prorogato di un altro triennio. Lo spazio riservato agli uffici è stato ampliato ed ora occupa un altro piano. Il comitato del personale partecipa attivamente alle discussioni.

1.3. Obiettivi per il 2007

Per il 2007 sono stati scelti i seguenti obiettivi principali. I risultati conseguiti saranno riferiti nella prossima relazione annuale.

- **Ambito d'attività della rete RPD**

La rete dei responsabili della protezione dei dati dovrebbe diventare pienamente operativa, con la partecipazione di tutte le istituzioni e gli organismi alle sue attività. Il GEPD continuerà a sostenere fortemente e orientare lo sviluppo delle funzioni degli RPD e incoraggerà lo scambio di buone prassi.

- **Prosecuzione dei controlli preventivi**

Il GEPD intende completare il controllo preventivo delle operazioni di trattamento esistenti per tutte le categorie pertinenti. Un'attenzione particolare sarà riservata ai sistemi interistituzionali e ad altre situazioni di uso comune da parte delle istituzioni e organismi, al fine di razionalizzare e semplificare le procedure. I risultati dei controlli preventivi saranno ampiamente condivisi con gli RPD e con altri soggetti pertinenti.

- **Ispezioni e controlli**

Dalla primavera 2007, il GEPD comincerà a vagliare i progressi compiuti nell'attuazione del regolamento (CE) n. 45/2001 effettuando vari tipi di controllo, inclusi quelli in loco, in tutte le istituzioni e organismi. L'attenzione sarà rivolta alle notifiche e ai controlli preventivi, nonché all'attuazione dei pareri precedentemente resi in casi di controllo preventivo. Inoltre il GEPD elaborerà e renderà pubblica una politica d'ispezione più generale.

- **Videosorveglianza**

Il GEPD svilupperà e emanerà orientamenti sulla videosorveglianza da parte delle istituzioni e degli organismi suscettibile di avere un impatto sulla vita privata del personale e dei visitatori. Gli orientamenti riguarderanno l'uso della videosorveglianza in quanto tale e le condizioni necessarie per prassi di videosorveglianza rispettose della vita privata.

- **Questioni orizzontali**

Nei pareri sui controlli preventivi e nelle decisioni sui reclami sono state affrontate varie questioni comuni che rivestono un interesse anche per istituzioni ed organismi diversi da quelli implicati nei casi in questione. Su tali questioni orizzontali il GEPD elaborerà documenti che renderà largamente accessibili a tutte le istituzioni ed organismi a titolo orientativo.

- **Consultazione in materia legislativa**

Il GEPD continuerà a formulare pareri su proposte di nuovi atti legislativi e ad assicurare un seguito adeguato. Il suo ruolo consultivo riguarderà una gamma più ampia di argomenti e si baserà su un inventario e una selezione sistematici dei temi pertinenti e delle priorità. Un'attenzione particolare sarà riservata alle pertinenti proposte di decisioni di attuazione.

- **Protezione dei dati nel terzo pilastro**

Il GEPD continuerà a prestare particolare attenzione allo sviluppo e alla rapida adozione di un quadro generale per la protezione dei dati nel terzo pilastro. Seguirà inoltre attentamente le proposte relative allo scambio transfrontaliero di dati personali o intese a fornire un accesso ai dati del settore privato o pubblico ai fini dell'applicazione della legge.

- **Comunicazione della protezione dei dati**

Il GEPD darà un forte sostegno alle attività di follow-up dell'«iniziativa di Londra» (cfr. punto 5.1), intesa a «comunicare la protezione dei dati e potenziarne l'efficacia». Ciò implica azioni che vanno dalla sensibilizzazione alla promozione di una migliore attuazione ed efficace applicazione dei principi sulla protezione dei dati.

- **Regolamento interno**

In base alla prospettiva e all'esperienza maturate finora, il GEPD adotterà e renderà largamente accessibile un regolamento interno che coprirà i ruoli e le attività assolti. Il regolamento interno sarà completato da informazioni pratiche e strumenti per le parti interessate, quali le persone che intendono presentare un reclamo o una richiesta di consulenza e le istituzioni od organismi oggetto di un'ispezione.

- **Gestione delle risorse**

Il GEPD migliorerà ulteriormente la gestione delle risorse finanziarie ed umane rinnovando la struttura di bilancio, adottando regole interne nei pertinenti settori, quali la valutazione del personale, e sviluppando una politica di formazione. Vari miglioramenti saranno attuati anche nell'ambiente di lavoro interno, inclusi il trattamento della posta elettronica e la sicurezza delle informazioni.

2. Controllo

2.1. Introduzione

Il compito del Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) è quello di sorvegliare in modo indipendente il trattamento delle operazioni effettuate dalle istituzioni o organismi comunitari che completamente o parzialmente rientrano nel campo di applicazione del diritto comunitario (ad eccezione della Corte di giustizia delle Comunità europee nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali). Il regolamento descrive e concede una serie di doveri e poteri che permettono al GEPD di svolgere le sue funzioni di controllo.

Il principale aspetto della supervisione nel 2006 ha continuato a riguardare il controllo preventivo. Questo comporta l'analisi delle attività delle istituzioni e degli organismi nei settori che presentano probabili rischi specifici per le persone interessate, come definite all'articolo 27 del regolamento (CE) n. 45/2001. Come precisato in appresso, il controllo delle operazioni di trattamento già in atto, assieme a quelle pianificate, offre una rappresentazione fedele del trattamento dei dati personali nelle istituzioni e organismi. I pareri del GEPD permettono ai responsabili del trattamento di

adattare le loro operazioni di trattamento all'orientamento del GEPD, soprattutto quando la non conformità con le norme relative alla protezione dei dati potrebbe danneggiare gravemente i diritti degli individui. Il GEPD ha anche altri metodi a sua disposizione, come il trattamento dei reclami e le indagini.

Per quanto riguarda i legittimi poteri del GEPD, finora non è stato emesso alcun ordine, avvertimento o divieto. A tutt'oggi è stato sufficiente che il GEPD esprimesse i suoi pareri (sui controlli preventivi come sui reclami) nella forma di raccomandazioni. I responsabili del trattamento hanno attuato queste raccomandazioni o espresso l'intenzione di farlo e stanno prendendo le iniziative necessarie. La prontezza delle risposte varia da caso a caso. Il GEPD ha sviluppato un follow-up sistematico delle raccomandazioni.

2.2. Responsabili della protezione dei dati

Il regolamento prevede che almeno una persona debba essere nominata responsabile della protezione dei dati (RPD) (articolo 24, paragrafo 1). Alcune istituzioni hanno aggiunto al responsabile della protezione dei dati un assistente o vice responsabile. La Commissione ha anche nominato un RPD per l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF — Direttore generale della Commissione) e un «coordinatore della protezione dei dati» (DPC) in ciascuna delle altre direzioni generali al fine di coordinare tutti gli aspetti della protezione dei dati nelle DG.

Per vari anni, i responsabili della protezione dei dati si sono riuniti ad intervalli regolari allo scopo di condividere esperienze comuni e discutere questioni orizzontali. Questa rete informale si è rivelata produttiva in termini di collaborazione, confermando la sua efficacia nel corso del 2006.



Il GEPD aggiunto Joaquín Bayo Delgado in una riunione con il personale.



Il GEPD partecipa ad un incontro della rete dei RPD a Lisbona, Portogallo.

Il GEPD ha partecipato a parte di ognuna delle riunioni tenute dai responsabili della protezione dei dati in marzo (Corte di giustizia delle Comunità europee, Lussemburgo), giugno (OEDT, Lisbona) e ottobre (GEPD, Bruxelles). Queste riunioni hanno fornito al GEPD una buona occasione per aggiornare i responsabili della protezione dei dati sui suoi lavori e per discutere questioni di interesse comune. Il GEPD si è avvalso di questo consesso per spiegare e discutere la procedura relativa ai controlli preventivi e alcuni dei principali concetti del regolamento di cui tener conto nella procedura di controllo preventivo (per esempio, responsabile del trattamento, operazioni di trattamento). Ciò ha altresì fornito al GEPD l'opportunità di sottolineare i progressi realizzati nel far fronte ai casi di controlli preventivi e di fornire dettagli su alcune conclusioni emerse dai lavori relativi ai controlli preventivi (cfr. il punto 2.3). Questa collaborazione fra il GEPD e i responsabili della protezione dei dati è proseguita in seguito, sviluppandosi in modo ampiamente positivo.

In concomitanza con la riunione tenutasi in giugno a Lisbona, il GEPD ha organizzato, con l'aiuto di alcuni RPD esperti, un workshop per i nuovi RPD. Sono stati esaminati i principali aspetti del regolamento e l'accento è stato posto soprattutto sulle questioni pratiche che potrebbero aiutare i nuovi RPD nella definizione dei loro compiti.

Nel novembre 2006 è stato inaugurato un nuovo forum di collaborazione tra il GEPD e gli RPD, segnatamente attraverso l'istituzione di un gruppo di lavoro sui termini per la conservazione dei dati, il loro congelamento e la loro cancellazione. Il GEPD aggiunto,

due membri del personale e alcuni RPD si riuniscono periodicamente per elaborare un documento in grado di fornire orientamenti pratici su tali temi ai responsabili del trattamento e agli esperti TI.

Nel corso del 2006, il GEPD ha insistito sull'obbligo giuridico di tutte le istituzioni e organismi di nominare un RPD, richiamando l'attenzione sui messaggi chiave contenuti nel suo documento di sintesi sugli RPD pubblicato nel 2005. A seguito di ciò, sono stati nominati 7 nuovi RPD ⁽³⁾. Va ricordato in proposito che la nomina non è di per sé sufficiente e non comporta automaticamente il pieno rispetto del regolamento. Gli RPD a tempo parziale devono avere tempo sufficiente da dedicare alla protezione dei dati e devono disporre tutti di adeguate risorse per l'assolvimento delle loro funzioni. Devono inoltre essere informati in modo più adeguato del trattamento dei dati personali nella loro istituzione o organismo e devono, se del caso, notificare al GEPD ogni operazione di trattamento che comporti rischi specifici per le persone interessate e che quindi debba essere sottoposta ad un controllo preventivo.

2.3. Controlli preventivi

2.3.1. Base giuridica

Principio generale: articolo 27, paragrafo 1

L'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento prevede che tutti «i trattamenti che possono presentare rischi

⁽³⁾ Non tenendo conto dei posti vacanti esistenti, ad esempio a seguito di trasferimento ad altro ufficio.

specifici per i diritti e le libertà degli interessati, per la loro natura, oggetto o finalità» sono soggetti a controllo preventivo da parte del Garante europeo della protezione dei dati. L'articolo 27, paragrafo 2, del regolamento contiene un elenco di operazioni di trattamento che possono presentare siffatti rischi. E l'elenco non finisce qui. Altri casi non menzionati potrebbero comportare rischi specifici per i diritti e le libertà degli interessati e giustificano quindi un controllo preventivo da parte del GEPD. Ad esempio, qualsiasi operazione di trattamento di dati personali che riguarda il principio di riservatezza, come stabilito all'articolo 36, comporta rischi specifici che giustificano il controllo preventivo da parte del GEPD. Un altro criterio, adottato nel 2006, consiste nella presenza di alcuni dati biometrici diversi dalle sole fotografie, in quanto la natura della biometria, la possibilità di interconnessioni e lo stato degli strumenti tecnici possono produrre risultati inaspettati e/o indesiderati per gli interessati.

Casi elencati all'articolo 27, paragrafo 2

L'articolo 27, paragrafo 2, elenca una serie di operazioni di trattamento che possono presentare rischi specifici per i diritti e per le libertà degli interessati:

- a) i trattamenti di dati relativi alla salute e quelli relativi a sospetti, infrazioni, condanne penali o misure di sicurezza («sûreté» in francese, ossia misure adottate nel quadro di procedimenti giuridici);
- b) i trattamenti destinati a valutare aspetti della personalità degli interessati, inclusi aspetti quali capacità, efficienza e comportamento;
- c) i trattamenti che consentono delle interconnessioni tra i dati trattati per finalità diverse e non previste dalla normativa nazionale o comunitaria;
- d) i trattamenti volti ad escludere taluno dal beneficio di un diritto, di una prestazione o della conclusione di un contratto.

Per l'interpretazione di questa disposizione si sono continuati ad applicare i criteri elaborati nei due anni precedenti ⁽⁴⁾, sia per decidere che una notifica di un RPD non era soggetta a controllo preventivo, sia per emettere un parere nel quadro di una consultazione sulla necessità di un siffatto controllo (cfr. anche il punto 2.3.6).

⁽⁴⁾ Cfr. la relazione annuale 2005, punto 2.3.1.

2.3.2. Procedura

Notifica/consultazione

I controlli preventivi debbono essere effettuati dal GEPD a seguito di ricevimento di notifica dal responsabile della protezione dei dati.

Periodo, sospensione e estensione

Il GEPD deve rilasciare il suo parere entro due mesi dal ricevimento della notifica. Se il GEPD richiede ulteriori informazioni, il periodo di due mesi viene generalmente sospeso fino a quando il GEPD le abbia ottenute. Tale periodo di sospensione comprende il termine (generalmente, di 7 giorni di calendario) concesso all'RPD dell'istituzione/organismo per formulare osservazioni — e fornire eventualmente altre informazioni — sul progetto definitivo.

Se la complessità della materia lo richiede, il periodo iniziale di due mesi può anche essere prorogato per altri due mesi con decisione del GEPD, che deve essere notificata al responsabile del trattamento prima della scadenza dell'iniziale periodo di due mesi. Se alla fine del periodo di due mesi o del periodo di proroga nessuna decisione è stata presa, si considera che il parere del GEPD sia favorevole. Fino ad oggi, tale situazione di parere tacito non si è mai presentata.

Registro

L'articolo 27, paragrafo 5, del regolamento prevede che il GEPD debba tenere un registro di tutti i trattamenti che gli sono stati notificati per il controllo preventivo. Questo registro deve contenere le informazioni di cui all'articolo 25 e può essere consultato da chiunque.

Tale registro si basa su un formulario di notifica che deve essere compilato dai responsabili della protezione dei dati e trasmesso al GEPD. Si riduce così al massimo la necessità di ulteriori informazioni.

Nell'interesse della trasparenza, tutte le informazioni sono incluse nel registro pubblico (eccetto le misure di sicurezza che non sono menzionate nel registro) e possono essere consultate da chiunque.

Una volta che il GEPD ha espresso il suo parere, questo è reso pubblico. In seguito, vengono anche presentati in forma sommaria i cambiamenti introdotti dal responsabile del trattamento alla luce del parere del

GEPD. In tal modo si raggiunge un duplice obiettivo. Da un lato, le informazioni relative a una determinata operazione di trattamento sono mantenute aggiornate e, dall'altro, viene rispettato il principio della trasparenza.

Tutte queste informazioni saranno rese disponibili sul nuovo sito web del GEPD, assieme ad una sintesi del caso in questione.

Pareri

A titolo dell'articolo 27, paragrafo 4, del regolamento, la posizione finale del GEPD assume la forma di un parere che deve essere notificato al responsabile del trattamento e al responsabile della protezione dei dati dell'istituzione o organismo interessato.

I pareri sono strutturati come segue: una descrizione dei lavori; una sintesi dei fatti; un'analisi giuridica; conclusioni.

L'analisi giuridica ha inizio valutando se il caso effettivamente richieda il controllo preventivo. Come indicato sopra, se il caso non rientra nel campo dei casi elencati all'articolo 27, paragrafo 2, il GEPD valuta il rischio specifico per i diritti e le libertà della persona interessata. Allorquando il caso richiede il controllo preventivo, il nocciolo dell'analisi giuridica riguarda l'esame della conformità dell'operazione di trattamento con le pertinenti disposizioni del regolamento. Se necessario, si presentano raccomandazioni allo scopo di assicurare la conformità con il regolamento. Nella sua conclusione il GEPD ha finora indicato, in generale, che il trattamento non sembra comportare una violazione di disposizioni del regolamento, a condizione che le raccomandazioni espresse vengano prese in considerazione. In due pareri resi nel 2006 (2006-301 e 2006-142), le conclusioni erano diverse: le operazioni di trattamento violavano il regolamento e per renderle conformi al medesimo occorreva attuare alcune raccomandazioni.

Per garantire, come in altri settori, che l'intera squadra operi sulla stessa base e che i pareri del GEPD vengano adottati dopo un'analisi completa di tutte le informazioni significative, è stato elaborato un manuale di casistica. Esso fornisce una struttura alle opinioni in base all'esperienza pratica accumulata e viene continuamente aggiornato. Il manuale comprende anche un elenco di verifica.

È in funzione un sistema di controllo del flusso di lavoro per far sì che tutte le raccomandazioni in un caso specifico vengano seguite e, dove opportuno, che tutte le decisioni di applicazione siano rispettate (cfr. paragrafo 2.3.7).

2.3.3. Analisi quantitativa

Distinzione fra casi ex post e veri e propri casi di controllo preventivo

Il regolamento è entrato in vigore il 1° febbraio 2001. L'articolo 50 prevede che le istituzioni e gli organismi comunitari provvedano a che i trattamenti in corso a tale data siano resi conformi al regolamento entro un anno dalla data stessa (cioè, entro il 1° febbraio 2002). Le nomine del GEPD e del GEPD aggiunto sono entrate in vigore il 17 gennaio 2004.

I controlli preventivi riguardano non solo operazioni non ancora in corso (controlli preventivi «veri e propri»), ma anche operazioni di trattamento che sono iniziate prima del 17 gennaio 2004 o prima che il regolamento entrasse in vigore (controlli preventivi «ex post»). In siffatte situazioni, un controllo ai sensi dell'articolo 27 non potrebbe essere «preventivo» nel vero senso della parola, ma deve essere preso in considerazione come un caso «ex post». Con questo approccio pragmatico, il GEPD garantisce il rispetto dell'articolo 50 del regolamento per quanto riguarda il settore di operazioni di trattamento che presenta rischi specifici.

Per far fronte a questo arretrato di casi che potrebbero essere soggetti a controllo preventivo, il GEPD ha chiesto ai responsabili della protezione dei dati di analizzare la situazione della loro istituzione per quanto riguarda le operazioni di trattamento nell'ambito dell'articolo 27. A seguito dei contributi ricevuti da tutti i responsabili della protezione dei dati, è stato elaborato e successivamente precisato un elenco di casi soggetti a controllo preventivo.

A seguito dell'inventario, nella maggior parte delle istituzioni e degli organismi sono state individuate alcune categorie adatte ad una più sistematica supervisione. Per utilizzare nel modo più efficiente le risorse umane disponibili, il GEPD ha dato la precedenza ai lavori sui casi ex post di controllo preventivo, stabilendo le seguenti categorie prioritarie:

1. fascicoli medici (sia i fascicoli in senso stretto che quelli contenenti dati relativi alla salute);
2. valutazione del personale [incluso il personale futuro (assunzione)];
3. procedure disciplinari;
4. servizi sociali;
5. sorveglianza elettronica.

Questi criteri di priorità si applicano solo a casi ex post, in quanto i controlli preventivi veri e propri debbono essere affrontati prima dell'operazione di trattamento, seguendo i piani dell'istituzione o organismo.

Pareri su casi di controllo preventivo espressi nel 2006

Nel 2006 sono stati espressi **54 pareri** ⁽⁵⁾ su notifiche di controllo preventivo.

Consiglio dell'Unione europea	13 casi di controllo preventivo (12 pareri)
Commissione europea	12 casi di controllo preventivo
Banca centrale europea	5 casi di controllo preventivo (4 pareri)
Corte di giustizia delle Comunità europee	5 casi di controllo preventivo
Banca europea per gli investimenti	5 casi di controllo preventivo
Parlamento europeo	4 casi di controllo preventivo (3 pareri)
CdT ⁽⁶⁾	3 casi di controllo preventivo
EPSO ⁽⁷⁾	3 casi di controllo preventivo
Corte dei conti europea	2 casi di controllo preventivo
Comitato delle regioni	1 caso di controllo preventivo
Comitato economico e sociale europeo	1 caso di controllo preventivo
EUMC ⁽⁸⁾	1 caso di controllo preventivo
UAMI ⁽⁹⁾	1 caso di controllo preventivo
OLAF ⁽¹⁰⁾	1 caso di controllo preventivo

⁽⁵⁾ Il GEPD ha ricevuto 57 notifiche, ma per motivi pratici e per il fatto che alcuni casi attecchivano alle stesse finalità, 6 notifiche (2 della BCE, 2 del Consiglio e 2 del Parlamento) sono state trattate assieme. È questo il motivo per cui le notifiche ricevute sono state 57, ma i pareri resi sono stati 54.

⁽⁶⁾ Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea.

⁽⁷⁾ Ufficio europeo di selezione del personale (che fa riferimento al responsabile della protezione dei dati della Commissione).

⁽⁸⁾ Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali (ex Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e di xenofobia).

⁽⁹⁾ Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli).

⁽¹⁰⁾ Ufficio europeo per la lotta antifrode.

Questi 57 casi rappresentano un incremento del 67,6 % del lavoro relativo ai controlli preventivi rispetto al 2005. Tale mole di lavoro aumenterà certamente nel 2007 (cfr. in appresso).

Dei 57 casi (54 pareri), solo 5 erano veri e propri casi di controllo preventivo, vale a dire che le istituzioni interessate (Corte dei conti per uno di essi, Commissione per tre e Parlamento per il quinto) hanno seguito la procedura prevista per il controllo preventivo prima di attuare le operazioni di trattamento. Due di questi cinque casi di controllo preventivo riguardavano la valutazione, uno la sorveglianza elettronica e altri due questioni quali la condivisione di una base di dati online tra le delegazioni europee in Cina o l'indipendenza dei soggetti finanziari. I 52 restanti erano casi di controllo preventivo ex post.

Oltre a questi 57 casi di controllo preventivo su cui è stato espresso un parere, il GEPD ha altresì affrontato nove casi che si è riscontrato essere non soggetti al controllo preventivo: cinque notifiche sono venute dalla Commissione, una dal Comitato economico e sociale europeo (CESE) e dal Comitato delle regioni (CdR) (che condividono alcune infrastrutture), una dall'EUMC e due dal Parlamento; tutte queste notifiche riguardavano questioni varie quali, ad esempio, il servizio di audit interno (SAI), la votazione in linea o il servizio di audit interno (Commissione), la gestione degli account degli utenti, le norme per l'uso dei sistemi e servizi TI (EUMC) e la razionalizzazione (Parlamento). Cfr. anche il punto 2.3.6.

Analisi per istituzione/organismo

La maggior parte delle istituzioni e degli organismi hanno notificato operazioni di trattamento che potrebbero presentare rischi specifici. Il GEPD ha stabilito una scadenza, ossia la primavera 2007, per il completamento di tutte le notifiche di controllo preventivo ex post.

Le agenzie meritano un commento specifico. Nel 2005, solo un'agenzia (UAMI) ha notificato casi. Il GEPD aveva presunto che molte altre agenzie avrebbero notificato operazioni di trattamento nel prossimo futuro, ma non è stato così. Solo altre due agenzie hanno trasmesso notifiche di operazioni di trattamento, l'EUMC e il Centro di traduzione; due notifiche di quest'ultimo riguardavano il settore della valutazione e una il congedo per malattia. Il GEPD si

aspetta realmente di ricevere un maggior numero di notifiche dalle agenzie, in quanto alcune di esse, quali l'EMEA ⁽¹¹⁾ e l'OEDT ⁽¹²⁾, recentemente istituite, hanno già annunciato di essere sul punto di terminare il loro inventario e di trasmettere le loro notifiche. Alcune altre agenzie hanno cominciato a notificare le operazioni di trattamento; i relativi pareri saranno espressi nel 2007 (cfr. in appresso la sezione intitolata «Notifiche di controllo preventivo ricevute anteriormente al 1° gennaio 2007 e pendenti»).

Analisi per categoria

Il numero di controlli preventivi affrontati, per categoria prioritaria, è il seguente:

Categoria 1 (fascicoli medici)	14 casi di controllo preventivo
Categoria 2 (valutazione del personale)	23 casi di controllo preventivo
Categoria 3 (procedure disciplinari)	4 casi di controllo preventivo
Categoria 4 (servizi sociali)	2 casi di controllo preventivo
Categoria 5 (sorveglianza elettronica)	5 casi di controllo preventivo
Altri settori	9 casi di controllo preventivo

La categoria 1 comprende il fascicolo medico stesso e i suoi vari elementi (11 casi di controllo preventivo), nonché tutte le procedure collegate a autorizzazioni o regimi di malattia (3 casi di controllo preventivo). Questa priorità è pressoché stabile in termini di percentuale (26,5 % dei casi nel 2005, 24,6 % dei casi nel 2006), ma il numero di casi ha subito un notevole incremento, il che rivela la consapevolezza, nelle istituzioni e organismi, della necessità di un controllo preventivo.

La categoria maggiore resta la categoria 2, relativa alla valutazione del personale (23 fascicoli su 57), anche se la percentuale è in calo (56 % dei casi nel 2005, 40,4 % nel 2006). La valutazione riguarda tutti i membri del personale della Comunità europea, compresi i funzionari, gli agenti temporanei e gli agenti contrattuali, nonché le procedure di assunzione. Sono state notificate non solo le procedure di selezione e valutazione, ma anche quelle di certificazione e attestazione. Va aggiunto che questi 23 fascicoli inclu-

dono le tre principali notifiche dell'EPSO (riguardanti, l'assunzione, rispettivamente, di funzionari, di agenti temporanei e di agenti contrattuali), che attengono al sistema di assunzione creato per tutte le istituzioni dell'UE.

Per quanto riguarda la categoria 3 (procedure disciplinari), sono stati trasmessi solo quattro fascicoli, dalla BCE ⁽¹³⁾, dalla CGCE ⁽¹⁴⁾ e dal Consiglio. Tutte le «grandi istituzioni» hanno adempiuto al loro obbligo riguardo a questa categoria, ad eccezione del CESE e del CdR. Alcune agenzie, quali l'UAMI e l'OEDT, hanno annunciato la trasmissione di notifiche in questo settore.

Per la categoria 4 (servizi sociali), esistono solo due fascicoli, relativi al Consiglio e alla Commissione. Queste due notifiche sono state ben elaborate e documentate. Notifiche riguardanti questa categoria sono già state ricevute dal Parlamento e dalla Corte di giustizia delle Comunità europee, ma i pareri del GEPD saranno espressi nel 2007. Sono ovviamente attese altre notifiche.

La categoria 5 (sorveglianza elettronica) è stata un aspetto importante dei lavori del GEPD nel 2006. Dopo la realizzazione di una complessa indagine nelle istituzioni e negli organismi e un seminario speciale consacrato alla questione, sta per essere pubblicato un documento. Nel frattempo, sono stati svolti solo controlli preventivi veri e propri. Cinque fascicoli sono già stati notificati dalle istituzioni [Commissione (2), BCE, BEI e Consiglio] e molti altri sono già previsti per il 2007.

Le notifiche di casi ex post che non appartengono a queste categorie prioritarie possono essere suddivise in due gruppi. Alcune attengono a questioni finanziarie, quali il PIF (Istanza specializzata in materia di irregolarità finanziarie — Commissione), il sistema di allarme rapido (Commissione e Corte di giustizia), le gare d'appalto (Comitato delle regioni), la procedura di appalto (Corte di giustizia) e l'indipendenza dei soggetti finanziari (Parlamento). Le altre vertono su argomenti vari, segnatamente l'accordo UE-Cina sul turismo (Commissione), la partecipazione ad uno sciopero (Commissione) o le indagini interne (OLAF). Queste diverse notifiche hanno permesso al GEPD di stabilire criteri in settori molto sensibili, quali il sistema di allarme rapido e le indagini interne dell'OLAF (cfr. il punto 2.3.4).

⁽¹¹⁾ Agenzia europea per i medicinali.

⁽¹²⁾ Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze.

⁽¹³⁾ Banca centrale europea.

⁽¹⁴⁾ Corte di giustizia delle Comunità europee.

Lavori del GEPD, istituzioni e organismi

Le due tabelle dell'allegato E illustrano i lavori del GEPD, delle istituzioni e degli organismi. Esse descrivono nel dettaglio il numero di giorni lavorativi del GEPD, il numero dei giorni supplementari richiesti dal GEPD e il numero di giorni di sospensione (tempo necessario per ricevere informazioni dalle istituzioni e dagli organismi).

Numero di giorni lavorativi del GEPD per controllo preventivo: rappresenta un aumento del 4,4 % soltanto, ossia 2,5 giorni lavorativi in più rispetto al 2005 (55,5 giorni nel 2005 contro i 57,9 del 2006). Tale cifra resta soddisfacente, considerata la crescente complessità delle notifiche trasmesse al GEPD.

Numero di giorni di proroga del termine previsto per il parere del GEPD: rappresenta un aumento del 62,6 %, ma in termini assoluti solo 2 giorni in più rispetto al 2005 (3,3 giorni nel 2005 contro i 5,4 giorni del 2006). Ciò è dovuto soprattutto alla complessità di 3 fascicoli specifici: il fascicolo sulle indagini interne dell'OLAF, il fascicolo sul sistema di allarme rapido della Commissione (con l'introduzione di importanti modifiche durante il periodo in cui il GEPD preparava il suo parere) e il fascicolo sull'assunzione di agenti contrattuali da parte dell'EPSO (con l'istituzione di una nuova importante base di dati, sempre durante i lavori del GEPD). Nei primi due casi, è stata necessaria una riunione speciale con il responsabile del trattamento e l'RPD.

Numero di giorni di sospensione: dalla metà del 2006 comprende la sospensione di 7 o 10 giorni accordati all'RPD per trasmettere osservazioni ed ulteriori informazioni sul progetto definitivo. L'aumento registrato tra il 2005 (29,8 giorni in media per fascicolo) e il 2006 (72,8 giorni in media per fascicolo) è del 144,1 %. Tale aumento riguarda situazioni molto diverse. Difatti il GEPD ha dovuto purtroppo rilevare che tre fascicoli sono stati sospesi per periodi molto lunghi, rispettivamente per 236, 258 e 276 giorni.

Anche se alcune circostanze possono spiegare questo tipo di ritardo, il GEPD si rammarica per tali cifre. Le istituzioni e gli organismi dovrebbero sforzarsi di ridurre i tempi necessari per trasmettere le informazioni. Ad ogni modo, il GEPD ricorda ancora una volta alle istituzioni ed organismi che essi hanno l'obbligo di cooperare con lui e di fornirgli le informazioni richieste, a norma dell'articolo 30 del regolamento.

Media per istituzione: le tabelle indicano che in molte istituzioni ed organismi si è registrato un aumento molto forte del numero dei giorni di sospensione, mentre in altri, come il Consiglio, tale aumento è stato meno rilevante. Il GEPD desidera sottolineare che la Commissione e la Corte dei conti hanno fatto registrare una diminuzione del numero dei giorni di sospensione (rispettivamente, del 39,3 % e del 45,2 %). Si spera che le altre istituzioni ed organismi vadano nella stessa direzione.

Notifiche di controllo preventivo ricevute anteriormente al 1° gennaio 2007 e pendenti

Nel 2007 il GEPD si aspetta di ricevere un gran numero di notifiche, in quanto le istituzioni ed organismi cercheranno di conformarsi alla scadenza della «primavera 2007». Alla fine del 2006, **26 casi di controllo preventivo** erano già in corso. Uno di questi casi era stato notificato nel 2005, 25 nel 2006 (9 in dicembre) e 11 nel gennaio 2007. Due di questi casi sono stati considerati non soggetti a controllo preventivo. Uno è un vero e proprio caso di controllo preventivo («Insufficienza professionale», notifica della Corte dei conti, parere già espresso il 18 gennaio 2007).

OLAF	5 casi di controllo preventivo
Parlamento europeo	4 casi di controllo preventivo
Commissione europea	3 casi di controllo preventivo
Banca centrale europea	3 casi di controllo preventivo
CESE e CdR	2 casi di controllo preventivo
Banca europea per gli investimenti	2 casi di controllo preventivo
Corte dei conti europea	1 caso di controllo preventivo
UCV ⁽¹⁵⁾	1 caso di controllo preventivo
Corte di giustizia delle Comunità europee	1 caso di controllo preventivo
EFSA ⁽¹⁶⁾	1 caso di controllo preventivo
EPSO	1 caso di controllo preventivo
ETF ⁽¹⁷⁾	1 caso di controllo preventivo
Centro di traduzione (CdT)	1 caso di controllo preventivo

Analisi per istituzione e organismo

Il GEPD si compiace che quattro agenzie (CdT, ETF, EFSA e UCVV) abbiano cominciato a trasmettere notifiche e incoraggia le altre agenzie ed organismi a fare altrettanto. Il caso speciale dell'OLAF è evidenziato in appresso.

⁽¹⁵⁾ Ufficio comunitario delle varietà vegetali.

⁽¹⁶⁾ Autorità europea per la sicurezza alimentare.

⁽¹⁷⁾ Fondazione europea per la formazione.

Analisi per categoria

Il numero di casi di controllo preventivo notificati per categoria prioritaria è il seguente:

Categoria 1 (fascicoli medici)	4 casi di controllo preventivo
Categoria 2 (valutazione del personale)	8 casi di controllo preventivo
Categoria 3 (procedure disciplinari)	nessuno
Categoria 4 (servizi sociali)	2 casi di controllo preventivo
Categoria 5 (sorveglianza elettronica)	6 casi di controllo preventivo
Altri settori	6 casi di controllo preventivo ⁽¹⁸⁾

Nella categoria 1, il processo di notifica è stato ininterrotto. Tra le notifiche, il GEPD ha ricevuto (da tre istituzioni) la notifica di fascicoli medici in senso stretto, ossia fascicoli detenuti dal servizio medico. Tale tendenza dovrebbe confermarsi nel 2007, in quanto numerose procedure riguardano fascicoli medici. Il GEPD si compiace che all'inizio del 2007 la Commissione ⁽¹⁹⁾ abbia trasmesso notifiche in tale settore. Il PMO ⁽²⁰⁾ dovrebbe seguire, come è già stato ricordato (cfr. punto 2.4.2).

La categoria 2 (valutazione del personale) rappresenta tuttora la maggioranza dei casi: 8 su 26 fascicoli (30,8 %). In tale settore sono stati notificati casi di rilievo (casi EPSO, cfr. sopra) che riguardano tutte le istituzioni ed organismi, ma il GEPD desidera sottolineare che alcune istituzioni non hanno notificato le loro procedure circa l'uso degli elenchi di riserva dell'EPSO.

Quanto alla categoria 3 (procedure disciplinari), il GEPD si attende notifiche dalle istituzioni, in particolare dalle agenzie e dai due comitati.

Per la categoria 4 (servizi sociali), due notifiche sono già pervenute (una dal Parlamento e una dalla Corte di giustizia delle Comunità europee).

La categoria 5 (sorveglianza elettronica) riveste tuttora una particolare importanza. Come già detto, il docu-

mento sulla sorveglianza elettronica è attualmente utilizzato come base per il controllo preventivo dei sistemi di sorveglianza elettronica e serve da riferimento per il controllo preventivo in questo settore (cfr. il punto 2.7). Molte istituzioni ed organismi sono interessati da questo settore, in cui sono stati espressi sei pareri: uno riguardante la Commissione, due la BCE, due la BEI e uno il Consiglio. Il CESE e il CdR hanno notificato questo tipo di procedure. La BCE e la BEI hanno notificato altre operazioni di trattamento in questa categoria.

La categoria «Altri settori» riguarda, in particolare, l'OLAF, che, dato il suo campo di attività particolare e sensibile, sta notificando numerosi casi di controllo preventivo. Tali notifiche sono la prima conseguenza dell'analisi e pianificazione elaborate congiuntamente dall'RPD dell'OLAF e dalla squadra del GEPD per consentire un buon andamento dei lavori. Questo processo di notifica continuerà ad ampliarsi. L'OLAF ha già notificato sette casi di controllo preventivo nel gennaio 2007 e altri venti sono attesi anteriormente al 1° marzo 2007.

2.3.4. Principali questioni in casi ex post

I dati medici e gli altri dati relativi alla salute sono trattati dalle istituzioni e dagli organismi. Qualsiasi dato riguardante la conoscenza diretta o indiretta dello stato di salute di un individuo rientra in questa categoria. Pertanto, i congedi per malattia e gli indennizzi dell'assicurazione contro i rischi di malattia sono soggetti a controllo preventivo.

Come già citato sopra, al GEPD sono stati sottoposti 11 casi di controllo preventivo connessi direttamente al fascicolo medico in sé e ai suoi vari aspetti. Il Consiglio ha trasmesso il fascicolo medico stesso. Il GEPD ha fatto numerose raccomandazioni, in particolare per quanto riguarda la qualità dei dati, la loro conservazione e l'informazione alle persone interessate. Considerati tutti i casi di controllo preventivo (Consiglio, BCE e BEI) e quelli ancora pendenti sullo stesso argomento (Parlamento, CESE e CdR), il GEPD dispone di una buona veduta d'insieme.

La valutazione del personale è un'operazione di trattamento comune in tutte le istituzioni e organismi, per ovvie ragioni. L'EPSO svolge un importante ruolo in questo settore. Il GEPD ha ricevuto le notifiche relative all'assunzione di funzionari, agenti temporanei e

⁽¹⁸⁾ Uno riguardante una gara d'appalto (Commissione) e 5 notifiche dell'OLAF riguardanti il seguito amministrativo, finanziario, giudiziario e disciplinare e casi di controllo.

⁽¹⁹⁾ Essa svolge un ruolo interistituzionale su aspetti specifici (ad esempio, l'archiviazione dei fascicoli medici).

⁽²⁰⁾ Ufficio per la gestione e la liquidazione dei diritti individuali.

agenti contrattuali. In tutti i casi, l'EPSO ha seguito nella sostanza i principi del regolamento, anche se il GEPD ha fatto alcune raccomandazioni sul periodo di conservazione, sulla conservazione a lungo termine e sulla limitazione della trasmissione ai soli servizi incaricati delle assunzioni. Una raccomandazione specifica riguardava la necessità di pubblicare, come regola generale, i dati relativi allo svolgimento dei concorsi e, più specificamente, i settori di valutazione nella prova orale, con i relativi voti dettagliati, e il conseguente diritto di accesso dei candidati. Per le assunzioni di agenti contrattuali, tra le altre raccomandazioni, il GEPD ha sottolineato la necessità di non limitare il diritto di accesso ai risultati o di sopprimere i gruppi di merito negli elenchi dei candidati promossi che saranno utilizzati dalle istituzioni che assumono. Il GEPD ha anche formulato raccomandazioni sul periodo di conservazione dei dati in forma elettronica.

Un altro caso importante di controllo preventivo è stato quello relativo al CV online dell'UE (da non confondere con il Sysper 2 e-CV; cfr. oltre al punto «Principali questioni relative ai controlli preventivi veri e propri»), che sostituisce l'attuale trattamento manuale o semimanuale delle candidature spontanee per posti vacanti alla Commissione con un sistema elettronico armonizzato, per il quale il GEPD ha fatto alcune raccomandazioni riguardanti i periodi di conservazione, l'uso di dati di backup e il consenso dei referenti inclusi nel CV.

Istituzioni quali il CdT, il CESE, la Corte di giustizia delle Comunità europee, l'Agenzia per i diritti fondamentali, la BEI e la BCE hanno comunicato le loro operazioni relative all'assunzione e/o alla valutazione. Le principali raccomandazioni riguardano la qualità dei dati, il diritto di accesso, l'informazione alle persone interessate e la conservazione dei dati. Anche i nuovi settori delle procedure di certificazione e di attestazione (uno dei quali è stato trattato come vero e proprio caso di controllo preventivo; cfr. oltre) sono stati oggetto di comunicazione al GEPD da parte del Consiglio e della Corte dei conti; le principali raccomandazioni riguardano la conservazione dei dati e il diritto all'informazione. La procedura di certificazione dell'EPSO è tuttora in esame.

Infine, due controlli preventivi si riferiscono alla gestione del tempo di lavoro (Consiglio e BEI). Le raccomandazioni riguardano, tra l'altro, il periodo di conservazione dei dati, la definizione dell'accesso dei

dirigenti ai dati personali dei loro subalterni e l'informazione dell'interessato.

Indagini amministrative e procedure disciplinari: quattro casi di controllo ex post sono stati effettuati in questo settore. Le istituzioni interessate sono il Consiglio, la BCE (un caso ciascuno per settore) e la Corte di giustizia delle Comunità europee. Sono state fatte raccomandazioni sulla conservazione dei dati, che permane un notevole problema (contraddizione fra principio della conservazione limitata e principio di prescrizione delle sanzioni), sul diritto di accesso, sulla rettifica e l'informazione e sul trattamento di particolari categorie di dati.

Servizi sociali: I fascicoli del servizio sociale possono includere dettagli sulla salute di un funzionario, e ciò condiziona il trattamento dei dati al controllo preventivo del GEPD. Inoltre, il trattamento dei dati da parte del servizio sociale può essere mirato a valutare alcuni aspetti personali degli interessati.

Sono stati analizzati solo due casi di controllo preventivo. Le raccomandazioni rivolte alla Commissione sono concentrate sull'estrema attenzione necessaria in tutte le comunicazioni contenenti dati personali fatte a servizi esterni. Il GEPD ha anche chiesto di rendere anonimi i dati allorché si preparano statistiche sull'assistenza finanziaria e, data la riservatezza e la sensibilità dei dati, di stampigliare su tutte le lettere la dicitura «Concerne il personale». Le raccomandazioni al Consiglio riguardano la qualità dei dati, il diritto di accesso e di rettifica e le informazioni da fornire agli interessati.

Sorveglianza elettronica (e-monitoring): durante il 2006, in attesa delle conclusioni generali del documento sulla sorveglianza elettronica (cfr. punto 2.8), i casi ex post in questo settore hanno riguardato la registrazione di conversazioni telefoniche. In realtà, ciò è fonte di problemi specifici talmente importanti che il regolamento (CE) n. 45/2001 ha introdotto una disposizione specifica e speciali salvaguardie, con particolare riguardo alla riservatezza delle comunicazioni. Poiché le registrazioni sono utilizzate principalmente per individuare violazioni del segreto professionale o uso scorretto di informazioni interne, oltre che per individuare frodi, sussistono ulteriori motivazioni per il controllo preventivo.

Nel caso delle linee telefoniche del Consiglio adibite alla sicurezza e alla prevenzione, le raccomandazioni riguardano la limitazione delle finalità, la limitazione del diritto di accesso del soggetto ai dati e le informazioni a coloro che chiamano dall'esterno. Per la BCE e la BEI le raccomandazioni sono concentrate essenzialmente sull'obbligo di informare le controparti di una transazione, i cui dati sono anch'essi registrati. Il GEPD ha inoltre sottolineato l'importanza di determinare gli scopi per i quali i dati sono inizialmente raccolti e di garantire che successivamente essi non siano trattati per altri fini incompatibili. Riguardo alla linea telefonica di emergenza e sicurezza della Commissione, le raccomandazioni riguardano principalmente le informazioni da fornire alle persone interessate.

Questo settore continuerà a essere importante, visto che per il 2007 sono già pendenti sei casi di controllo preventivo.

Altri settori: vanno messi in evidenza il sistema di allarme rapido (RAS) e le inchieste interne dell'OLAF.

Il RAS è stato notificato dalla Commissione e dalla Corte di giustizia delle Comunità europee. Il suo scopo principale consiste nel garantire la circolazione, fra tutti i servizi della Commissione, di informazioni riservate riguardanti terzi (persone fisiche o giuridiche) con riferimento a beneficiari di fondi comunitari che hanno commesso frodi, errori amministrativi o irregolarità e ad altre circostanze connesse a detti beneficiari che potrebbero costituire una minaccia per gli interessi finanziari delle Comunità. L'informazione può anche riguardare persone fisiche aventi poteri di rappresentanza, di decisione o di controllo nei confronti di determinate persone giuridiche. Altre istituzioni non creano una propria base di dati centrale, ma utilizzano quella della Commissione per scambiarsi informazioni con quest'ultima (caso della Corte di giustizia delle Comunità europee).

È stato formulato un parere sul sistema RAS della Commissione. Sono state fatte alcune raccomandazioni sulla possibilità di pubblicare nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* la decisione della Commissione relativa al RAS, sulla qualità dei dati, sulla definizione e concessione dei diritti di accesso (la cui limitazione dovrebbe rimanere un'eccezione), da completare con un diritto di rettifica in caso di errori o di valutazione scorretta, sulle informazioni da fornire agli interessati e sulla necessità, come regola generale, che

la persona interessata sia informata dell'emissione di un avviso nei suoi confronti. Per quanto riguarda la Corte di giustizia delle Comunità europee, le principali raccomandazioni hanno riguardato la politica di conservazione dei dati, la qualità dei dati, il diritto di accesso e di rettifica e le informazioni da fornire.

Per combattere le irregolarità finanziarie come la frode e la corruzione, l'OLAF ha il potere di svolgere indagini amministrative interne nelle istituzioni e negli organismi dell'UE. Il potere d'indagine si estende anche a casi di colpe gravi del personale dell'UE.

L'OLAF ha accesso a qualsiasi informazione su qualsiasi supporto e può chiedere informazioni verbali a membri del personale ecc.

Dove necessario, le risultanze delle indagini sono sottoposte alle autorità nazionali e/o comunitarie per l'adozione degli opportuni provvedimenti (per esempio giudiziari o disciplinari). Il GEPD ha fatto numerose raccomandazioni per una più stretta osservanza del regolamento, con particolare riferimento ai diritti delle persone interessate, come l'accesso, la rettifica e l'informazione. Il GEPD si è anche occupato delle garanzie sulla qualità dei dati da inserire nei fascicoli investigativi e sulla riservatezza della posta elettronica, come pure sulla trasmissione di relazioni e documenti connessi ecc.

2.3.5. Principali questioni relative ai controlli preventivi veri e propri

Il GEPD dovrebbe normalmente esprimere il suo parere prima dell'avvio di un processo di trattamento, così da garantire fin dall'inizio i diritti e le libertà delle persone interessate. Questo è il senso dell'articolo 27. In parallelo con il trattamento dei casi di controllo preventivo ex post, cinque casi di controlli preventivi veri e propri ⁽²¹⁾ sono stati notificati al GEPD nel 2006. Contrariamente alla conclusione generale riguardante tutti i casi di controlli preventivi veri e propri nel 2005, quelli del 2006 sono stati molto ben documentati. Come è lecito attendersi, le norme procedurali continuano ad essere un aspetto predominante della notifica.

Il caso di procedura di attestazione della Corte dei conti riguardava la nuova procedura che consente ai

⁽²¹⁾ Cioè casi riguardanti operazioni di trattamento non ancora attuate.

membri del personale di cambiare gruppo di funzioni (dalle precedenti categorie C e D al gruppo AST). Le uniche raccomandazioni per migliorare il sistema dal punto di vista della protezione dei dati hanno riguardato la conservazione dei dati e le informazioni da fornire.

L'altro caso concernente la valutazione è stato quello relativo al Sysper 2 e-CV (da non confondere con il CV online dell'UE; cfr. sopra), che consiste in uno strumento informativo che consente al personale della Commissione di inserire i propri dati professionali. Le principali raccomandazioni hanno riguardato le informazioni da fornire ai membri del personale e l'istituzione di garanzie connesse all'accesso ai dati nel sistema.

Un caso di sorveglianza elettronica è stato quello relativo alla registrazione delle chiamate all'help desk della Commissione. Il GEPD ha fatto numerose raccomandazioni, secondo due linee direttrici principali, per evitare illeciti: la registrazione di dialoghi per risolvere il problema delle tecnologie dell'informazione dovrebbe essere associata a un periodo di conservazione molto breve; l'ulteriore uso delle registrazioni a fini formativi può essere ammissibile solo se i dialoghi e i relativi dati sono resi anonimi o se si ottiene il consenso degli utenti e degli operatori.

Il Parlamento ha trasmesso una notifica concernente l'indipendenza dei soggetti finanziari. Questo trattamento è effettuato tramite questionari di valutazione per consentire di rilevare i rischi di conflitto d'interessi nello svolgimento di compiti sensibili, da parte dei soggetti finanziari all'interno del Parlamento, che possano rappresentare una minaccia per gli interessi finanziari. Le principali raccomandazioni hanno riguardato le garanzie quanto alla limitazione delle finalità e le informazioni da fornire.

La Commissione ha inviato un'insolita notifica in merito allo status di destinazione autorizzata (ADS) di cui all'accordo UE-Cina sul turismo. Un sito web protetto della DG Relazioni esterne della Commissione europea agevola lo scambio di informazioni in tempo reale tra la Commissione e le ambasciate e i consolati di paesi europei (UE più alcuni altri) che sono parti dell'accordo con la Cina sul turismo per quanto riguarda l'ADS. Il sito contiene un elenco di agenzie di viaggi accreditate e dei loro corrieri (persone che agiscono per conto di esse) autorizzati a trattare le domande di

visto ADS verso paesi dell'Unione europea. Riporta le sanzioni proposte e imposte per la violazione delle norme in fatto di ADS, come pure altre informazioni. Il GEPD ha svolto un controllo preventivo sul sistema poiché i dati relativi alle sanzioni per le agenzie di viaggi possono costituire dati su «presunte infrazioni» commesse da persone fisiche. Escludere le agenzie da certi diritti significa escluderne anche i loro corrieri. Le raccomandazioni si sono concentrate sui diritti di accesso e di rettifica da parte degli interessati e sulle informazioni da fornire loro. L'accesso al sito web dovrebbe essere concesso solo caso per caso, quando risulti necessario per consentire al personale della Commissione di svolgere le proprie funzioni.

2.3.6. Consultazioni sulla necessità di controllo preventivo e notifiche non soggette a controllo preventivo

Nel corso del 2006, il numero di consultazioni sulla necessità di un controllo preventivo da parte del GEPD è rimasto elevato. Alcuni dei casi sopra ricordati sono stati prima oggetto di consultazione su tale necessità: il sito intranet sull'accordo UE-Cina sul turismo, le registrazioni telefoniche della BEI, il CV online dell'UE ecc.

Lo schedario delle persone giuridiche tenuto dalla Commissione non è stato considerato in quanto tale oggetto di controllo preventivo, ma alcuni aspetti, principalmente l'informazione delle persone interessate inserite nello schedario, sono stati analizzati nel parere sul RAS, in quanto lo schedario delle persone giuridiche è la base di dati che alimenta il RAS ed è a sua volta da questo alimentata.

Non si è ritenuto necessario un controllo preventivo del trattamento del «nulla osta di sicurezza» del Consiglio, poiché quest'ultimo non svolge un ruolo significativo nella valutazione, che è effettuata dallo Stato membro interessato.

Si è deciso che neppure il «controllo della posta cartacea in uscita» dei due Comitati sarebbe stato soggetto a controllo preventivo, in quanto è possibile evitare violazioni della riservatezza attraverso una modifica della procedura. Il GEPD ha seguito l'evolversi di questa modifica e ha chiuso il caso.

Il sistema «Adonis» della Corte dei conti, come quello della Commissione, non è soggetto a controllo preventivo in quanto il contenuto della corrispondenza e della posta elettronica non è destinato a essere trattato, e quindi non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 27, paragrafo 2, lettera a).

Quello delle norme sull'*insider trading* della BCE è stato un caso speciale nel senso che, sebbene inizialmente ritenuto soggetto a controllo preventivo, è stato considerato non soggetto per le stesse motivazioni valide per il SAI, illustrate oltre. Il fatto che i revisori interni svolgano anche, in un determinato caso, un'indagine sull'eventuale violazione di norme da parte di una persona non cambia la natura del trattamento. In tal caso si applica la procedura d'indagine, già controllata preventivamente.

Un'altra categoria di casi si è rivelata molto utile per definire la portata del controllo preventivo. A volte, dopo attento esame della notifica inviata dall'RPD, il GEPD scopre che l'operazione di trattamento non è soggetta a controllo preventivo. In tali casi, i motivi che inducono a una simile conclusione sono enunciati, di solito in una lettera all'RPD, spesso insieme a raccomandazioni considerate necessarie nel corso dell'analisi. Poiché la lettera contenente i suddetti elementi sostituisce un parere formale, si considera utile pubblicarla nel sito web del GEPD.

Due decisioni interessanti in questo settore sono rappresentate dai casi del CESE e del CdR (che condividono l'infrastruttura informatica) per quanto riguarda il sistema di posta elettronica e la gestione degli account degli utenti. Essi hanno offerto l'opportunità di chiarire le condizioni in cui il GEPD ritiene che i casi di sorveglianza elettronica siano soggetti a controllo preventivo. In breve, devono essere in gioco la riservatezza e/o la valutazione del comportamento.

Un altro caso importante è stato la notifica presentata dall'RPD della Commissione in merito al servizio di audit interno (SAI). La conclusione raggiunta è che le operazioni di trattamento a fini di audit non sono soggette a controllo preventivo in quanto non sono intese alla valutazione di persone ma di sistemi; qualora emergano dubbi sul comportamento delle persone, i dati devono essere inviati al competente organismo investigativo. Questo criterio è ovviamente applicabile anche alle attività principali della Corte dei conti.

Il caso «voto elettronico: elezioni del comitato del personale» della Commissione ha dato l'occasione di sottolineare che non tutti i dati sensibili rendono necessario un controllo preventivo [solo quelli elencati nell'articolo 27, paragrafo 2, lettera a)] e che neppure l'eventuale cattivo funzionamento di un sistema è una base sufficiente per un controllo preventivo.

2.3.7. Follow-up dei pareri e delle consultazioni in materia di controllo preventivo

Quando il GEPD emette il parere sul controllo preventivo, esso fa di solito una serie di raccomandazioni di cui si deve tener conto per rendere l'operazione di trattamento conforme al regolamento. Sono formulate raccomandazioni anche quando un caso viene analizzato per decidere circa la necessità di un controllo preventivo e alcuni aspetti critici sembrano richiedere misure correttive. Qualora il responsabile del trattamento dei dati non si conformi a tali raccomandazioni, il GEPD può esercitare i poteri conferitigli dall'articolo 47 del regolamento. Il GEPD può in particolare deferire la questione all'istituzione o all'organismo comunitario interessato.

Il GEPD può inoltre ordinare che siano soddisfatte le richieste di esercizio di determinati diritti in relazione ai dati (allorché dette richieste siano state respinte in violazione degli articoli da 13 a 19), oppure rivolgere avvertimenti o moniti al responsabile del trattamento. Può anche ordinare la rettifica, il blocco, la cancellazione o la distruzione di tutti i dati oppure vietare trattamenti a titolo provvisorio o definitivo. Qualora le decisioni del GEPD non vengano rispettate, questi ha il diritto di adire la Corte di giustizia delle Comunità europee alle condizioni previste dal trattato CE.

Tutti i casi relativi al controllo preventivo hanno dato luogo a raccomandazioni. Come spiegato in precedenza (ai punti 2.3.4 e 2.3.5), la maggior parte delle raccomandazioni concerne l'informazione degli interessati, i periodi di conservazione dei dati, la limitazione delle finalità e i diritti di accesso e di rettifica. Le istituzioni e gli organismi sono disposti a seguire queste raccomandazioni e finora non c'è stato bisogno di decisioni volte ad assicurarne l'attuazione. I tempi per l'attuazione di dette misure variano da caso a caso. Già dal giugno 2006 il GEPD ha richiesto, nella lettera formale inviata insieme al suo parere, che le istituzioni lo informino delle misure adottate per attuare le raccomandazioni

entro tre mesi. Ciò dovrebbe condurre all'avvio di un follow-up su iniziativa dell'istituzione o dell'organismo interessati, cosa che comincia a verificarsi.

Durante il 2006 e con riferimento al follow-up che potrebbe anche riguardare pareri emessi nel 2005, sono stati trattati 83 casi (sulle 137 notifiche ricevute tra il 2004 e il 2006, cioè il 60,6 % dei casi), con la seguente ripartizione:

Casi chiusi	17 casi
Casi per i quali è stato avviato il follow-up, ma senza risposta da parte dell'istituzione	17 casi
Casi per i quali il follow-up è stato avviato ed è in corso e/o in fase ben avanzata	34 casi
Casi per i quali il follow-up non è ancora stato avviato, poiché i pareri sono piuttosto recenti (dall'ottobre 2006)	13 casi
Follow-up specifico di casi non soggetti a controllo preventivo	2 casi

Il follow-up avviato ma rimasto senza risposta dell'istituzione o dell'organismo (17 casi) rappresenta 97 raccomandazioni del GEPD. Il follow-up in corso e/o in fase ben avanzata (34 casi) rappresenta 256 raccomandazioni del GEPD.

In due casi l'analisi della notifica ha portato alla conclusione che uno dei casi in questione non era soggetto a controllo preventivo; tuttavia sono state formulate e seguite 10 raccomandazioni. Un caso è chiuso e l'altro è in fase ben avanzata.

Anche in tre consultazioni sulla necessità di controllo preventivo sono state formulate e seguite 7 raccomandazioni. Un caso è chiuso e gli altri due sono in fase ben avanzata.

2.3.8. Conclusioni e futuro

Il 2006 è stato un anno intenso, come dimostra l'analisi quantitativa e qualitativa sopra esposta. Tuttavia, il numero di casi di controllo preventivo ricevuti è al di sotto delle previsioni, se si considera che la scadenza della primavera 2007 era già citata nella relazione annuale del 2005. Le previsioni per il secondo semestre 2006 erano superiori quanto al numero di casi che sarebbero stati ricevuti. Un'eccezione è rappresentata dall'OLAF, che ha notificato un notevole numero di casi e continua a farlo. Altri soggetti hanno

aumentato tali numeri agli inizi del 2007. I settori prioritari non sono ancora coperti in tutte le istituzioni e gli organismi, quindi occorre proseguire gli sforzi per attenersi alla scadenza.

Ma l'attenzione non va concentrata solo sulle materie prioritarie. Tutti i casi ex post devono essere notificati, poiché ricadono anche sotto l'articolo 27 del regolamento e quindi presentano rischi specifici per i diritti e le libertà delle persone interessate.

Un settore speciale su cui si è concentrata l'attenzione nel 2006 e continuerà ad esserlo nel 2007 è quello dei casi interistituzionali soggetti a controllo preventivo. In molti casi, varie istituzioni e vari organismi condividono operazioni di trattamento nel campo dei dati medici, della valutazione, della promozione ecc. I rispettivi ruoli differiscono da un caso all'altro (un'istituzione che fornisce servizi alle altre, vari organismi che prendono a loro carico aspetti parziali ecc.), ma tutti presentano il denominatore comune della complessità. A tutto questo si presterà grande attenzione nel 2007.

Anche le comunicazioni elettroniche riceveranno un'attenzione speciale durante il 2007. I casi ex post in questo settore prioritario sono stati alquanto ritardati dalla necessità di portare a termine lo studio che è alla base del documento sulla sorveglianza elettronica (cfr. punto 2.8). Nel corso del 2007 il GEPD dovrebbe controllare tutte le operazioni di trattamento da parte di istituzioni e organismi finalizzate al monitoraggio dell'uso corretto dei sistemi di telecomunicazione.

Va inoltre sveltita la presentazione delle informazioni richieste per completare la notifica di controllo preventivo. Ci sono ancora troppi casi pendenti, alcuni dei quali risalgono a molti mesi fa.

Il 2007 deve anche essere l'anno in cui tutte le agenzie e gli organismi si doteranno di un RPD. A tal fine sarà lanciata una campagna per ricordare ancora una volta quest'obbligo legale.

Dopo la primavera sarà avviato un nuovo approccio parallelamente ai lavori in corso sui controlli preventivi. Inizieranno le ispezioni, se necessario anche sul posto. Il fine è quello di assicurarsi che il processo di notifica includa tutti i casi previsti all'articolo 27 e che gli altri casi di trattamento dei dati personali siano conformi al regolamento.

2.4. Reclami

2.4.1. Introduzione

L'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001 stabilisce che il GEPD «ha il compito di sorvegliare e assicurare l'applicazione del presente regolamento e di qualunque altro atto comunitario relativo alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali da parte di un'istituzione o di un organismo comunitario». Parte di questa supervisione si svolge attraverso l'esame dei reclami, come previsto nell'articolo 46, lettera a) ⁽²²⁾.

Qualsiasi persona fisica può presentare un reclamo al GEPD, senza condizioni legate alla nazionalità o al luogo di residenza ⁽²³⁾. I reclami sono ammissibili soltanto se provengono da una persona fisica e riguardano la violazione delle norme sulla protezione dei dati da parte di un'istituzione o di un organismo dell'UE in seguito a un trattamento di dati personali nell'esercizio di attività che rientrano, integralmente o in parte, nel campo d'applicazione del diritto comunitario. Come si vedrà in seguito, vari reclami presentati al GEPD sono stati dichiarati inammissibili in quanto esulavano dalle sue competenze.

Ogniqualvolta il GEPD riceve un reclamo, trasmette all'autore del reclamo una dichiarazione di ricevimento, fatta salva l'ammissibilità del caso, a meno che il reclamo non sia palesemente inammissibile senza bisogno di ulteriore esame. Il GEPD chiede inoltre all'autore del reclamo di informarlo circa altre eventuali azioni (pendenti o meno) dinanzi a un giudice nazionale, alla Corte di giustizia delle Comunità europee o dinanzi al Mediatore.

Se il caso è ammissibile, il GEPD procederà ai debiti accertamenti, in particolare contattando l'istituzione o l'organismo interessato o richiedendo ulteriori informazioni all'autore del reclamo. Il GEPD ha la facoltà

di ottenere dal responsabile del trattamento dei dati o dall'istituzione o organismo l'accesso a tutti i dati personali e a tutte le informazioni necessari per l'indagine, nonché l'accesso a tutti i locali in cui un responsabile del trattamento o un'istituzione o un organismo comunitario svolge le sue attività. Come si vedrà in seguito, il GEPD si è avvalso di questi poteri per il trattamento dei reclami nel 2006.

In caso di asserita violazione della normativa sulla protezione dei dati, il GEPD può deferire la questione al responsabile interessato e fare proposte per porre rimedio alla violazione o per migliorare la tutela delle persone interessate; può ordinare al responsabile del trattamento di conformarsi alle richieste di esercizio di determinati diritti dell'interessato; può rivolgere avvertimenti o moniti al responsabile; può ordinare la rettifica, il blocco, la cancellazione o la distruzione di tutti i dati; può vietare trattamenti; può adire l'istituzione comunitaria interessata, oppure il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione. Infine, il GEPD può deferire la questione alla Corte di giustizia delle Comunità europee ⁽²⁴⁾. Qualora la decisione comporti l'adozione di misure da parte dell'istituzione o dell'organismo, il GEPD ne segue l'evoluzione congiuntamente all'istituzione o all'organismo interessati.

Nel 2006 il GEPD ha ricevuto 52 reclami. Soltanto dieci di questi casi sono stati dichiarati ammissibili e ulteriormente esaminati dal GEPD. Se ne riporta di seguito una breve illustrazione.

2.4.2. Casi dichiarati ammissibili

Informazioni sui lobbisti rese pubbliche

È stato sporto un reclamo contro il Parlamento europeo (2006-95) per l'eventuale pubblicazione degli indirizzi privati di lobbisti accreditati. Il modulo di domanda dei lobbisti per ottenere un badge implica l'obbligo di indicare l'indirizzo privato. In un'altra sezione del modulo si precisa che le informazioni successive non sono rese pubbliche, facendo quindi ritenere che le precedenti, compreso l'indirizzo privato, siano pubblicate.

Il GEPD ha constatato che non è stata resa pubblica nessun'altra informazione oltre al nome del/della lobbista e all'organizzazione che rappresenta. Pertanto, è stata emanata una raccomandazione intesa a modifi-

⁽²²⁾ Secondo l'articolo 46, lettera a), il GEPD «tratta i reclami e compie i relativi accertamenti, e ne comunica l'esito agli interessati entro un termine ragionevole».

⁽²³⁾ Secondo l'articolo 32, paragrafo 2, «qualunque interessato può presentare un reclamo al GEPD se ritiene che i diritti riconosciutigli a norma dell'articolo 286 del trattato siano stati violati in seguito a un trattamento di dati personali che lo riguardano effettuato da un'istituzione o da un organismo comunitario». Secondo l'articolo 33, «Qualsiasi persona alle dipendenze di un'istituzione o di un organismo della Comunità può presentare un reclamo al GEPD senza seguire la via gerarchica per una asserita violazione delle norme del regolamento (CE) n. 45/2001».

⁽²⁴⁾ Cfr. articolo 47, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 45/2001.



Il numero di videocamere per sorveglianza è aumentato negli ultimi anni.

care il modulo di domanda per rispecchiare la prassi; il Parlamento europeo ha modificato il modulo di conseguenza. Il GEPD ha inoltre dichiarato che la pubblicazione degli indirizzi privati dei lobbisti arrega pregiudizio alla loro sfera privata. Tuttavia, si potrebbero rendere pubbliche maggiori informazioni, purché i lobbisti ne siano informati al momento della raccolta dei loro dati ⁽²⁵⁾.

Accesso al referto medico e trasferimento di dati sanitari

Un ex funzionario CE ha sporto reclamo contro il PMO (Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali») su due aspetti a suo parere non conformi al regolamento (2006-120 e 390). Il primo riguarda il diritto di accesso a un referto medico. Il GEPD, dopo aver riveduto la decisione iniziale, ha concluso che la limitazione temporanea in attesa che il referto diventi definitivo è legittima; ha però espresso il parere che l'accesso debba essere concesso al referto finale nei modi consueti validi per altri referti della stessa natura e che l'accesso al referto provvisorio debba essere riesaminato alla luce del referto finale. Il secondo aspetto riguarda il trasferimento di dati sanitari a una società di assi-

curazioni senza il consenso del ricorrente. La conclusione è stata che il trasferimento era necessario e non eccessivo nel contesto dei doveri dell'amministrazione della CE per assicurare le conseguenze finanziarie di malattia professionale, pensionamento anticipato ecc. In ogni caso, il trattamento di dati sanitari da parte del PMO dev'essere oggetto di controllo preventivo. Anche per questa seconda decisione è stata chiesta la revisione, attualmente in corso. Sono state sollevate alcune altre questioni sull'accesso ai documenti a norma del regolamento (CE) n. 1049/2001.

Reclamo in merito a un'indagine

È stato sporto un reclamo contro il Comitato economico e sociale europeo (CESE) (2006-181 e 287) in merito alla fase iniziale dell'indagine richiesta da un funzionario sull'accesso non autorizzato al suo account di posta elettronica (uso asserito del suo nome utente e della sua password) e sul fatto che successivamente il direttore

delle Risorse umane non abbia permesso di accedere ai file di registro del ricorrente per provare l'accesso non autorizzato. A causa di un malinteso iniziale su cosa fosse necessario per indagare sull'accesso non autorizzato (secondo il servizio TI, si trattava dell'accesso ai file di registro di un terzo e non dell'interessato stesso), il CESE ha concluso, in un primo tempo, che l'indagine non poteva aver luogo e ne ha informato il ricorrente. In seguito alla richiesta d'intervento presentata dal ricorrente all'RPD del CESE, l'accesso ai file di registro del ricorrente e la relativa analisi hanno fornito indizi su un accesso non autorizzato alle caselle postali del ricorrente. Nella decisione su questo caso il GEPD ha concluso deplorando il fatto che, fino all'introduzione di un formale reclamo del ricorrente e all'intervento dell'RPD del Comitato, l'amministrazione di tale organo, a causa del malinteso sopra riferito e della mancanza di un'adeguata analisi tecnica e giuridica, non abbia saputo giungere a una conclusione soddisfacente in merito alla richiesta del ricorrente.

Videosorveglianza

Un cittadino dell'UE ha presentato un reclamo contro il Parlamento europeo (PE) per le prassi di videosorveglianza di tale istituzione (2006-185). Il ricorrente

⁽²⁵⁾ Cfr. risultati nel sito http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/EDPS/Publications/Papers/BackgroundP/06-08-31_transparency_lobbyists_EN.pdf

mette in questione la proporzionalità della sorveglianza fuori degli edifici del PE a Bruxelles e sostiene che il relativo avviso al pubblico è insufficiente. Nella sua decisione il GEPD ha chiesto al PE di migliorare l'avviso al pubblico e di modificare il posizionamento delle videocamere di sorveglianza. La principale preoccupazione del GEPD è stata di garantire che il PE non sorvegli, intenzionalmente o fortuitamente, gruppi di dimostranti, poiché ciò potrebbe avere l'effetto di inibire la libertà di espressione. Nella fase di attuazione del suo parere, il GEPD ha continuato a lavorare con il PE per migliorare le prassi di videosorveglianza di tale istituzione, tenendo conto delle particolari esigenze di sicurezza del PE, compresa la sicurezza delle visite di capi di Stato e di altre personalità oggetto di maggior protezione, che non erano state affrontate nella decisione iniziale del GEPD. In connessione con questo reclamo, il GEPD ha inoltre avviato un'indagine tra le istituzioni e gli organismi dell'UE e ha iniziato i lavori su una serie di orientamenti in materia di videosorveglianza, che dovrebbero concludersi nel corso del 2007.

Accesso a un rapporto d'indagine

È stato sporto un reclamo contro la Corte dei conti (2006-239) in merito al diritto di accesso di una persona a un rapporto d'indagine ai sensi dell'articolo 13. Il rapporto riguarda un presunto caso di molestia e cattiva gestione in seguito a un reclamo ai sensi dell'articolo 90 dello statuto del personale. Una delle parti in causa ha chiesto di accedere al rapporto, ottenendo però un rifiuto della Corte in quanto considerata «persona non interessata al rapporto». In questo caso, il GEPD si è sforzato di esaminare la portata del diritto di accesso di una persona, ai sensi dell'articolo 13, e le eventuali limitazioni di tale diritto ai sensi dell'articolo 20. Per trattare il caso, il garante aggiunto e un membro della sua squadra hanno fatto una visita sul posto, in particolare per avere accesso al contenuto del rapporto in questione e dei rapporti sui colloqui svolti dall'incaricato dell'indagine. Il GEPD ha emanato una decisione in cui riconosce al ricorrente il diritto di accedere a qualsiasi esito dell'indagine che lo riguarda. Fanno eccezione soltanto quei casi in cui i dati rivelano informazioni per nulla connesse al ricorrente e alle risultanze dei rapporti con i testimoni. Il GEPD ha quindi chiesto alla Corte dei conti di dare al ricorrente un più ampio, pur se incompleto, accesso al rapporto d'indagine. L'attuazione è tuttora in corso.

Diritto di accesso e di rettifica

È stato presentato un reclamo contro la DG Amministrazione della Commissione europea (2006-266) per chiedere il diritto di accesso, ai sensi dell'articolo 13, a determinati documenti riguardanti il ricorrente e per esercitare il diritto di rettificare alcuni dati ai sensi dell'articolo 14. Il ricorrente si è inoltre appellato all'articolo 18 per opporsi al trattamento dei propri dati. Dopo varie richieste di chiarimento della situazione, il GEPD ha concluso che l'amministrazione aveva consentito l'accesso a tutti i documenti richiesti, ad eccezione di una e-mail per la quale non disponeva di informazioni sufficienti per individuare il documento. Quanto all'esercizio del diritto di rettifica, il GEPD ha riaffermato la sua posizione, secondo la quale tale diritto non può essere applicato a dati soggettivi adducendo a motivo una loro imprecisione. Infine, quanto alla possibilità di opporsi al trattamento sulla base dell'articolo 18 del regolamento, il GEPD ha ritenuto che il ricorrente non abbia invocato «motivi preminenti e legittimi».

Diritto di rettifica e blocco

Un reclamo (2006-436) ha avuto per oggetto il diritto di rettifica immediata di dati incompleti (articolo 14) dell'evoluzione della carriera («*historique de carrière*») nel Sysper 2 (sistema informativo della Commissione europea nel campo delle risorse umane, che include vari sottomoduli). Sebbene la Commissione abbia contestato il reclamo per dati incompleti, è stato proposto di inserire, nell'evoluzione della carriera del ricorrente, un campo per le osservazioni. Il GEPD ha accettato la proposta come soluzione temporanea e ha inoltre chiesto chiarimenti sulle difficoltà tecniche connesse al diritto di rettifica dei dati storici sulla carriera nel Sysper 2. Tanto la soluzione provvisoria quanto i chiarimenti sono in fase di elaborazione.

Reclamo contro un'indagine di un RPD

È stato ricevuto un reclamo contro un'indagine svolta da un responsabile della protezione dei dati (2006-451). L'indagine dell'RPD faceva seguito a una richiesta di accesso a un messaggio e-mail richiamato. Il ricorrente s'interrogava se l'indagine rientrasse nelle competenze dell'RPD, se la procedura da questo seguita fosse conforme alla normativa e se le misure adottate dall'RPD rispettassero i principi di proporzionalità, di buona fede e di diligenza. Dopo aver indagato i fatti in questione e chiesto ulteriori chia-

rimenti alle parti in causa, il GEPD ha concluso che l'avvio dell'indagine è da considerarsi legittimo, non solo perché l'RPD aveva potuto basare la sua azione su poteri conferitigli dall'allegato del regolamento, ma anche perché l'indagine era stata avviata in seguito a una richiesta di accesso a norma dell'articolo 13 del regolamento stesso. Tuttavia, il GEPD ha considerato il reclamo fondato, in quanto le misure adottate dall'RPD erano eccessive, dati gli interessi in gioco e la possibilità di utilizzare altri mezzi meno intrusivi. L'RPD ha chiesto una revisione, mentre si attendono le osservazioni del ricorrente.

Pubblicazione nella relazione annuale 2005

È sorto un altro reclamo nel contesto del follow-up di un caso citato nella relazione annuale 2005 (2005-190) e successivamente impugnato dal ricorrente con un ricorso al Mediatore europeo. Il ricorrente ha anche contestato la breve presentazione del suo caso nella relazione annuale 2005, dichiarandola inesatta e prematura. Il GEPD ha respinto il reclamo. Questo aspetto è attualmente all'esame del Mediatore europeo.

2.4.3. Casi inammissibili: principali motivi di inammissibilità

42 dei 52 reclami ricevuti nel 2006 sono stati dichiarati inammissibili per incompetenza del GEPD. Ciò costituisce un aumento del 100 % rispetto al 2005. La gran parte di tali reclami non riguarda il trattamento di dati personali da parte di un'istituzione o di un organismo comunitario, ma esclusivamente il trattamento a livello nazionale. In alcuni di detti reclami si chiedeva al GEPD di riesaminare una posizione adottata da un'autorità nazionale di protezione dei dati, il che esula dal suo mandato. I ricorrenti sono stati informati del fatto che la Commissione europea sarebbe competente nel caso in cui uno Stato membro non applicasse correttamente la direttiva 95/46/CE.

Tre casi riguardavano il trattamento dei dati personali di membri del personale CE, anche se il fondo dei reclami non concerneva il trattamento effettuato da un'istituzione o da un organismo. I reclami riguardavano pertanto entità dell'amministrazione UE che devono ottemperare al regolamento (CE) n. 45/2001, benché le asserite violazioni della protezione dei dati riguardassero il trattamento sul piano nazionale. Un esempio è il caso di un membro del personale che si lamentava di aver ricevuto da un partito presso l'in-

dirizzo del suo ufficio informazioni politiche relative alle elezioni nel suo Stato membro di origine. In tal caso, non si poteva escludere che l'indirizzo dell'ufficio fosse stato fornito dall'istituzione alla rappresentanza permanente dello Stato membro. Tuttavia, il reclamo riguardava il fatto che un partito politico, agendo nell'ambito del diritto nazionale, avesse utilizzato tali informazioni. Pertanto sono stati forniti gli estremi delle autorità nazionali di protezione dei dati, insieme ad una spiegazione del perché il GEPD non fosse competente a trattare tale caso.

L'alto numero di reclami inammissibili, particolarmente per quanto riguarda questioni a livello nazionale, ha indotto ad inserire nel nuovo sito web informazioni più esplicite riguardo all'ambito di competenza del GEPD. Questo punto è inoltre risultato essere pertinente per le petizioni dinanzi al Parlamento europeo su questioni inerenti alla protezione dei dati, che sono talvolta trasmesse al GEPD per osservazioni o consulenza. Se la questione riguarda esclusivamente il livello nazionale o non comporta il trattamento di dati personali da parte di un'istituzione od organismo comunitario, il GEPD non è competente in materia e può solo fornire informazioni generali che consentano alla Commissione per le petizioni di decidere la linea di condotta appropriata.

2.4.4. Collaborazione con il Mediatore europeo

Ai sensi dell'articolo 195 del trattato CE, il Mediatore europeo è abilitato a ricevere le denunce riguardanti casi di cattiva amministrazione nell'azione delle istituzioni



Peter Hustinx, P. Nikiforos Diamandouros e Joaquín Bayo Delgado, dopo la firma del memorandum d'intesa.

o degli organi comunitari. Vi è una sovrapposizione di competenze tra il Mediatore europeo e il GEPD per quanto riguarda il trattamento dei reclami, nel senso che alcuni casi di cattiva amministrazione possono riguardare il trattamento di dati personali. Pertanto, i reclami presentati al Mediatore possono implicare questioni inerenti alla protezione dei dati. Analogamente, i reclami rivolti al GEPD possono riguardare reclami che hanno già formato oggetto, integralmente o in parte, di una decisione del Mediatore.

Per evitare doppioni inutili e assicurare il più possibile un approccio coerente alle questioni inerenti alla protezione dei dati, di carattere sia generale che particolare, sollevate dai reclami, nel novembre 2006 il Mediatore europeo e il GEPD hanno firmato un memorandum d'intesa. Le due parti si impegnano segnatamente: a fornire informazioni ai denunciati in merito all'altra istituzione, quando ciò possa interessarli e agevolare il trasferimento dei reclami; ad informare l'altra istituzione dei reclami che la interessino; a non riaprire la procedura per un reclamo che sia già stato introdotto, salvo che vengano presentate nuove prove, e ad adottare un approccio coerente per quanto riguarda gli aspetti giuridici e amministrativi della protezione dei dati, promuovendo in tal modo i diritti e gli interessi dei cittadini e dei denunciati ⁽²⁶⁾.

2.4.5. Altre attività in materia di reclami

Il GEPD ha continuato a lavorare ad un manuale interno per il trattamento dei reclami, destinato al suo personale. A tempo debito saranno resi disponibili sul sito web i principali elementi della procedura ed un formulario tipo per la presentazione dei reclami, nonché informazioni sull'ammissibilità degli stessi.

Il garante aggiunto e un membro del personale hanno partecipato a un workshop sul trattamento dei reclami organizzato per le autorità nazionali responsabili della protezione dei dati, tenutosi a Madrid nel marzo 2006. Durante il workshop il garante aggiunto ha effettuato una presentazione sul controllo preventivo da parte del GEPD. Anche tre membri del personale hanno partecipato al workshop di Atene dell'ottobre 2006, effettuando una presentazione dell'indagine sulla videosorveglianza realizzata dal GEPD.

⁽²⁶⁾ Il memorandum d'intesa è consultabile sul sito http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/EDPS/PressNews/News/06-11-30_EO_EDPS_MoU_EN.pdf

2.5. Indagini

Nel corso del 2006 il GEPD ha condotto una serie di indagini in diversi settori, alcune delle quali meritano un'attenzione particolare nella presente relazione.

DG Concorrenza della Commissione europea

A seguito della lettera ricevuta da un'autorità per la protezione dei dati di uno degli Stati membri, è stata condotta un'indagine preliminare in relazione all'indagine su vasta scala effettuata dalla Commissione europea nel settore dell'elettricità (2005-2007).

La Commissione aveva inviato questionari di diversi formati a vari tipi di compagnie elettriche basate in 23 Stati membri. Poiché la lettera dell'autorità per la protezione dei dati suggeriva che venivano raccolti illegalmente dati personali nel quadro dell'indagine settoriale della Commissione, il GEPD ha svolto un'indagine preliminare: richiedendo i questionari ed analizzandoli, effettuando una visita in loco e incontrando il personale della DG Concorrenza per chiarire taluni aspetti del trattamento delle informazioni nel quadro dell'indagine della Commissione.

Sulla base delle constatazioni iniziali, il GEPD ha chiesto alla DG di provvedere affinché nell'indagine della Commissione non venissero trattati dati personali, raccomandando misure specifiche a tal fine. Nel novembre 2006 la DG Concorrenza ha presentato una relazione sull'attuazione di una serie di azioni, in linea con quanto suggerito dal GEPD, comprendente controlli particolareggiati sui dati raccolti ed informazioni specifiche per il suo personale. A seguito di tale relazione, la quale assicura che nel corso dell'indagine della Commissione sul settore dell'elettricità non sono stati né saranno trattati dati personali relativi ai consumatori di elettricità, il GEPD ha deciso in questo caso di chiudere l'indagine preliminare.

SWIFT

Nel 2006 il GEPD ha avviato un'indagine sui trasferimenti dei dati bancari dei cittadini europei alle autorità statunitensi attraverso la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication («SWIFT») (2006-357).

Dopo la divulgazione di questa notizia da parte dei media nel giugno 2006, il GEPD ha inviato una lettera alla Banca centrale europea, chiedendo informazioni sul suo ruolo quale utente nonché supervisore della SWIFT. Inoltre, il GEPD ha partecipato ad un'udienza organizzata dal Parlamento europeo ad ottobre e ha contribuito attivamente al parere adottato a novembre dal gruppo dell'articolo 29.

Ad ottobre il GEPD ha incontrato a Francoforte il presidente della Banca centrale europea, al fine di scambiare ulteriori informazioni sulla situazione relativa all'indagine del GEPD e per ottenere informazioni supplementari sul ruolo della BCE. A dicembre, dopo aver ricevuto ulteriori importanti documenti e informazioni fattuali sia dalla SWIFT che dalla BCE, il GEPD ha trasmesso il suo progetto di parere alla BCE per osservazioni.

Dopo un'attenta analisi delle osservazioni della BCE, all'inizio del 2007 il GEPD ha adottato il suo parere definitivo. Il parere tratta dei diversi ruoli svolti dalla BCE in questo caso. In quanto cliente della SWIFT, la BCE, che è responsabile congiunto del trattamento insieme alla SWIFT, dovrebbe garantire la piena ottemperanza del regolamento (CE) n. 45/2001 per quanto riguarda le sue operazioni di pagamento. In quanto supervisore, insieme alle altre banche centrali, la BCE dovrebbe adoperarsi affinché la supervisione sulla SWIFT includa la protezione dei dati e le norme in materia di riservatezza non impediscano alle competenti autorità di essere tempestivamente informate, se necessario. Infine, il GEPD ha invitato la BCE ad avvalersi del suo ruolo centrale in quanto responsabile a livello decisionale al fine di assicurare che i sistemi di pagamento europei ottemperino alla normativa europea in materia di protezione dei dati.

Nel corso del 2007 il GEPD seguirà attentamente gli sviluppi di questo caso al fine di assicurare che le operazioni di pagamento delle istituzioni comunitarie vengano svolte nel pieno rispetto del regolamento sulla protezione dei dati. In una prospettiva più ampia, il GEPD, in cooperazione con altre autorità nazionali di protezione dei dati, continuerà a far uso del suo ruolo consultivo al fine di assicurare che l'architettura dei sistemi di pagamento europei non pregiudichi il rispetto della vita privata dei clienti delle banche dell'UE.

Altre indagini

Come menzionato al punto 2.4.2, il garante aggiunto ed un membro della sua squadra hanno inoltre svolto un'indagine nel quadro di un reclamo contro la Corte dei conti (2006-239). Tale visita in loco ha consentito al garante aggiunto di aver accesso al rapporto completo, accesso che era stato in parte negato al denunciante.

È stata inoltre effettuata una visita in loco della sala di controllo della videosorveglianza del Parlamento europeo nel quadro del reclamo sulla videosorveglianza contro il Parlamento europeo (2006-185).

Il GEPD sta lavorando alla stesura del regolamento interno previsto dall'articolo 46, lettera k), del regolamento (CE) n. 45/2001. Esso comprenderà alcune disposizioni sulle indagini e sarà adottato tra breve.

Il GEPD sta inoltre elaborando una politica in materia di ispezioni al fine di stabilire un quadro e una metodologia per le stesse. Quale contributo per tale lavoro, sono state raccolte informazioni sulle norme esistenti in materia di ispezioni dalle autorità nazionali in materia di protezione dei dati e da altre istituzioni dell'UE. La politica in materia di ispezioni del GEPD si focalizzerà inizialmente sull'ottemperanza, entro la primavera 2007, per quanto riguarda la designazione di un RPD nelle istituzioni e negli organismi comunitari, nonché sulla notificazione per controllo preventivo. In seguito, la politica sarà ampliata al controllo della piena osservanza del regolamento (CE) n. 45/2001.

2.6. Misure amministrative

Il regolamento prevede il diritto del GEPD di essere informato delle misure amministrative che riguardano il trattamento dei dati personali. Il GEPD può emettere il suo parere, rispondendo a una richiesta di una istituzione o di un organismo ovvero di propria iniziativa. L'articolo 46, lettera d), rafforza tale mandato per quanto riguarda le modalità di esecuzione del regolamento e in particolare quelle relative ai responsabili della protezione dei dati (articolo 24, paragrafo 8).

Di propria iniziativa, come previsto nella relazione annuale 2005, il GEPD ha avviato un'indagine sulle pratiche attuali relative ai fascicoli personali dei dipendenti delle istituzioni e degli organismi. Sulla base dei risultati di quest'ultima e di quelli dell'analisi di controlli preventivi su questioni connesse, è in corso di elaborazione un documento contenente orientamenti in materia. Allo stesso tempo, il problema specifico della conservazione dei dati sulle misure disciplinari è stato esaminato nel contesto delle attuali disposizioni dello statuto dei funzionari e sono in corso di stesura alcuni suggerimenti su una prassi generale.

Come previsto anche nella relazione dell'anno scorso, si è discusso dei trasferimenti di dati a paesi terzi e organizzazioni internazionali, segnatamente da parte dell'OLAF, ed è stato elaborato un documento preliminare. Si è tenuto conto sia della necessità di un approccio strutturale, con un'interpretazione pragmatica dell'articolo 9, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 45/2001 e l'uso di memorandum d'intesa, sia del ricorso inevitabile alle eccezioni di cui all'articolo 9, paragrafo 6, eventualmente con delle salvaguardie.

Come indicato al precedente punto 2.4.2, un reclamo è all'origine dell'avvio di un'indagine sulla videosorveglianza nelle istituzioni e negli organismi europei. Dopo aver ricevuto informazioni dai loro RPD, si stanno ora raccogliendo informazioni sulle migliori pratiche dalle autorità nazionali di controllo. Con tutto questo materiale verranno elaborati orientamenti sull'uso della videosorveglianza.

Quanto alle consulenze su richiesta, nel corso del 2006 la BCE ha trasmesso per parere il suo progetto di norme di attuazione del regolamento (2006-541). Il GEPD ha raccomandato di apportare un valore aggiunto al testo del regolamento stesso, descrivendo nei particolari i poteri e i compiti dell'RPD, l'esercizio dei diritti delle persone interessate, le notifiche ecc. Ha accolto favorevolmente la consultazione del GEPD preliminare alla valutazione dell'RPD e ha suggerito di includere anche l'RPD aggiunto.

Molte altre misure amministrative sono state oggetto di consultazione e di osservazioni da parte del GEPD.

Un caso molto significativo è stata la consultazione da parte della presidenza del collegio dei capi dell'amministrazione su un progetto di nota relativa al periodo di conservazione dei dati medici (2006-532).

Il GEPD ha formulato un parere all'inizio del 2007, sottolineando la necessità di fissare un termine generale massimo piuttosto che uno minimo e di stabilire diversi periodi più brevi per i casi specifici, fatte salve alcune eccezioni per cui si eccede il periodo massimo di 30 anni (asbestosi ecc.).

L'RPD della Commissione ha chiesto una consulenza sull'applicabilità dell'articolo 9 del regolamento (trasferimento dei dati personali a paesi ed organizzazioni non comunitari) (2006-403) a seguito della causa Lindqvist⁽²⁷⁾. Il GEPD è del parere che l'articolo 9 non si applichi alla pubblicazione dei dati personali attraverso Internet da parte delle istituzioni e degli organismi europei, ma le restanti disposizioni del regolamento sono invece applicabili, impedendo che Internet diventi un modo per eludere i principi della protezione dei dati nel quadro del trasferimento dei dati personali.

Lo stesso RPD ha chiesto un parere sull'applicabilità del regolamento alle attività previste dal trattato Euratom (2006-311). La risposta è stata affermativa.

L'RPD del Parlamento europeo ha chiesto consulenza sull'uso della videosorveglianza per scopi diversi dalla sicurezza e senza registrazione (2006-490 e 2006-510). La conclusione è stata che il regolamento si applica purché vengano trattati dati personali (ad esempio immagini di persone identificate o identificabili). Sono stati forniti alcuni orientamenti sulle migliori pratiche.

L'RPD della Corte dei conti ha chiesto consulenza sul modo migliore per ottemperare all'articolo 13 del regolamento (diritto di accesso) per quanto riguarda le persone interessate i cui dati sono stati raccolti dalla Corte ma non sono oggetto di una reale verifica in quanto non sono stati scelti a caso per tale operazione (2006-341). È stata consigliata una soluzione pratica, pur nel rispetto del regolamento.

L'RPD della Corte di giustizia delle Comunità europee ha chiesto il parere del GEPD sulla sua analisi concernente la pubblicazione su Intranet degli elenchi di riserva degli agenti contrattuali (2006-122). Sono state confermate, tra l'altro, le sue conclusioni sulla necessità di fornire informazioni proattive e sul diritto di opposizione.

⁽²⁷⁾ Sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 6 novembre 2003 (C-101/01).

L'RPD del Consiglio ha consultato il GEPD sul trattamento dei dati personali dei partecipanti ai gruppi di lavoro del Consiglio. (2006-125). Sono state fatte alcune raccomandazioni sulle informazioni e sulla conservazione dei dati.

Una serie di altri temi sono stati oggetto di consultazione da parte di quest'ultimo o di altri RPD, come per esempio l'accesso ai dati informatici, la revoca del consenso, i soggetti interessati nelle indagini su casi di molestie, l'archiviazione della posta elettronica ecc.

2.7. Accesso del pubblico ai documenti e protezione dei dati

Il documento di base sull'accesso del pubblico ai documenti e sulla protezione dei dati, pubblicato nel luglio 2005, ha ricevuto un vasto sostegno tra le istituzioni e gli organismi abitualmente soggetti ai regolamenti (CE) n. 1049/2001 e (CE) n. 45/2001. La Commissione europea ha una diversa interpretazione della disposizione chiave [l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento 1049/2001] e pertanto non fa uso dei risultati del documento nelle sue attività quotidiane.

La principale conclusione del documento è che non si può opporre un rifiuto automatico alle richieste di divulgazione di documenti in possesso dell'amministrazione UE solo perché essi contengono dati personali. L'eccezione⁽²⁸⁾ prevista dall'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento relativo all'accesso del pubblico ai documenti stabilisce che, affinché la divulgazione sia rifiutata, essa deve arrecare pregiudizio alla vita privata di una persona. Esortando ad un esame pratico ed individuale dei singoli casi, il documento colloca in un quadro più preciso l'eccezione attentamente formulata, sostenendo che per rifiutare l'accesso del pubblico a un documento devono essere soddisfatti i seguenti criteri:

1. deve essere in gioco la vita privata dell'interessato;
2. l'accesso del pubblico deve arrecare un serio pregiudizio all'interessato;
3. l'accesso del pubblico non è consentito dalla legislazione sulla protezione dei dati.

⁽²⁸⁾ Le istituzioni rifiutano l'accesso a un documento la cui divulgazione «arrecherebbe pregiudizio alla tutela di quanto segue: [...] la vita privata e l'integrità dell'individuo, in particolare in conformità con la legislazione comunitaria sulla protezione dei dati personali».

Dopo essere intervenuto in una causa pertinente dinanzi al Tribunale di primo grado (causa T-194/04, Bavarian Lager contro Commissione)⁽²⁹⁾, a settembre il GEPD ha partecipato all'udienza dinanzi al Tribunale. La causa risale al 1996, quando la Commissione europea svolse una riunione in cui si discusse delle condizioni per l'importazione della birra nel Regno Unito. Un'impresa che voleva vendere birra tedesca nel Regno Unito aveva chiesto di accedere all'elenco dei partecipanti alla riunione. L'accesso era stato rifiutato dalla Commissione, che per la mancata divulgazione si era basata esclusivamente sulla normativa in materia di protezione dei dati.

L'udienza del Tribunale ha offerto al GEPD una buona opportunità per spiegare e presentare le conclusioni del documento, vale a dire che i documenti che contengono dati personali possono essere resi accessibili al pubblico a meno che arrechino un serio pregiudizio alla vita privata delle persone. Poiché la normativa in materia di protezione dei dati non implica l'esistenza di un diritto generale a partecipare anonimamente alle attività della Commissione, il GEPD è intervenuto a sostegno del richiedente. Sottolineando che la trasparenza e la protezione dei dati sono due diritti fondamentali, posti sullo stesso piano, il GEPD ha chiesto al Tribunale di annullare il rifiuto della Commissione di divulgare completamente l'elenco dei partecipanti. Il Tribunale non ha ancora pronunciato la sentenza.

Le ulteriori attività del GEPD in questo settore comprendono:

- consulenze al Mediatore europeo nei reclami in materia;
- realizzazione di un'analisi per il segretariato del gruppo dell'articolo 29 riguardo alla possibilità di divulgare informazioni relative ai beneficiari del Fondo per la pesca;
- trattamento di un reclamo relativo alla possibilità di divulgare gli indirizzi privati dei lobbisti accreditati presso il Parlamento europeo (cfr. anche punto 2.4.2).

2.8. Sorveglianza elettronica

L'uso degli strumenti di comunicazione elettronica all'interno delle istituzioni e degli organismi dell'UE genera dati personali, la cui elaborazione comporta

⁽²⁹⁾ Il GEPD è inoltre intervenuto in altre due cause dinanzi al Tribunale di primo grado in cui sono state sollevate le stesse questioni (cause T-170/03 e T-161/04). Tali cause non hanno ancora raggiunto la fase dibattimentale.

l'applicazione del regolamento (CE) n. 45/2001. Alla fine del 2004, il GEPD ha iniziato a occuparsi di elaborazione dei dati generati dall'uso delle comunicazioni elettroniche (telefono, posta elettronica, telefonia mobile, Internet ecc.) presso le istituzioni e gli organismi dell'UE. Un progetto di documento sulla «sorveglianza elettronica», relativo all'uso e alla sorveglianza delle reti di comunicazione è stato distribuito nel marzo 2006 agli RPD, al fine di raccoglierne le osservazioni e le reazioni.


Per verificare i principi guida del documento, nel giugno 2006 il GEPD ha organizzato un workshop. Hanno partecipato oltre 50 rappresentanti dell'amministrazione dell'UE, dagli RPD ai coordinatori della protezione dei dati, al personale informatico e ai comitati del personale. Dopo la presentazione generale delle principali conclusioni del documento, il GEPD le ha verificate, insieme a una serie di orientamenti, confrontandole con scenari concreti. I partecipanti hanno lavorato su temi quale la conservazione dei dati relativi al traffico ai fini del bilancio, la lettura della posta elettronica del personale durante la sua assenza e il controllo da parte del datore di lavoro della politica dell'uso equo.

Sulla scorta dei risultati del workshop e delle osservazioni che vi hanno fatto seguito è stato predisposto il documento finale, pronto per essere pubblicato all'inizio del 2007.

2.9. Eurodac

L'Eurodac è una grande base di dati in cui sono registrate le impronte digitali dei richiedenti asilo e degli immigranti clandestini sorpresi nel territorio dell'UE. La base di dati contribuisce all'efficace applicazione della convenzione di Dublino in merito al trattamento delle domande d'asilo. Il GEPD è l'autorità competente che controlla le attività dell'unità centrale dell'Eurodac. Un altro aspetto essenziale del ruolo di supervisione del GEPD è la cooperazione con le autorità nazionali di controllo al fine di:

- esaminare i problemi di attuazione connessi al funzionamento dell'Eurodac;
- esaminare le eventuali difficoltà incontrate dalle autorità nazionali di controllo durante le verifiche; e
- elaborare raccomandazioni per trovare soluzioni comuni ai problemi esistenti.



Il sistema Eurodac contiene più di 250 000 impronte digitali.

Alla luce di tali responsabilità, hanno avuto luogo riunioni periodiche e contatti informali tra il GEPD e i servizi della Commissione per discutere diversi aspetti delle funzioni di controllo del GEPD. Tali contatti hanno riguardato in particolare l'ispezione dell'Eurodac realizzata dal GEPD e la preoccupazione circa il numero elevato di «ricerche speciali» effettuate nel sistema ⁽³⁰⁾. Anche la Commissione e il Parlamento europeo hanno espresso l'auspicio che venga chiarito questo punto. Uno dei principali obiettivi della cooperazione con le autorità nazionali per la protezione dei dati è stato quello di svolgere indagini e, se necessario, correggere la situazione.

⁽³⁰⁾ Rispecchiando la normativa in materia di protezione dei dati al fine di salvaguardare i diritti della persona interessata di avere accesso ai propri dati, l'articolo 18, paragrafo 2, del regolamento Eurodac prevede la possibilità di condurre «ricerche speciali» su richiesta della persona interessata i cui dati sono memorizzati nella base di dati centrale. Questa categoria di operazioni è stata utilizzata diffusamente da alcuni Stati; le cifre riscontrate non corrispondono all'effettivo numero di richieste di accesso fatte dai singoli. Ciò ha sollevato la questione del loro uso reale.

Il GEPD ha inoltre tenuto conto della relazione annuale pubblicata dalla Commissione sul funzionamento dell'Eurodac ⁽³¹⁾ e delle statistiche pubblicate dalla Commissione relativamente all'uso del sistema.

Controllo dell'unità centrale

Nel 2005 il GEPD ha realizzato un'ispezione sulla situazione della sicurezza e della protezione dei dati presso l'unità centrale dell'Eurodac. Il GEPD ha ispezionato le strutture Eurodac (unità centrale e sistema di continuità operativa) e ha sottoposto una serie di quesiti. Nella sua relazione, pubblicata nel febbraio 2006 ⁽³²⁾, il GEPD ha fatto una serie di raccomandazioni allo scopo di migliorare il sistema.

La seconda fase della supervisione dell'Eurodac, un controllo di sicurezza approfondito, è iniziata alla fine del settembre 2006. Essa mira a valutare l'efficienza delle misure attuate in materia di sicurezza e protezione dei dati. In applicazione del regolamento (CE) n. 2004/46, il GEPD ha chiesto all'ENISA (Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione) di instaurare contatti con gli esperti nazionali negli Stati membri e di fornire consulenza sulla metodologia dei controlli di sicurezza. È stata costituita una squadra di controllo, composta dal GEPD e da esperti tedeschi e francesi. Sulla scorta di una presentazione particolareggiata ed interattiva del sistema e della situazione fornita dall'help desk dell'Eurodac, la squadra di controllo ha adottato la metodologia «TI-Grundschutz» (protezione informatica di base) elaborata dal BSI ⁽³³⁾ (Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik — Ufficio federale per la sicurezza in materia di tecnologia dell'informazione) al fine di effettuare tale controllo in base al mandato del GEPD. La relazione finale relativa al controllo è attesa per la primavera 2007.

Cooperazione con le autorità nazionali di controllo

Il GEPD e le autorità nazionali di protezione dei dati si sono già incontrati nel 2005 per stabilire un primo approccio coordinato in materia di supervisione: alcune questioni specifiche saranno investigate

a livello nazionale (tra queste, le «ricerche speciali») e il risultato di tali indagini sarà presentato in una relazione comune. Tali indagini nazionali sono state condotte nel corso del 2006 nella maggior parte dei paesi che partecipano al sistema Eurodac.

Il 28 giugno 2006 il GEPD ha organizzato una seconda riunione di coordinamento per le autorità nazionali di protezione dei dati riguardo al controllo congiunto dell'Eurodac. Erano presenti rappresentanti delle autorità di protezione dei dati di tutti gli Stati membri (e anche dell'Islanda e della Norvegia) che partecipano al sistema, nonché osservatori della Svizzera. Il GEPD ha delineato il quadro della situazione per quanto riguarda il controllo dell'Eurodac dal punto di vista delle varie parti interessate. Nel sottolineare che diverse istituzioni stanno esaminando le cosiddette «ricerche speciali», il GEPD ha inoltre indicato che nel prossimo futuro è previsto un riesame del regolamento Eurodac. Se necessario, il gruppo potrebbe presentare modifiche del regolamento. Il GEPD ha presentato i risultati della prima ispezione dell'unità centrale dell'Eurodac e ha annunciato che seguirà un controllo più esteso dell'Unità centrale.

Si è discusso delle indagini nazionali avviate dopo la prima riunione di coordinamento, e sono stati condivisi alcuni risultati molto interessanti. Il personale del GEPD ha altresì avuto contatti bilaterali con varie autorità nazionali di protezione dei dati, per fornire consulenza nelle indagini nazionali o per trattare della situazione specifica di diversi partecipanti (nuovi membri, membri o osservatori con status speciale quali la Norvegia o la Svizzera)

Cosa attendersi nel 2007?

Il 2007 dovrebbe vedere il completamento di diverse attività in entrambi i settori del controllo. Devono essere completati il controllo di sicurezza e la relazione finale sulla supervisione nazionale coordinata. Ciò dovrebbe coincidere con la valutazione generale del sistema di Dublino, ivi compreso l'Eurodac, che la Commissione deve elaborare nel contesto della prima fase della politica europea in materia di asilo. Gli aspetti della protezione dei dati contemplati dal controllo del GEPD dovrebbero contribuire alla valutazione del valore aggiunto fornito dall'Eurodac, assicurando al tempo stesso che la protezione dei dati rimanga una priorità sull'agenda delle diverse parti interessate.

⁽³¹⁾ Documento di lavoro dei servizi della Commissione: Terza relazione annuale al Consiglio e al Parlamento europeo sull'attività dell'unità centrale dell'Eurodac, SEC(2006) 1170.

⁽³²⁾ Rapporto d'ispezione del Garante europeo della protezione dei dati sull'unità centrale dell'Eurodac, Bruxelles, 27 febbraio 2006.

⁽³³⁾ <http://www.bsi.de/>

3. Consultazione

3.1. Introduzione

Il 2006 è stato il secondo anno completo di lavoro per il GEPD, anche in qualità di consulente delle istituzioni comunitarie sulle proposte legislative (e sui documenti connessi). È stato un anno importante durante il quale il GEPD ha assistito ad un aumento delle sue attività e ha accresciuto e migliorato ulteriormente il suo rendimento. Lo si è constatato in tre settori principali.

La politica di consultazione è stata ulteriormente sviluppata. In dicembre è stato pubblicato sul sito web un inventario delle intenzioni per il 2007. Consiste in una parte introduttiva comprendente un'analisi succinta delle tendenze e dei rischi più importanti e le priorità per il 2007. Contiene inoltre un allegato recante le proposte più importanti della Commissione europea che sono state adottate o che sono programmate e che richiedono (eventualmente) una reazione da parte del GEPD.

I pareri resi sono aumentati di numero e ora coprono anche una varietà ancor più ampia di tematiche. Il GEPD ha espresso undici pareri nel 2006. È quasi il doppio rispetto ai pareri resi nell'anno precedente. Questi pareri rispecchiano anche gli argomenti rilevanti all'ordine del giorno della Commissione, del Parlamento europeo e del Consiglio. Il GEPD ha presentato pareri sullo scambio di informazioni in virtù del principio di disponibilità, nel settore dei visti [compreso l'accesso al sistema d'informazione visti (VIS) su vasta scala], dei passaporti e delle istruzioni consolari e in campo finanziario.

In molte occasioni il GEPD si è servito di altri strumenti per intervenire in questioni esterne connesse con il suo lavoro. Trattasi, fra l'altro, del concetto di interoperabilità, degli sviluppi concernenti il trasferimento

dei dati relativi ai passeggeri in seguito alla sentenza PNR della Corte di giustizia delle Comunità europee⁽³⁴⁾, della conservazione dei dati relativi al traffico, della messa a punto del quadro giuridico per la seconda generazione del sistema d'informazione Schengen e delle consultazioni in sede di Consiglio sulla proposta di decisione quadro sulla protezione dei dati personali nell'ambito del terzo pilastro.

Infine, il presente capitolo non ricorderà solo le attività svolte nel 2006 ma guarderà anche al futuro. Descriverà le conseguenze per il GEPD dei nuovi progressi tecnologici e dei nuovi sviluppi in campo politico e legislativo.

3.2. Politica di consultazione

3.2.1. Attuazione della politica di consultazione

Il documento orientativo «Il GEPD in quanto consulente delle istituzioni comunitarie sulle proposte legislative e sui documenti connessi»⁽³⁵⁾ illustra per sommi capi il modo in cui il GEPD intende adempiere alle funzioni conferitegli conformemente all'articolo 28, paragrafo 2 e all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 45/2001.

L'attuazione del documento orientativo nel corso del 2006 si articola essenzialmente intorno ai contributi forniti, ossia i pareri citati al punto 3.3 e le altre attività indicate al punto 3.4. L'inventario menzionato al punto 3.2.2 è stato un importante passo avanti.

⁽³⁴⁾ Sentenza della Corte del 30 maggio 2006, cause riunite C-317/04 e C-318/04, Parlamento europeo contro Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee, Racc. pag. I-4721.

⁽³⁵⁾ Pubblicato nel marzo 2005; consultabile all'indirizzo <http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/lang/en/pid/21>

Oltre a ciò:

- i servizi della Commissione europea consultano di norma il GEPD prima che la Commissione adotti formalmente una proposta, molto spesso parallelamente alla consultazione interna interservizi che si svolge in seno alla stessa. In questa fase il GEPD esprime osservazioni informali;
- il GEPD avvia inoltre contatti informali con il Consiglio, attraverso la presidenza e il segretario generale. In molte occasioni, il GEPD ha chiarito e discusso i suoi pareri su una proposta legislativa nell'ambito dei gruppi competenti del Consiglio;
- le stesse attività si svolgono presso la commissione LIBE e altre commissioni del Parlamento europeo che si occupano della proposta legislativa. Il GEPD ha proceduto a contatti informali con il Parlamento europeo — a livello sia di membri che di segretario — e si è reso disponibile anche per discussioni più generali in occasione, ad esempio, di udienze pubbliche;
- la funzione consultiva del GEPD diventa sempre più ovvia per le istituzioni. Il GEPD si rallegra, in particolare, del fatto che sia ormai una consuetudine per la Commissione citare nel preambolo delle sue proposte la consultazione del GEPD, aumentandone la visibilità per il pubblico;
- è stata prestata particolare attenzione al modo di consigliare la Commissione nel caso in cui essa non adotti una proposta (al Consiglio e/o al Parlamento europeo) ma decida per conto suo. Trattasi del caso in cui la Commissione adotta norme di attuazione (con o senza procedura di comitato), decide che un paese terzo garantisce un livello di protezione adeguato in conformità dell'articolo 25, paragrafo 6,

della direttiva 95/46/CE o presenta una comunicazione. In questi casi, un parere formale espresso dopo l'adozione da parte della Commissione non può incidere sul testo dello strumento.

3.2.2. Inventario

Costituiscono una parte importante del metodo di lavoro descritto nel documento orientativo la selezione e la pianificazione (compreso il relativo esame regolare) necessarie per essere un consulente efficace. La relazione annuale del GEPD per il 2005 ha annunciato la definizione di priorità per gli anni a venire, in collegamento con le priorità stabilite dalla Commissione per il 2006.

Ciò è stato fatto al momento dell'elaborazione e della pubblicazione sul sito web del primo inventario nel dicembre 2006.

L'inventario sarà pubblicato ogni anno a dicembre e farà parte del ciclo annuale dei lavori. Una volta all'anno il GEPD riferisce retrospettivamente sulle sue attività nella relazione annuale; sempre una volta all'anno riporta le sue intenzioni nell'inventario. Le fonti principali dell'inventario sono il programma di lavoro della Commissione — pubblicato in genere ad ottobre di ogni anno — e vari documenti di programmazione correlati della Commissione. L'inventario per il 2007 è stato preparato in stretta cooperazione con soggetti interessati presso la Commissione.

Tale inventario ha trovato inoltre ampia giustificazione nella necessità di estendere la portata delle attività consultive del GEPD, che fino all'estate 2006 erano incentrate soprattutto su documenti legislativi connessi allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, elaborati nell'ambito della Commissione dalla DG Giustizia, libertà e sicurezza. L'elaborazione dell'inventario è stata l'occasione per intensificare le relazioni con il segretario generale della Commissione, la DG Società dell'informazione e media (INFSO) e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e per instaurare relazioni con la DG Occupazione, affari sociali e pari opportunità (EMPL) e la DG Salute e tutela dei consumatori (SANCO). Tutte queste entità sono state associate alla preparazione dell'inventario.



Peter Hustinx in un incontro col personale.

L'allegato dell'inventario, in cui sono elencate le proposte più importanti della Commissione che richiedono (eventualmente) una reazione da parte del GEPD, comprende:

- 16 argomenti con priorità elevata sui quali il GEPD formulerà un parere. Altri 20 argomenti sono indicati con una priorità meno elevata e il GEPD può formulare un parere o reagire in un altro modo;
- 17 proposte legislative in senso stretto, 19 documenti connessi (quali comunicazioni della Commissione europea) ⁽³⁶⁾;
- 11 (serie di) documenti già adottati dalla Commissione, mentre il resto è citato in vari elenchi di programmazione.

3.3. Pareri su proposte legislative

3.3.1. Osservazioni generali

Come nel 2005, le proposte nel settore dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia — concernenti sia la libera circolazione delle persone e l'immigrazione (primo pilastro), sia la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale (terzo pilastro) — hanno dato luogo a numerosi interventi da parte del GEPD. Il GEPD ha pubblicato inoltre un secondo parere sulla proposta di decisione quadro del Consiglio relativa alla protezione dei dati personali trattati nell'ambito del terzo pilastro, inteso a costituire una nuova e necessaria componente della protezione dei dati a livello dell'UE. Fra le altre importanti proposte a carattere più fondamentale cui il GEPD ha reagito ve n'è una relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario e un'altra sullo scambio di informazioni in virtù del principio di disponibilità.

Inoltre, il GEPD ha esaminato proposte sulle carte d'identità e i documenti di viaggio. Le proposte relative al lasciapassare comunitario (passaporto diplomatico nei paesi terzi utilizzato dal personale e dai membri delle istituzioni nell'esercizio delle loro mansioni), al modello uniforme per i permessi di soggiorno per i cittadini di paesi terzi e alla modifica dell'Istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria sono state l'occasione per il GEPD di mettere in evidenza la necessità di applicare garanzie specifiche al trattamento dei dati biometrici.

⁽³⁶⁾ Gli argomenti sono di competenza di 10 direzioni generali diverse o analoghe entità nell'ambito della Commissione.

Il GEPD ha inoltre formulato pareri in campo finanziario di frodi e altre attività illecite che interessano il bilancio comunitario. Ha espresso due pareri sulla frode e su altre attività illecite: uno sulle indagini svolte dall'OLAF e l'altro sulla reciproca assistenza amministrativa per la tutela degli interessi finanziari della Comunità contro la frode e ogni altra attività illecita. Il GEPD ha reagito inoltre sulle proposte di modifica del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e delle relative modalità di esecuzione.

Infine, ha formulato un parere sulla proposta relativa all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari.

3.3.2. Questioni orizzontali

Da una panoramica degli undici pareri espressi si desume quanto segue: quattro pareri vertono su proposte del terzo pilastro, tre pareri rientrano nell'ambito del titolo IV del trattato CE (due nel settore della politica comune in materia di visti e uno nel settore della cooperazione in materia civile) e tre pareri riguardano questioni che esulano dallo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Nella maggior parte dei casi, il GEPD ha appoggiato le proposte chiedendo tuttavia garanzie specifiche supplementari in materia di protezione dei dati.

L'ordine delle proposte è fonte di grande preoccupazione nell'ambito del terzo pilastro. Il GEPD è contrario all'adozione di atti legislativi che favoriscono lo scambio di dati prima che sia garantito un adeguato livello di protezione dei dati. Questo ordine andrebbe invertito. Un quadro giuridico per la protezione dei dati è una condizione sine qua non per lo scambio di dati personali da parte delle autorità incaricate dell'applicazione della legge, come prescritto dall'articolo 30, paragrafo 1, lettera b), del trattato UE e riconosciuto in numerosi documenti programmatici dell'UE. Le azioni comuni sulla raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi e lo scambio delle pertinenti informazioni sono soggette ad opportune disposizioni sulla protezione dei dati personali. Tuttavia, la prassi legislativa non risponde a questo requisito.

In varie occasioni, il GEPD ha affrontato la questione dei dati biometrici introdotta in specifiche proposte della Commissione. Denominatore comune di questi interventi è la necessità, sottolineata dal GEPD,

di corredare l'introduzione e il trattamento dei dati biometrici di garanzie particolarmente solide e coerenti. I dati biometrici sono altamente sensibili e la loro utilizzazione comporta particolari rischi che vanno mitigati. Considerate le loro caratteristiche specifiche, il GEPD ha sottolineato l'importanza di applicare al trattamento di dati biometrici tutte le necessarie salvaguardie. L'introduzione di obblighi per la loro utilizzazione dovrebbe intervenire soltanto dopo un'approfondita valutazione dei rischi e seguire una procedura che consenta un totale controllo democratico. Tale impostazione, sviluppata nel parere sulle proposte relative al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II), dovrebbe applicarsi a qualsiasi sistema che si avvalga della biometria riguardante proposte sui permessi di soggiorno, sul lasciapassare comunitario o sui visti per le rappresentanze diplomatiche.

Un altro tema importante esaminato nei pareri del GEPD nel 2006 riguarda le banche dati, per quanto riguarda in particolare la loro creazione e il relativo accesso da parte di varie autorità per fini specifici. Oggigiorno, le banche dati centrali e i sistemi su vasta scala vengono usati sempre più diffusamente. Nel 2005 il GEPD ha esaminato le conseguenze giuridiche riconducibili allo sviluppo di vari sistemi informatici su vasta scala, proseguendo questa attività nel 2006. È giunto alla conclusione che la necessità di tali banche dati deve essere adeguatamente ed accuratamente valutata caso per caso. Inoltre, una volta istituite, queste banche dati richiedono l'applicazione di specifiche garanzie in materia di protezione dei dati. Gli obblighi giuridici che conducono alla creazione di consistenti banche dati comportano particolari rischi per la persona cui si riferiscono i dati, tra cui quelli derivanti da un uso illecito dei medesimi. Il livello di protezione dei dati deve essere equivalente, a prescindere dal tipo di autorità che consulta le banche dati.

IL GEPD ha espresso più volte preoccupazione per la carenza di garanzie applicate allo scambio di dati personali con i paesi terzi. Varie proposte contengono disposizioni che disciplinano tali scambi e il GEPD ha sottolineato che dovrebbero essere istituiti meccanismi che assicurino norme comuni e decisioni coordinate sull'adeguatezza. Gli scambi con i paesi terzi dovrebbero essere ammessi soltanto se garantiscono un livello

adeguato di protezione dei dati personali o se i trasferimenti ricadono in una delle deroghe previste dalla direttiva 95/46/CE.

Infine, un'altra tematica orizzontale importante è quella relativa alla qualità dei dati. Occorre un livello elevato di accuratezza dei dati per evitare ambiguità riguardo al contenuto delle informazioni trattate. È pertanto importante assicurare che l'accuratezza sia verificata regolarmente e adeguatamente. Inoltre, un livello elevato di qualità dei dati non solo costituisce una garanzia fondamentale per la persona cui i dati si riferiscono ma favorisce anche un uso efficace da parte degli addetti al trattamento dei dati.



Parte dell'unità politica finalizza il lavoro su un parere legislativo.

3.3.3. Singoli pareri ⁽³⁷⁾

Accesso al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità competenti in materia di sicurezza interna

Il parere del 20 gennaio 2006 è stato formulato in reazione alla proposta di decisione del Consiglio relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità degli Stati membri competenti in materia di sicurezza interna e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di atti terroristici e di altre gravi forme di criminalità.

Il VIS è sviluppato in previsione dell'attuazione della politica europea in materia di visti. La proposta fa direttamente seguito all'istituzione del VIS, su cui il GEPD ha formulato un parere il 23 marzo 2005. In tale parere l'ipotesi di un accesso a vari sistemi d'infor-

⁽³⁷⁾ Cfr. l'elenco di pareri su proposte legislative nell'allegato G.

mazione e d'identificazione su vasta scala da parte delle autorità incaricate dell'applicazione della legge era già stata presa in considerazione. Nel successivo parere, il GEPD ha sostenuto l'idea che l'accesso al VIS da parte delle autorità incaricate dell'applicazione della legge può essere accordato solo in circostanze specifiche, previa valutazione caso per caso della necessità e proporzionalità. Deve essere accompagnato da rigorose garanzie. In altri termini, la consultazione da parte delle autorità incaricate dell'applicazione della legge deve essere limitata a casi specifici attraverso mezzi tecnici e giuridici adeguati.

Il parere ha rilevato che nello strumento proposto è stata prestata grande attenzione alla protezione dei dati, in particolare limitando l'accesso a casi specifici e unicamente nel quadro della lotta contro gravi forme di criminalità. Tuttavia, il GEPD ha sottolineato anche che, per accordare l'accesso alle autorità del terzo pilastro, il regolamento di base sul VIS, che è uno strumento del primo pilastro, dovrebbe contenere una clausola passerella. Infine, il GEPD ha sottolineato che dovrebbe essere garantito un approccio coordinato in materia di controllo, anche in ordine all'accesso al VIS.

Scambio di informazioni in virtù del principio di disponibilità

Il principio di disponibilità, introdotto dal programma dell'Aia nel 2004, stabilisce che le informazioni disponibili per le autorità incaricate dell'applicazione della legge in uno Stato membro devono essere a disposizione anche delle autorità omologhe in altri Stati membri. È uno strumento importante per lo sviluppo di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, senza frontiere interne. Il principio solleva una serie di questioni inerenti alla protezione dei dati, specie a motivo della sensibilità dei dati stessi e del limitato controllo dell'uso delle informazioni.

La proposta di decisione quadro del Consiglio converte il principio in uno strumento legislativo. Nel parere espresso il 28 febbraio 2006, il GEPD esamina la proposta anche alla luce di altri strumenti relativi allo scambio di informazioni nell'ambito della lotta contro gravi forme di criminalità (come la convenzione di Prüm, firmata nel maggio del 2005 da sette Stati membri). Il GEPD ha colto l'occasione per esporre alcune opinioni generali nel dibattito in corso.

La proposta affronta questioni quali la disponibilità per le autorità di polizia in altri Stati membri di informazioni che non sempre sono a disposizione delle autorità di polizia nello Stato membro d'origine (come i dati telefonici o le informazioni relative all'immatricolazione dei veicoli), le condizioni per la creazione di un sistema di dati di indice e l'uso di profili di DNA per lo scambio di informazioni. Nel suo parere il GEPD appoggia un approccio graduale applicato a un solo tipo di dati (e non sei come proposto dalla Commissione), l'accesso indiretto (dati di indice delle informazioni non accessibili online) e un sistema «hit/no hit» che consentirebbe un maggiore controllo dello scambio di informazioni rispetto al sistema basato sull'accesso diretto. È essenziale che il principio di disponibilità sia integrato da opportune norme in materia di protezione dei dati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia ⁽³⁸⁾.

Obbligazioni alimentari

Il 15 maggio 2006 il GEPD ha formulato un parere sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari. La proposta affronta una realtà complessa, quella dei crediti alimentari che possono essere versati ai figli, ai coniugi divorziati, ai genitori ecc. Le persone interessate possono vivere o possedere beni in Stati membri diversi.

Il GEPD si compiace della proposta e riconosce l'importanza di facilitare il recupero di crediti alimentari transfrontalieri all'interno dell'UE. Nel contempo tuttavia è necessario che siano rispettati i principi della protezione dei dati, quali la limitazione delle finalità, la necessità e la proporzionalità dei dati sottoposti a trattamento, le restrizioni all'uso di categorie speciali di dati, i periodi di conservazione e le informazioni comunicate al creditore e al debitore. La principale preoccupazione del GEPD è il principio fondamentale secondo il quale i dati raccolti per una finalità specifica non devono essere usati per altre finalità, conseguenza che deriverebbe dalla proposta. Una deroga a tale principio è ammissibile soltanto se è proporzionata, necessaria, stabilita dalla legge e prevedibile. Al riguardo, la proposta dovrebbe prevedere obblighi giuridici espliciti e palesi.

⁽³⁸⁾ Al momento di scrivere la presente relazione, appare evidente che la decisione quadro non sarà adottata in quanto tale. Ciò non toglie nulla all'importanza del principio di disponibilità per lo scambio di informazioni in materia di applicazione della legge.

Casellario giudiziario

Nel suo parere del 29 maggio 2006, il GEPD ha accolto con favore la scelta politica della proposta di decisione quadro del Consiglio relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario. Tuttavia, la mancanza di garanzie generali dovuta al fatto che la decisione quadro sulla protezione dei dati nell'ambito del terzo pilastro non è ancora stata adottata è fonte di incertezza giuridica per i cittadini europei. Solo alcuni articoli della proposta riguardano situazioni specifiche ma ciò non garantisce la necessaria protezione. Il GEPD raccomanda pertanto fortemente di far sì che essa non entri in vigore prima della decisione quadro sulla protezione dei dati nell'ambito del terzo pilastro.

Le osservazioni specifiche del GEPD riguardano fra l'altro:

- la soluzione appropriata con un'autorità centrale che garantisca chiare responsabilità in termini di trattamento delle informazioni e di controllo da parte dell'autorità nazionale garante della protezione dei dati;
- la raccomandazione di chiarire ulteriormente che lo Stato membro di condanna deve essere considerato il «titolare» dei dati personali e che lo Stato membro della persona condannata conserva i dati per conto di tale Stato membro;
- l'elaborazione di criteri più precisi per il trasferimento di dati personali a un terzo Stato membro per finalità diverse da quelle di un procedimento penale;
- la necessità di un regime linguistico in grado di funzionare e lo sviluppo e l'applicazione in meno di un anno di un formato standardizzato per lo scambio delle informazioni.

Lasciapassare

Nel parere formulato il 13 ottobre 2006, il GEPD ha esaminato il progetto di regolamento del Consiglio sui lasciapassare comunitari (LC) rilasciati ai membri e agli agenti delle istituzioni e utilizzati come passaporti diplomatici nei paesi terzi. Introdotto dal Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee nel 1965 e in uso dal 1967, il lasciapassare doveva essere rimaneggiato per soddisfare le norme minime di sicurezza applicabili attualmente ai documenti di viaggio dell'UE. La nuova versione proposta conterrà elementi di sicurezza e tiene conto di alcune nuove categorie di dati, come i dati biometrici.

Il GEPD appoggia la proposta benché con qualche riserva, specie riguardo all'uso dei dati biometrici. Il GEPD ribadisce, ad esempio, di preferire il ricorso a procedure di riserva durante la fase di arruolamento. Un'altra preoccupazione del GEPD riguarda l'eventuale creazione di una banca dati centralizzata comprendente tutti i dati biometrici contenuti nell'LC che, a suo parere, violerebbe il principio della proporzionalità. Inoltre, per gli LC destinati ad essere usati in paesi terzi occorre accertarsi che i sistemi europei e quelli dei paesi terzi siano interoperabili. Al riguardo, il parere sottolinea che l'interoperabilità dei sistemi non può essere instaurata a scapito del principio di limitazione delle finalità del trattamento dei dati. Il parere affronta anche la questione dell'accesso dei paesi terzi.

Poiché l'uso dei dati biometrici può comportare rischi per il personale interessato, il GEPD ha informato le istituzioni che i trattamenti dovranno essere soggetti a controllo preventivo in conformità dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 45/2001 ⁽³⁹⁾.

Permessi di soggiorno

In seguito all'introduzione degli elementi biometrici nei passaporti europei e nei visti Schengen, la proposta modificata di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi è la terza che fa ricorso ai dati biometrici. L'uso della biometria è giustificato dal fatto che accresce il livello di sicurezza e facilita la lotta contro l'immigrazione clandestina e il soggiorno irregolare.

Nel parere espresso il 16 ottobre 2006, il GEPD appoggia la proposta, sottolineando tuttavia che il permesso di soggiorno non dovrebbe essere considerato un documento di viaggio. Inoltre, è necessario adottare le norme di sicurezza più rigorose in linea con le specifiche di sicurezza degli Stati membri che stanno sviluppando una carta d'identità elettronica. Il GEPD non è contrario all'uso dei dati biometrici purché siano applicate le opportune garanzie raccomandate nel parere.

Il GEPD prende atto con soddisfazione dei progressi compiuti per rispettare il principio di limitazione delle finalità. Deplora tuttavia che la proposta non individui e non definisca chiaramente le autorità che hanno

⁽³⁹⁾ Cfr. anche il punto 2.3 sul controllo preliminare.

accesso ai dati. Il GEPD accoglie con soddisfazione le argomentazioni avanzate a favore della concessione ai cittadini europei e ai cittadini soggiornanti dei paesi terzi di pari opportunità di accesso ai servizi telematici, come i servizi di e-government. Tuttavia, l'inserimento di un ulteriore microprocessore destinato a detti servizi dovrebbe essere rinviato fino a quando non sarà stato realizzato uno studio completo di valutazione d'impatto.

Indagini svolte dall'OLAF

Il 27 ottobre 2006 il GEPD ha formulato un parere sulla proposta di regolamento che modifica il regolamento (CE) n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF). La proposta comporta la modifica della maggior parte degli articoli che stabiliscono le norme operative cui devono conformarsi le persone impegnate nelle indagini dell'OLAF e, come tale, costituisce il fondamento giuridico delle attività operative dell'Ufficio. È essenziale assicurare che, in tale contesto, siano garantiti adeguatamente i diritti alla protezione dei dati e alla vita privata delle persone coinvolte in tali indagini, dei presunti contravventori nonché dei membri del personale e di altre persone che forniscono informazioni all'OLAF.

Le modifiche proposte mirano a migliorare l'efficacia e l'efficienza delle indagini svolte dall'OLAF, a facilitare lo scambio di informazioni su presunte infrazioni tra l'OLAF e altri organi e a garantire i diritti delle persone interessate da un'indagine, compresi i diritti delle stesse alla protezione dei dati e alla vita privata. Il GEPD riconosce l'importanza degli obiettivi perseguiti dalle modifiche proposte e si compiace della proposta, apprezzando in particolar modo le garanzie procedurali offerte alle persone. La proposta potrebbe tuttavia essere ulteriormente migliorata sotto il profilo della protezione dei dati personali, senza compromettere gli obiettivi che persegue.

Il parere presta particolare attenzione al principio della qualità dei dati, al diritto all'informazione, al diritto di accesso, al diritto di rettifica e agli scambi di dati personali. Sono inoltre proposte misure di protezione e di riservatezza per quanto riguarda gli informatori.

Istruzione consolare comune

Il parere del 27 ottobre 2006 ha riguardato la proposta di regolamento recante modifica dell'istruzione conso-

lare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria in relazione all'introduzione di elementi biometrici e comprendente norme sull'organizzazione del ricevimento e del trattamento delle domande di visto. I punti principali della proposta riguardano gli identificatori biometrici e la cooperazione fra rappresentanze consolari nell'ambito della procedura dei visti.

Riguardo agli identificatori biometrici, il GEPD sottolinea che la scelta dell'età per il rilevamento delle impronte digitali è una decisione politica e non soltanto tecnica. In tale contesto non si dovrebbe tener conto unicamente degli aspetti di fattibilità. In particolare, il rilevamento obbligatorio delle impronte digitali di tutti i bambini a partire dall'età di sei anni suscita anche interrogativi d'ordine etico. Il GEPD ricorda inoltre che tutti i sistemi di identificazione biometrica comportano imperfezioni tecniche e che pertanto il sistema deve prevedere soluzioni di ripiego adeguate.

Riguardo alla cooperazione tra le rappresentanze diplomatiche e consolari degli Stati membri, il GEPD sottolinea la necessità di garantire la sicurezza dei dati, il che può risultare difficile in alcuni paesi terzi. Qualora il trattamento delle domande di visto, compresa la raccolta degli identificatori biometrici, sia esternalizzato verso un'impresa privata, il GEPD insiste sulla necessità che questa sia situata in un luogo che goda di protezione diplomatica. Se così non fosse, le autorità del paese terzo potrebbero accedere facilmente ai dati dei richiedenti il visto e dei loro contatti nell'UE. Ciò potrebbe risultare pericoloso per i richiedenti il visto, specie qualora si tratti di oppositori politici che tentano di lasciare il paese.

Reciproca assistenza amministrativa

La proposta modificata di regolamento relativo alla reciproca assistenza amministrativa per la tutela degli interessi finanziari della Comunità contro la frode e ogni altra attività illecita stabilisce procedure di comunicazione e di assistenza tra la Commissione e gli Stati membri. Comprende la reciproca assistenza amministrativa e lo scambio di informazioni.

Una precedente versione della proposta nel 2004 ha portato all'adozione del primo parere del GEPD sulla normativa comunitaria. Nel parere formulato il 13 novembre 2006 il GEPD ha ritenuto che la

proposta modificata mantenesse, nel complesso, il livello di protezione dei dati personali previsto dal quadro normativo generale dell'UE in materia di protezione dei dati. La proposta non prevede nuove disposizioni sulla protezione dei dati né deroghe al quadro normativo vigente in materia di protezione dei dati, ma conferma l'applicabilità di questi atti legislativi e in alcuni settori richiede l'adozione di regolamenti di applicazione volti a disciplinare gli aspetti di protezione dei dati. Pertanto, il reale dibattito sugli aspetti di protezione dei dati è rinviato ad una fase ulteriore. Poiché la normativa di attuazione sarà fondamentale per la protezione dei dati personali nel contesto in esame, il GEPD ha accolto con particolare favore l'inserimento dell'obbligo di consultarlo riguardo all'elaborazione di detta normativa.

Protezione dei dati nell'ambito del terzo pilastro (secondo parere)

Il 29 novembre 2006 il GEPD ha formulato per la prima volta un secondo parere su una proposta di normativa dell'UE concernente la decisione quadro del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale. Il motivo era duplice. In primo luogo, una decisione quadro sulla protezione dei dati personali nel terzo pilastro riveste un'importanza estrema per il GEPD. In secondo luogo, si temeva fortemente che i negoziati in sede di Consiglio potessero eliminare o attenuare in modo sostanziale garanzie essenziali per i cittadini. Il GEPD ha pertanto raccomandato che il Consiglio riservasse maggior tempo ai negoziati allo scopo di raggiungere un risultato che offrisse sufficiente protezione.

La principale preoccupazione è che la proposta, così come è stata discussa in sede di Consiglio, comporti una suddivisione artificiale all'interno dei fascicoli fra i dati nazionali e i dati provenienti da un altro Stato membro. Ne conseguirebbero operazioni di trattamento gravose, complesse e dispendiose ma anche difficoltà per i cittadini nell'esercitare i loro diritti. Inoltre, il GEPD nutre preoccupazioni riguardo alla possibilità di scambiare dati anche con autorità diverse da quelle incaricate dell'applicazione della legge e con privati, al rischio che non sia richiesto un «adeguato livello di protezione» per lo scambio di dati con paesi terzi nonché riguardo al rischio che non siano più garantiti taluni diritti fondamentali delle persone cui si riferiscono i dati, come quello di essere informate.

Le deroghe a tale diritto possono diventare la regola. Nel dicembre del 2006, in seguito al parere del GEPD, è emerso chiaramente che la proposta non sarebbe stata adottata e che si sarebbero cercate soluzioni alternative.

Regolamento finanziario

Le proposte di modifica del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e delle relative modalità di esecuzione sono importanti in quanto incidono sul modo in cui vengono trattati i dati personali delle persone fisiche relativi ad attività finanziarie. Uno dei punti principali delle proposte è la creazione e la gestione da parte della Commissione di una base di dati centrale, comune a tutte le istituzioni ed organismi, di candidati e offerenti che si trovano in situazioni specifiche di esclusione in caso di frode e consentono lo scambio delle informazioni contenute nella base di dati con autorità a vari livelli.

Nel parere formulato il 12 dicembre 2006, il GEPD concorda sul principio di una base di dati centrale, alla luce delle previste finalità del trattamento dei dati. Ha sottolineato tuttavia che si dovrebbe rispettare un approccio proattivo ai diritti delle persone cui si riferiscono i dati. Tale approccio proattivo potrebbe consistere nell'informare preventivamente le persone interessate, nel momento in cui sono raccolti i dati personali, del fatto che tali dati potrebbero essere resi pubblici, e nel garantire che vengano rispettati il diritto di accesso e il diritto di opposizione delle persone cui si riferiscono i dati. Inoltre, il GEPD ha rilevato la necessità di garanzie specifiche alla luce dei principi di protezione dei dati per definire le categorie di entità interessate, un calendario preciso per quanto riguarda l'aggiornamento delle informazioni e adeguati accorgimenti di sicurezza per la base di dati. Inoltre, tenuto conto dell'adeguatezza dei trasferimenti internazionali di dati personali, il GEPD ha insistito sulla necessità di prevedere specifiche garanzie nel contesto dei trasferimenti di dati personali dalla base di dati centrale e al momento di ricevere dati personali da paesi terzi e da organizzazioni internazionali.

Infine, il GEPD ha colto l'occasione di queste proposte per sottolineare la questione dei termini per la conservazione e del controllo di bilancio, proponendo una modifica in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.

3.4. Altre attività

Controllo del SIS II

Il 19 ottobre 2005 il GEPD ha emesso un parere sulle proposte relative all'istituzione del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II). Uno degli argomenti trattati riguardava la necessità di garantire un controllo del sistema in maniera coerente e globale a livello sia europeo sia nazionale.

Nel gennaio 2006 il GEPD ha risposto ad una richiesta di consulenza del Parlamento europeo relativa al modo migliore di strutturare il controllo del SIS II. Una riunione con i rappresentanti dell'autorità di controllo comune per il SIS ha portato alla definizione di un modello di controllo «coordinato». Tale modello è stato infine definito dagli articoli da 44 a 46 del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) ⁽⁴⁰⁾. Il modello è attualmente preso in considerazione per il sistema d'informazione visti (VIS).

Nel marzo 2006 il GEPD ha inviato una lettera alla presidenza del Consiglio in cui si richiamava l'attenzione sui problemi che potrebbero presentarsi nell'ambito del diritto comunitario se la Commissione delegasse la gestione del SIS II durante un periodo transitorio ad uno o più Stati membri, in particolare per quanto riguarda il controllo efficace delle strutture centrali. Ciò ha portato all'inserimento nell'articolo 47 del regolamento di una disposizione specifica relativa alla protezione dei dati durante il periodo transitorio, che garantisce un efficace controllo da parte del GEPD.

Osservazioni sull'interoperabilità

Il 10 marzo 2006 il GEPD ha pubblicato delle osservazioni relative ad una comunicazione della Commissione sull'interoperabilità delle banche dati europee. In tale contesto è stato scelto uno strumento alquanto più «leggero» rispetto al parere. Contrariamente ai pareri tali osservazioni non sono state pubblicate nella Gazzetta ufficiale, né tradotte in tutte le lingue della Comunità. Esse sono state tuttavia pubblicate sul sito.

⁽⁴⁰⁾ GU L 381 del 28.12.2006, pagg. 4-23. Cfr. anche il punto 4.3 della presente relazione annuale.

Il GEPD mette in discussione un punto di partenza essenziale della comunicazione, ossia che l'«interoperabilità è un concetto tecnico più che giuridico o politico». Secondo il GEPD è ovvio che se l'accesso ai dati e lo scambio degli stessi tra banche dati diventa tecnicamente realizzabile, prima o poi tali strumenti tecnici saranno utilizzati. La scelta a favore dell'interoperabilità non è pertanto neutra, motivata unicamente da giustificazioni tecniche. Il GEPD solleva inoltre delle obiezioni riguardo ad una proposta più specifica contenuta nella comunicazione, il ricorso ai parametri biometrici come chiave principale, poiché l'accuratezza di tali parametri è sovrastimata e tale utilizzo faciliterebbe un'interconnessione ingiustificata tra banche dati.

Sistema d'informazione visti

Il 23 marzo 2005 il GEPD ha pubblicato un parere sulla proposta di regolamento concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata. Nel corso del 2006 ha seguito con attenzione i progressi di tale proposta in sede di Parlamento e di Consiglio.

Nel maggio 2006 il GEPD è stato consultato dalla presidenza del gruppo del Consiglio che si occupa della proposta riguardo ad una serie di modifiche allo studio, in particolare sull'uso fraudolento dei visti. Nel giugno 2006 il GEPD ha espresso apprezzamento per essere stato consultato su tale questione in tale fase. Tuttavia, ha anche espresso seri dubbi sull'opportunità delle modifiche, sia da un punto di vista della protezione dei dati sia nel contesto della politica comune in materia di visti.

Questioni relative al PNR

La sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 30 maggio 2006 che ha annullato l'accordo con gli Stati Uniti in materia di PNR ha avuto un impatto notevole sulle attività del GEPD.

Si è trattato dei primi casi in cui il GEPD ha utilizzato i suoi poteri di intervento. Il GEPD ha appoggiato le conclusioni del Parlamento, secondo cui è opportuno annullare sia l'accordo con gli Stati Uniti sia la decisione della Commissione. La Corte ha deciso di annullare le decisioni del Consiglio e della Commissione su cui si fondava l'accesso da parte delle autorità USA ai dati relativi ai passeggeri (dati PNR) delle compagnie aeree europee. La Corte ha stabilito che la

base giuridica non era corretta poiché le operazioni di trattamento di dati personali hanno come oggetto la pubblica sicurezza e le attività in materia di diritto penale e per tale ragione non rientrano nel campo di applicazione della direttiva 95/46/CE. Secondo la Corte, il fatto che i dati siano stati originariamente raccolti a scopi commerciali (ossia per il trasporto aereo dei passeggeri) non è decisivo. La Corte non ha esaminato le argomentazioni avanzate dal GEPD e da altri relativamente alla tutela dei diritti fondamentali.

Il GEPD ritiene tuttavia che questa sia una sentenza importante in materia di protezione dei dati, poiché riguarda il campo di applicazione della direttiva 95/46/CE. La direttiva non si applica alle situazioni in cui l'accesso ai dati è fornito da società private ai fini dell'applicazione della legge. Tale conseguenza della sentenza potrebbe creare una lacuna nella protezione dei cittadini europei.

La sentenza richiedeva la conclusione di un nuovo accordo (interinale) con gli Stati Uniti, che è stato firmato nell'ottobre 2006 e che giungerà a scadenza nel luglio 2007. Il GEPD non ha preso parte ai negoziati che hanno condotto a tale accordo interinale, né ha fornito consulenze formali in materia, anche perché l'obiettivo dei negoziati da parte europea era di giungere ad un accordo interinale uguale nella sostanza a quello annullato. Il nuovo accordo per il periodo successivo alla scadenza dell'accordo ad interim sarà di natura fondamentalmente diversa. I preparativi per questo nuovo accordo, che il GEPD sta seguendo con attenzione, sono già cominciati nel 2006, mediante tra l'altro una proposta della Commissione relativa ad un mandato di negoziato ⁽⁴¹⁾.

Nel corso del 2006 il GEPD ha inoltre espresso le proprie opinioni sullo scambio di dati relativi ai passeggeri con gli Stati Uniti in altri modi. Immediatamente dopo l'annuncio della sentenza ha rilasciato un comunicato stampa. Ha inoltre discusso la questione con le istituzioni europee responsabili dei negoziati e ha partecipato alle discussioni nell'ambito della Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo. Il GEPD ha inoltre partecipato attivamente ai dibattiti su tali questioni nel quadro del gruppo dell'articolo 29.

Conservazione dei dati relativi al traffico

Nel luglio 2006 la Corte di giustizia delle Comunità europee è stata adita riguardo ad una nuova causa che

⁽⁴¹⁾ Documento non pubblico.

potrebbe fare ulteriore chiarezza sulle conseguenze della sentenza sul PNR, ed in particolare sulla questione della lacuna giuridica. Nella causa C-301/06, Irlanda contro Parlamento europeo e Consiglio, viene messa in discussione la validità della direttiva 2006/24/CE sulla conservazione dei dati ⁽⁴²⁾ per il fatto che non vi sarebbe nell'ambito del terzo pilastro una base giuridica tale da obbligare le imprese private a raccogliere e conservare i dati relativi alle comunicazioni ai fini dell'applicazione della legge.

Nell'ottobre 2006 il GEPD ha chiesto alla Corte di intervenire a sostegno delle conclusioni dei convenuti principalmente perché tale causa offre la possibilità di chiarire la sentenza della Corte nelle cause correlate al PNR. Tale posizione non significa che il GEPD si astenga da una valutazione critica sulla sostanza della direttiva ⁽⁴³⁾.

SWIFT

La questione dell'accesso da parte delle autorità incaricate dell'applicazione della legge alle banche dati create da organismi privati è stata sollevata anche dal caso della trasmissione segreta alle autorità USA di dati relativi alle operazioni bancarie effettuate da cittadini europei mediante la Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT). Il GEPD ha svolto un'indagine e formulato un parere sul ruolo della Banca centrale europea in tale circostanza (cfr. punto 2.5) e ha contribuito attivamente al parere adottato dal gruppo dell'articolo 29 nel novembre 2006.

Accesso del pubblico ai documenti

Nel marzo 2006 il GEPD ha deciso di intervenire a sostegno delle conclusioni dei ricorrenti in tre cause dinanzi al tribunale di primo grado sulla relazione tra accesso del pubblico ai documenti e protezione dei dati ⁽⁴⁴⁾. Ciò ha offerto un'opportunità per appron-

⁽⁴²⁾ Direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE.

⁽⁴³⁾ Cfr. parere del GEPD, del 26 settembre 2005, sulla pertinente proposta della Commissione.

⁽⁴⁴⁾ Causa T-170/03, British American Tobacco contro Commissione, causa T-161/04, Valero Jordana contro Commissione, e causa T-194/04, Bavarian Lager contro Commissione. Nel settembre 2006 si è svolta un'udienza pubblica sulla terza causa, durante la quale sono state formulate osservazioni orali a nome del GEPD. Nel febbraio 2007 la causa non era ancora stata risolta. Cfr. anche il punto 2.7 della presente relazione annuale.

dire tale argomento alla luce del documento di riferimento intitolato «Accesso del pubblico ai documenti e protezione dei dati» pubblicato nel luglio 2005 ⁽⁴⁵⁾.

3.5. Nuovi sviluppi

3.5.1. Sviluppi tecnologici

Tecnologie per la protezione dei dati e della vita privata

Le istituzioni europee investono costantemente nella ricerca, l'attuazione e l'utilizzo delle nuove tecnologie al fine di costruire una società dell'informazione europea competitiva conformemente all'«Agenda di Lisbona». La sostenibilità della società dell'informazione europea sarà tuttavia garantita soltanto se tali tecnologie saranno concepite in modo corretto ed applicate in maniera tale da contribuire efficacemente alla protezione dei dati a livello europeo e ad un ambiente più sicuro.

Il GEPD ha accolto con favore la comunicazione della Commissione intitolata «Una strategia per una società dell'informazione sicura» ⁽⁴⁶⁾, pubblicata nel 2006, ed in particolare la seguente affermazione: «Una vita quotidiana completamente interconnessa e collegata in rete promette notevoli opportunità, ma comporterà anche nuovi rischi per la sicurezza e la vita privata». Occorre pertanto individuare con urgenza le migliori tecnologie disponibili (BAT) in grado di contribuire efficacemente ai soddisfare i requisiti in materia di normative sulla protezione dei dati e di sicurezza. Tale selezione, se aggiornata con frequenza, rafforzerà il modello che concilia i requisiti in materia di vita privata e di sicurezza che l'Unione europea sta elaborando.

Nella relazione annuale precedente il GEPD ha individuato nuovi sviluppi tecnologici, quali i sistemi RFID, i parametri biometrici ed i sistemi di gestione dell'identità, che secondo le attese dovrebbero avere un impatto significativo sulla protezione dei dati. La corretta individuazione delle migliori tecnologie in materia di vita privata e di sicurezza disponibili per tali sviluppi sarà decisiva ai fini della loro accettazione da



Seguire i nuovi sviluppi tecnologici che possono avere un impatto sulla protezione dati è parte della missione del GEPD.

parte degli utilizzatori finali, nonché per la competitività dell'industria europea.

Nella relazione annuale precedente il GEPD ha individuato nuovi sviluppi tecnologici, quali i sistemi RFID, i parametri biometrici ed i sistemi di gestione dell'identità, che secondo le attese dovrebbero avere un impatto significativo sulla protezione dei dati. La corretta individuazione delle migliori tecnologie in materia di vita privata e di sicurezza disponibili per tali sviluppi sarà decisiva ai fini della loro accettazione da parte degli utilizzatori finali, nonché per la competitività dell'industria europea.

L'iniziativa comune alla quale il GEPD ha preso parte lo scorso novembre durante la conferenza internazionale dei garanti della vita privata e della protezione dei dati a Londra ⁽⁴⁷⁾ ha proposto di stabilire un parallelo tra la preservazione delle libertà individuali e quella dell'ambiente. «La vita privata e la protezione dei dati possono essere preziosi come l'aria che respiriamo: entrambi sono invisibili, ma quando non sono più disponibili, le conseguenze possono essere altrettanto disastrose». Sulla base di questo parallelismo, la sorveglianza può essere paragonata all'inquinamento e le conoscenze elaborate dall'UE sulla prevenzione

⁽⁴⁵⁾ Disponibile sul sito: <http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/lang/en/pid/21>

⁽⁴⁶⁾ Comunicazione della Commissione al Consiglio, al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, COM(2006) 251, «Una strategia per una società dell'informazione sicura — Dialogo, partenariato e responsabilizzazione».

⁽⁴⁷⁾ Cfr. punti 4.5 e 5.1 della presente relazione annuale.

ed il controllo dell'inquinamento ⁽⁴⁸⁾, utilizzando il concetto delle BAT, potrebbero offrire insegnamenti utili al fine di limitare i rischi di una «società della sorveglianza».

R&S per la protezione dei dati e della vita privata

I requisiti in materia di vita privata e protezione dei dati devono essere applicati il più presto possibile nel ciclo di vita dei nuovi sviluppi tecnologici. Il GEPD ritiene che il principio della «privacy by design» dovrebbe essere parte integrante degli sforzi dell'UE nel settore della R&S. Alla fine del 2006 la Commissione ha annunciato ed avviato il Settimo programma quadro di ricerca (7PQ) ⁽⁴⁹⁾, la cui sezione più importante sarà dedicata alle tecnologie della società dell'informazione. Al fine di seguire con attenzione il 7PQ, il GEPD ha deciso innanzitutto di partecipare attivamente all'evento che ne ha segnato l'avvio, ossia la conferenza sulle tecnologie della società dell'informazione IST 2006 tenutasi a Helsinki, al fine di:

- individuare precocemente le tendenze emergenti che porteranno avanti questo ambizioso sforzo di R&S;
- stabilire contatti fruttuosi con i prossimi progetti di ricerca;
- sensibilizzare le principali parti interessate sui possibili aspetti relativi alla protezione dei dati connessi ai loro progetti di ricerca futuri;
- fornire consulenze su come tener conto delle problematiche relative alla protezione dei dati nelle future proposte ed attività di ricerca.

Sulla base di questa prima esperienza, il GEPD elaborerà una serie di modelli di contributo ai progetti di ricerca mirati nell'ambito del 7PQ. Si potrebbero prevedere pareri sulle metodologie utilizzate o sui risultati ottenuti. I progetti di ricerca del 7PQ comportano generalmente l'obbligo di coinvolgere partner provenienti da vari Stati membri. Anche in questi casi il GEPD potrebbe contribuire alla cooperazione tra le rispettive autorità incaricate della protezione dei dati eventualmente coinvolte.

3.5.2. Nuovi sviluppi politici e legislativi

L'inventario 2007 fornisce una panoramica delle principali tendenze e rischi correlati alla protezione dei dati che secondo le attese interesseranno le attività consul-

tive del GEPD, ed elenca le priorità di quest'ultimo. Esso si fonda sulla relazione annuale 2005.

Uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia

Sono stati riscontrati rapidi sviluppi nel settore dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia (nella sua dimensione più ampia, che comprende il titolo VI del trattato UE). Nelle ultime battute del 2006 sono stati resi noti gli obiettivi della presidenza tedesca del Consiglio, che sono stati ulteriormente chiariti nel gennaio 2007. La maggiore necessità di conservare e scambiare dati personali ai fini dell'applicazione della legge, menzionata nell'inventario 2007, svolge un ruolo ancora più centrale. Per tale ragione la presidenza prevede di presentare una proposta formale volta a tradurre il trattato di Prüm in strumenti legislativi dell'UE.

Tale iniziativa consentirebbe alle autorità degli Stati membri dell'UE di accordarsi reciprocamente un accesso automatico agli archivi genetici, alle impronte digitali ed alle infrazioni stradali. Una seconda tendenza riguarda inoltre l'obbligo di conservare (e condividere) informazioni personali quali il DNA, data la diffusione sempre più ampia del ricorso a parametri biometrici. Una terza tendenza costante si riscontra inoltre nell'istituzione e miglioramento delle banche dati a livello europeo, che favoriscono gli scambi tra Stati membri, quali il SIS II, il VIS ed il sistema di informazione Europol. La quarta tendenza da segnalare è l'aumento della pressione sull'accesso e l'utilizzo ai fini dell'applicazione della legge di dati personali originariamente raccolti per altri scopi. È stata annunciata una proposta volta ad aprire ai fini dell'applicazione della legge anche le banche dati di Eurodac, istituite nell'ambito del primo pilastro. Richieste per questo tipo di accesso pongono inoltre problemi specifici a causa della struttura a pilastri del trattato UE e della prevalenza della protezione fornita nell'ambito del primo pilastro ⁽⁵⁰⁾.

Per il GEPD tali tendenze richiedono la definizione di un quadro adeguato per la protezione dei dati nell'ambito del terzo pilastro, ivi comprese le norme relative alla ripartizione efficace delle responsabilità ed al controllo degli organismi responsabili. I progressi insoddisfacenti nei negoziati sulla decisione quadro del Consiglio continueranno ad essere oggetto di attenzione da parte del GEPD.

⁽⁴⁸⁾ <http://eippcb.jrc.es/>

⁽⁴⁹⁾ http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html

⁽⁵⁰⁾ Articolo 47 del trattato UE.

Altri settori degni di attenzione

- Comunicazioni elettroniche e società dell'informazione (DG INFOS)

A breve, il riesame del quadro normativo UE (compresa la direttiva 2002/58/CE) sarà un parametro essenziale. A lungo termine, sembra che si delini la prospettiva di una società dell'informazione in cui ogni persona può essere rintracciata, ad esempio a causa dell'importanza crescente dei sistemi RFID.

- Sanità pubblica (DG SANCO)

Si riscontra una tendenza generale ad un aumento della raccolta e dello scambio di informazioni relative alla salute, che per loro natura (i dati sanitari sono considerati sensibili) presentano dei rischi per le persone interessate. Tale tendenza appare ancora più marcata alla luce della crescente informatizzazione dei dati sanitari e della nozione di tracciabilità.

- Questioni relative al lavoro (DG EMPL)

Dovrebbero essere esaminati ulteriormente la necessità di un regime speciale di protezione dei dati sul posto di lavoro, e, separatamente, lo scambio di dati relativi alla sicurezza sociale nell'ambito di una maggiore cooperazione a livello UE.

- Lotta alla frode (OLAF)

L'OLAF riveste un'importanza particolare per il GEPD poiché si tratta di un organismo comunitario sotto la sua supervisione con competenze di esecuzione negli Stati membri. Esso procede a scambi di dati con le autorità incaricate dell'applicazione della legge degli Stati membri, le autorità a livello UE quali l'Euro-pol, paesi terzi ed organizzazioni internazionali. Tale scambio richiede delle forme di salvaguardia, anche in materia di controlli efficaci.

- Questioni relative alla trasparenza (SG COM)
Iniziative volte a modificare il regolamento (CE) n. 1049/2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti, al fine di chiarire la relazione tra l'accesso del pubblico e la protezione dei dati. Il GEDP intende formulare un parere e offrire consulenza alle istituzioni, se del caso prima e dopo l'adozione delle pertinenti proposte della Commissione. In questo contesto può essere rilevante l'esito delle cause pendenti dinanzi al Tribunale di primo grado (cfr. punto 3.4).

Consolidamento e miglioramento

Il metodo di lavoro del GEDP sarà consolidato e reso efficace in tutti i settori di politica dell'UE. La direzione generale per l'Energia ed i trasporti sarà il prossimo servizio della Commissione con il quale il GEPD stabilirà contatti di cooperazione, in seguito alle attività legislative sui sistemi telematici di prenotazione per il trasporto aereo. Il GEPD auspica di stabilire buone relazioni di lavoro con tutti i servizi della Commissione entro la fine del 2007, nella misura in cui essi siano rilevanti per la sua missione. Il GEPD fonderà il suo operato sulle comunicazioni interne della Commissione elaborate dal segretario generale della Commissione e dal responsabile della protezione dei dati, che sottolineano le competenze del GEPD. Saranno presi in considerazione aspetti specifici delle decisioni della Commissione (cfr. anche punto 3.2.1).

Saranno rafforzate anche le relazioni con il Consiglio e con il Parlamento europeo al fine di aumentare l'efficacia del GEPD dopo l'adozione di un parere. Il GEPD intende sfruttare i buoni contatti e le esperienze positive esistenti.

4. Cooperazione

4.1. Gruppo dell'articolo 29

Il gruppo dell'articolo 29 è stato istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE. Si tratta di un organo consultivo indipendente che si occupa della protezione dei dati personali nell'ambito di tale direttiva⁽⁵¹⁾. I suoi compiti sono stati definiti nell'articolo 30 della direttiva e si possono riepilogare come segue:

- fornire alla Commissione europea pareri di esperti a livello degli Stati membri su questioni relative alla protezione dei dati;
- promuovere l'applicazione uniforme dei principi generali della direttiva in tutti gli Stati membri mediante la cooperazione tra le autorità di controllo della protezione dei dati;
- fornire alla Commissione pareri su qualsiasi misura che possa ledere i diritti e le libertà delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali;
- formulare raccomandazioni destinate al grande pubblico e in particolare alle istituzioni comunitarie su questioni relative alla tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali nella Comunità europea.

Il GEPD è membro del gruppo dell'articolo 29 dall'inizio del 2004. L'articolo 46, lettera g), del regolamento (CE) n. 45/2001 prevede che il GEPD partecipi alle attività del gruppo. Il GEPD lo considera una piattaforma molto importante per la cooperazione con le autorità nazionali di controllo. È inoltre evidente che il gruppo debba svolgere un ruolo centrale nell'applicazione uniforme della direttiva e nell'interpretazione dei suoi principi generali.

⁽⁵¹⁾ Il gruppo è composto da rappresentanti delle autorità nazionali di controllo di ciascuno Stato membro, da un rappresentante dell'autorità creata per le istituzioni e gli organismi comunitari (vale a dire il GEPD) nonché da un rappresentante della Commissione. Al segretariato del gruppo provvede la Commissione. Le autorità nazionali di controllo di Islanda, Norvegia e Liechtenstein (in quanto partner SEE) sono rappresentate in qualità di osservatori.

Nell'aprile 2006, al momento dell'adozione del suo programma di lavoro per il 2006-2007, il gruppo ha preso un'importante decisione⁽⁵²⁾, con il fermo sostegno del GEPD. Ha deciso di concentrarsi su un numero limitato di questioni strategiche al fine di contribuire a una comprensione comune delle disposizioni fondamentali delle direttive 95/46/CE e 2002/28/CE ed assicurare una migliore attuazione delle stesse.

Conformemente a tale programma, il gruppo ha trattato temi che meritano un esame individuale, quali l'impatto dell'identificazione a radiofrequenza (RFID) e della gestione dell'identità, soprattutto nell'e-government, e i fascicoli dei pazienti nell'e-health. Nel contempo il gruppo ha sviluppato una migliore comprensione comune dei concetti fondamentali, quali i «dati personali» e il «consenso», e norme specifiche per il trattamento dei dati medici di cui agli articoli 2 e 8 della direttiva 95/46/CE. Il GEPD ha partecipato da vicino a tali attività e ne attende con interesse i risultati nel corso del 2007.

Nel 2006 il GEPD ha inoltre contribuito alle attività del gruppo nel settore dei trasferimenti internazionali a paesi terzi. Ciò ha riguardato in particolare la questione dei dati relativi ai passeggeri di compagnie aeree, alla luce della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee nella causa «PNR», e la conseguente necessità di avviare negoziati con gli Stati Uniti (cfr. punto 3.4). Su tale base il gruppo ha delineato una strategia a lungo termine e adottato vari pareri⁽⁵³⁾ su questioni connesse:

- il parere 5/2006 sulla sentenza della Corte di giustizia del 30 maggio 2006 nelle cause riunite C-317/04 e C-318/04 sulla trasmissione agli

⁽⁵²⁾ Programma di lavoro 2006-2007, adottato il 5 aprile 2006 (WP 120). Accessibile all'indirizzo http://ec.europa.eu/justice_home/fsj/privacy/workinggroup/wpdocs/2006_en.htm

⁽⁵³⁾ Questi e altri pareri del gruppo menzionati nel capitolo sono accessibili allo stesso indirizzo indicato per il programma di lavoro.

- Stati Uniti dei codici di prenotazione, adottato il 14 giugno 2006 (WP 122);
- il parere 7/2006 sulla sentenza della Corte di giustizia del 30 maggio 2006 nelle cause riunite C-317/04 e C-318/04 sulla trasmissione agli Stati Uniti dei codici di prenotazione e l'urgente necessità di un nuovo accordo, adottato il 27 settembre 2006 (WP 124);
 - il parere 9/2006 sull'attuazione della direttiva 2004/82/CE del Consiglio concernente l'obbligo dei vettori di comunicare anticipatamente i dati relativi alle persone trasportate, adottato il 27 settembre 2006 (WP 127).

Il gruppo ha formulato una serie di pareri su proposte legislative. In alcuni casi tali proposte hanno formato oggetto di un parere del GEPD in base all'articolo 28, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 45/2001. Il parere del GEPD è un elemento obbligatorio del processo legislativo dell'UE, mentre i pareri del gruppo sono naturalmente molto utili, soprattutto perché potrebbero contenere ulteriori elementi interessanti da un punto di vista nazionale.

Il GEPD accoglie pertanto con favore i pareri del gruppo dell'articolo 29 che, in generale, sono in linea con quelli adottati dal GEPD. In un altro caso il GEPD ha preferito collaborare ancor più strettamente per l'elaborazione di un parere unico, senza formulare le proprie osservazioni. Esempi di buona sinergia tra il gruppo e il GEPD in questo settore sono i seguenti:

- il parere 3/2006 sulla direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione e che modifica la direttiva 2002/58/CE, adottato il 25 marzo 2006 (WP 119) ⁽⁵⁴⁾;
- il parere 6/2006 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, adottato il 9 agosto 2006 (WP 123) ⁽⁵⁵⁾;

⁽⁵⁴⁾ Questo parere ha ricordato le garanzie essenziali per la conservazione dei dati relativi al traffico, dopo l'adozione della direttiva 2006/24/CE, di cui tener conto a livello nazionale all'atto dell'attuazione della direttiva. Cfr. anche il parere del GEPD del 26 settembre 2005 sulla proposta della Commissione.

⁽⁵⁵⁾ Cfr. anche il parere del GEPD del 15 maggio 2006.

- il parere 8/2006 sulla revisione del quadro normativo per le comunicazioni e i servizi elettronici, che si concentra sulla direttiva e-privacy, adottato il 26 settembre 2006 (WP 126).

Il GEPD ha inoltre contribuito attivamente all'elaborazione di pareri che evidenziano il significato delle pertinenti disposizioni del quadro europeo in materia di protezione dei dati in diversi settori, quali:

- il parere 1/2006 sull'applicazione delle norme europee sulla protezione dei dati ai regimi interni riguardanti le denunce di irregolarità nei settori della contabilità, dei controlli contabili interni, della revisione contabile, della lotta alla corruzione, delle banche e della criminalità finanziaria, adottato il 1° febbraio 2006 (WP 117);
- il parere 2/2006 sui problemi di riservatezza legati alla fornitura di servizi di cernita della posta elettronica, adottato il 21 febbraio 2006 (WP 118).

Conformemente all'articolo 46, lettera f), punto i), del regolamento (CE) n. 45/2001, il GEPD deve anche collaborare con le autorità nazionali di controllo nella misura necessaria per l'adempimento dei loro obblighi, in particolare scambiando ogni informazione utile e chiedendo o fornendo altro tipo di assistenza per l'esecuzione dei loro compiti. A tale collaborazione si procede caso per caso. Il caso SWIFT ha rappresentato un esempio di cooperazione multilaterale in cui il gruppo dell'articolo 29 ⁽⁵⁶⁾ ha svolto un ruolo molto utile (cfr. anche punto 2.5).

La collaborazione diretta con le autorità nazionali sta assumendo sempre maggiore rilevanza nel contesto di sistemi internazionali, come Eurodac e il proposto sistema d'informazione visti (VIS), che richiedono una supervisione comune efficace (cfr. punto 2.9).

4.2. Gruppo «Protezione dei dati» del Consiglio

La presidenza austriaca ha deciso di organizzare due riunioni del gruppo «Protezione dei dati» del Consiglio. Uno degli obiettivi era il rilancio della discussione sul suo ruolo futuro, tenendo presente che in passato questo gruppo si è occupato dei fondamenti della politica comunitaria in materia di protezione dei

⁽⁵⁶⁾ Cfr. il parere 10/2006 sul trattamento di dati personali da parte della Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT), adottato il 22 novembre 2006 (WP 128).

dati, quali le direttive 95/46/CE e 97/66/CE e il regolamento (CE) n. 45/2001. La presidenza finlandese ha sostenuto tale iniziativa e ha organizzato una terza riunione nell'autunno del 2006.

Il GEPD ha salutato l'iniziativa quale utile occasione per assicurare un approccio più orizzontale alle questioni che rientrano nel primo pilastro. Nella seconda riunione ha presentato la sua relazione annuale 2005. Nella terza riunione il GEPD ha presentato un quadro generale degli sviluppi del suo ruolo consultivo sulle proposte di nuovi atti legislativi.

La presidenza tedesca ha deciso di continuare sulla stessa base l'esame di eventuali iniziative della Commissione e altri temi pertinenti nel quadro del primo pilastro. Il GEPD seguirà tali attività con grande interesse ed è pronto a fornire consulenza e a cooperare ove appropriato.

4.3. Terzo pilastro

L'articolo 46, lettera f), punto ii), del regolamento (CE) n. 45/2001 prevede che il GEPD collabori con gli organi di controllo della protezione dei dati istituiti in virtù del titolo VI del trattato UE («terzo pilastro»), in particolare per «rendere più coerente l'applicazione delle norme e procedure che sono rispettivamente incaricati di fare osservare». Tali organi di controllo sono le autorità di controllo comuni (ACC) di Schengen, dell'Europol, dell'Eurojust e il sistema d'informazione doganale (SID). La maggior parte di detti organi è composta da rappresentanti — parzialmente gli stessi — delle autorità di controllo nazionali. In pratica, la cooperazione ha luogo con le autorità di controllo comuni competenti, sostenute da un segretariato comune per la protezione dei dati al Consiglio, e più in generale con le autorità nazionali garanti della protezione dei dati (DPA).

La necessità di una stretta cooperazione tra le DPA nazionali e il GEPD è stata evidenziata negli ultimi anni dal costante aumento di iniziative a livello europeo per la lotta contro la criminalità organizzata e il terrorismo, comprese varie proposte in materia di scambio di dati personali.

Nel 2006 l'attenzione si è concentrata soprattutto sulle due proposte pertinenti in discussione al Consiglio. La prima è la proposta di decisione quadro relativa alla



Peter Hustinx in una conferenza stampa.

protezione dei dati nell'ambito del terzo pilastro, presentata dalla Commissione, sulla quale il GEPD ha formulato un parere il 19 dicembre 2005. Il 24 gennaio 2006 la conferenza delle autorità europee garanti della protezione dei dati ha anch'essa adottato un parere in linea con quello del GEPD. La seconda è la proposta di decisione quadro sullo scambio di informazioni in virtù del principio di disponibilità, presentata dalla Commissione, sulla quale il GEPD ha formulato un parere il 28 febbraio 2006 (cfr. punto 3.3.3)⁽⁵⁷⁾. Poiché le due proposte sono interconnesse, l'adozione della prima era la condizione preliminare per l'adozione della seconda.

Alla conferenza delle autorità europee garanti della protezione dei dati tenutasi a Budapest il 24 e 25 aprile 2006 (cfr. punto 4.4) è stata adottata una dichiarazione. Essa ricorda agli Stati membri che lo scambio di

⁽⁵⁷⁾ Cfr. «A Framework in Development: Third Pillar and Data Protection» pubblicato in *Ochrona danych osobowych wczoraj, dziś, jutro / Personal Data Protection Yesterday, Today, Tomorrow*, Varsavia 2006, pagg. 132-137 (in inglese) e pagg. 137-142 (in polacco). Disponibile anche nel sito web del GEPD (dal 12 maggio): <http://www.edps.europa.eu/EDP-SWEB/edps/site/mySite/lang/en/pid/23>

informazioni personali tra le rispettive autorità incaricate dell'applicazione della legge è consentito solo sulla base di regole di protezione dei dati che assicurino uno standard di protezione elevato e armonizzato a livello europeo e in tutti gli Stati partecipanti. In caso contrario, i livelli diversi di protezione e la mancanza di norme comuni per il controllo dell'accesso alle informazioni potrebbero creare situazioni in cui gli standard minimi di protezione dei dati non sono rispettati. Come già rilevato dalla conferenza nel 2005, gli strumenti giuridici esistenti applicabili nell'UE alla protezione dei dati sono troppo generici per assicurare un'efficace protezione dei dati nel settore dell'applicazione della legge.

La conferenza ha pertanto accolto con favore la proposta della Commissione di armonizzare e rafforzare la protezione dei dati per le attività delle autorità di polizia e giudiziarie attraverso l'istituzione di garanzie per la protezione dei dati nel quadro del terzo pilastro, da applicarsi in occasione di uno scambio di informazioni in virtù del principio di disponibilità. Ha inoltre sottolineato che non c'è alternativa alla definizione di uno standard elevato e armonizzato di protezione dei dati nel quadro del terzo pilastro dell'UE. Si tratta di una conseguenza del programma dell'Aia secondo cui la salvaguardia della libertà, della sicurezza e della giustizia sono elementi inscindibili dell'Unione europea nel suo insieme ⁽⁵⁸⁾.

Tuttavia, è emerso che tale approccio non è condiviso da tutti gli Stati membri ⁽⁵⁹⁾. Come conseguenza, i progressi realizzati in seno al Consiglio sul quadro richiesto in materia di protezione dei dati per il terzo pilastro sono stati insoddisfacenti, nonostante gli sforzi delle successive presidenze. Nel contempo le iniziative volte a promuovere e facilitare gli scambi di informazioni sono avanzate in modo rapidamente ⁽⁶⁰⁾. Il 29 novembre 2006 il GEPD ha formulato un secondo parere sul quadro per la protezione dei dati in cui rac-

comanda al Consiglio di non ridurre in diritti dei cittadini dell'UE in materia di protezione dei dati nel quadro del terzo pilastro (cfr. punto 3.3).

A Budapest si è inoltre deciso di affidare al gruppo di lavoro «Polizia», appoggiato dal segretariato «Protezione dati», il compito di esaminare varie questioni e di riferire alla prossima conferenza di primavera. Ciò riguarda diverse questioni concernenti il campo d'applicazione e le implicazioni del principio di disponibilità, nonché l'esigenza di garanzie supplementari. È stata inoltre chiesta l'elaborazione di proposte volte ad armonizzare ulteriormente nei diversi Stati membri la prassi relativa al diritto di accesso.

Schengen e Europol

La cooperazione del GEPD con l'ACC di Schengen ha inoltre prodotto, nel gennaio 2006, un modello di controllo «coordinato» del SIS II. Tale modello è stato ora definito dagli articoli da 44 a 46 del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) ⁽⁶¹⁾.

Il 26 giugno 2006 l'ACC dell'Europol ha formulato un parere sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'accesso per la consultazione al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità degli Stati membri competenti in materia di sicurezza interna e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di atti terroristici e di altre gravi forme di criminalità. Tale parere evidenzia alcune questioni, già sollevate anche nel parere del GEPD del 20 gennaio 2006 (cfr. punto 3.3.3), ma è incentrato maggiormente sulla posizione dell'Europol.

Il GEPD si è inoltre avvalso di una stretta cooperazione con l'ACC dell'Europol e con il segretariato «Protezione dati» nell'analisi di un progetto di proposta di decisione del Consiglio che istituisce l'Ufficio europeo di polizia (Europol), adottata dalla Commissione nel dicembre 2006. Tale proposta mira a fornire all'Europol una nuova e più flessibile base giuridica nel diritto dell'UE e a sostituire la convenzione Europol esistente. Il 16 febbraio 2007 il GEPD ha formulato un parere sulla proposta.

⁽⁵⁸⁾ Questo messaggio è stato ripetuto in una dichiarazione delle autorità europee garanti della protezione dei dati adottata a Londra il 2 novembre 2006. Entrambe le dichiarazioni sono disponibili nel sito web del GEPD: <http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/site/mySite/lang/en/pid/51>

⁽⁵⁹⁾ Cfr. anche Camera dei Lord, commissione sull'Unione europea, «Behind Closed Doors: the Meeting of the G6 Interior Ministers at Heiligendamm, Report with Evidence», luglio 2006, che contiene tra l'altro le dichiarazioni del GEPD (testimonianza orale, 7 giugno 2006).

⁽⁶⁰⁾ Cfr. la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa alla semplificazione dello scambio di informazioni e intelligence tra le autorità degli Stati membri dell'Unione europea incaricate dell'applicazione della legge, GU L 386, pag. 89. Cfr. anche le iniziative della presidenza tedesca volte a recepire il trattato di Prüm nel quadro giuridico dell'UE, che saranno analizzate dal GEPD nel 2007.

⁽⁶¹⁾ Cfr. anche il punto 3.4 della presente relazione annuale.

4.4. Conferenza europea

Le autorità garanti della protezione dei dati degli Stati membri dell'UE e del Consiglio d'Europa si riuniscono annualmente in una conferenza di primavera per discutere questioni di interesse comune e scambiarsi informazioni ed esperienze su vari argomenti. Il GEPD e il garante aggiunto hanno partecipato alla conferenza di Budapest del 24 e 25 aprile 2006 organizzata dal garante ungherese della protezione dei dati e della libertà d'informazione. Tale conferenza si è tenuta in occasione del 10° anniversario della DPA ungherese ⁽⁶²⁾. Il sig. András Baka, giudice ungherese alla Corte europea dei diritti dell'uomo, ha pronunciato un discorso introduttivo sulla giurisprudenza della Corte in materia di protezione dei dati e libertà d'informazione.

Il GEPD ha contribuito in particolare alla sessione incentrata sulla «Protezione dei dati nel quadro del terzo pilastro». Il garante aggiunto ha preso la parola nella sessione dedicata alle «Denunce di irregolarità e linee dedicate (*integrity lines*)», in base alle esperienze delle istituzioni dell'UE e in particolare dell'OLAF. Altri temi trattati nella conferenza sono stati: «RFID e geolocalizzazione», «Ricerca storica e scientifica», «Basi di dati sanitari nazionali», «Dati genetici» e «Efficacia dei garanti». La conferenza ha inoltre adottato vari documenti importanti (cfr. punto 4.4).

La prossima conferenza europea si terrà a Larnaca (Cipro) il 10 e 11 maggio 2007 e farà il punto sulle questioni pertinenti che richiedono attenzione.

4.5. Conferenza internazionale

Le autorità garanti della protezione dei dati e i garanti della vita privata provenienti dall'Europa e da altre parti del mondo, tra cui Canada, America latina, Australia, Nuova Zelanda, Hong Kong, Giappone ed altre giurisdizioni della regione Asia-Pacifico, si riuniscono ogni anno in autunno nell'ambito di una conferenza da molti anni. La 28ª conferenza internazionale delle autorità garanti della protezione dei dati e dei garanti della vita privata si è tenuta a Londra il 2 e 3 novembre 2006 e vi hanno partecipato delegati di 58 paesi del mondo intero.

⁽⁶²⁾ Cfr. «Protezione adeguata», parere 6/99 riesaminato del gruppo dell'articolo 29, pubblicato in *Tizéves az Adatvédelmi Biztos Irodája / Ten years of DP & FOI Commissioner's Office*, Budapest 2006, pagg. 79-87 (in ungherese) e pagg. 251-259 (in inglese). Disponibile anche nel sito web del GEPD (dal 27 aprile 2006): <http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/pid/26>

Tale conferenza era insolita in quanto totalmente dedicata a un singolo tema di grande importanza: «La società della sorveglianza». Il garante dell'informazione del Regno Unito ha inoltre commissionato una relazione informativa in materia, elaborata da un gruppo di ricercatori del Regno Unito che cooperano in seno alla «Surveillance Studies Network» ⁽⁶³⁾. Il primo giorno della conferenza è stato dedicato a presentazioni del tema da diversi punti di vista e il secondo all'analisi e alla discussione tra i partecipanti, inclusa una sessione a porte chiuse in cui i garanti hanno tratto conclusioni.

Nel comunicato conclusivo i garanti hanno evidenziato vari temi:

- *La «società della sorveglianza» è già tra noi.* La sorveglianza implica la registrazione intenzionale, regolare e sistematica attraverso mezzi tecnologici degli spostamenti e delle attività delle persone nei luoghi pubblici e privati. Ne esistono già numerosi esempi nella vita quotidiana.
- *Le attività di sorveglianza possono essere a fin di bene e apportare vantaggi.* Finora l'espansione di tali attività si è verificata in maniera relativamente innocua e frammentaria nelle società democratiche e non necessariamente perché i governi o le imprese desiderino ingerirsi in modo ingiustificato nella vita delle persone.
- *Tuttavia attività di sorveglianza occulte, incontrollate o eccessive presentano anche rischi ben più gravi della semplice violazione della vita privata.* Possono favorire un clima di sospetto e minare la fiducia. La raccolta e l'uso di grandi quantità di informazioni personali da parte di organismi pubblici e privati portano a decisioni che influenzano direttamente la vita delle persone
- *La normativa sulla protezione dei dati e sulla vita privata è una garanzia importante ma non è la sola risposta.* Gli effetti della sorveglianza delle persone non si limitano a ridurre la vita privata. Essi possono riguardare anche le loro possibilità e opportunità e il loro stile di vita. La sorveglianza eccessiva ha un impatto anche sulla natura stessa della società.

⁽⁶³⁾ Cfr. documenti disponibili nel sito web del GEPD: <http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/pid/51>

- *Occorre adottare un uso sistematico delle valutazioni d'impatto.* Tali valutazioni riguarderebbero l'impatto sulla vita privata, senza tuttavia limitarsi ad esso, e individuerebbero l'impatto sociale e le possibilità di ridurre al minimo le conseguenze indesiderate per le persone e la società.
- *Le questioni sono di ampia portata e non possono essere affrontate dalle sole autorità di regolamentazione in materia di protezione dei dati o vita privata.* L'impegno in questo settore dovrebbe essere una causa comune di tutti coloro che sono preoccupati da questi sviluppi. I garanti dovrebbero collaborare con i governi e le organizzazioni della società civile, il settore privato, i rappresentanti eletti e le persone stesse per la prevenzione delle conseguenze indesiderate.
- *La fiducia del pubblico è fondamentale.* Benché gran parte delle infrastrutture della società della sorveglianza siano state create per fini positivi, la conservazione della fiducia del pubblico non può essere data per acquisita. Le persone devono essere sicure che qualsiasi ingerenza nella loro vita avvenga per fini necessari e ragionevoli.

Il GEPD è impegnato a far avanzare questo processo. Queste sono le basi della sua collaborazione all'iniziativa di Londra «Comunicare la protezione dei dati e renderla più efficace», discussa al punto 5.1.

La prossima conferenza internazionale si terrà a Montreal dal 26 al 28 settembre 2007 e riguarderà il tema «Orizzonti della vita privata: terra incognita».

5. Comunicazione

5.1. Introduzione

La vita privata e la protezione dei dati personali riguardano le persone. La percezione di quello che rappresentano questi diritti può differire da una persona all'altra in quanto le nozioni sono intrinsecamente legate al tipo di società in cui viviamo — ciascuna con la propria storia e cultura — e all'esperienza personale nella vita di ognuno. Tuttavia, ciascuno gode degli stessi diritti fondamentali e questi diritti impongono talune condizioni ⁽⁶⁴⁾ che i rappresentanti e i responsabili politici sono tenuti a rispettare al momento di adottare o proporre nuove misure che hanno un impatto sulla vita privata o sulle modalità di raccolta e di utilizzo dei dati personali. È pertanto di vitale importanza che i responsabili politici siano consapevoli delle implicazioni e dei margini di manovra a loro disposizione.

Le norme giuridiche sulla vita privata e sulla protezione dei dati personali prevedono inoltre diritti e obblighi specifici a un livello più pratico. I diritti di accesso e di rettifica dei dati oppure i diritti di opposizione o di rifiuto del consenso al trattamento dei dati personali da parte delle persone interessate sono ugualmente importanti per le istituzioni e gli organismi dell'UE. Lo stesso dicasi per l'obbligo di garantire che i dati personali siano unicamente trattati per fini legittimi e per motivi legali, che sia garantita l'adeguata trasparenza alle persone interessate e che siano applicate sufficienti misure di sicurezza. Pertanto è anche cruciale che tutte le parti interessate siano a conoscenza dei propri diritti e obblighi, come pure del risvolto pratico di tali diritti e obblighi nelle varie situazioni per esse importanti. La

tutela della vita privata e dei dati personali può diventare realtà solo se le relative norme sono rispettate nella pratica.

Dalle ricerche effettuate emerge che gli europei continuano a preoccuparsi della vita privata e della sicurezza delle informazioni personali ⁽⁶⁵⁾. Ciò è della massima importanza in una società che sta diventando più dipendente dall'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. In molti settori della vita, in casa, al lavoro, al momento di fare acquisti, di utilizzare un telefono mobile o di navigare in rete, la maggior parte delle persone raccoglie e si scambia informazioni, lasciando dietro di sé numerose tracce personali. Tuttavia, per molti è difficile comprendere come tutto ciò sia collegato — in termini pratici — alla necessità di una protezione continua della vita privata e delle informazioni personali e, soprattutto, cosa questo implichi nella propria vita quotidiana. Ecco dove la comunicazione svolge un ruolo fondamentale, in quanto potente mezzo per sensibilizzare e informare gli individui sul modo di trattare questa realtà in modo responsabile e fare il miglior uso possibile dei loro diritti. Ciò è spesso definito, in breve, «conferimento di responsabilità».

Alla 28^a conferenza internazionale ⁽⁶⁶⁾ dei garanti della protezione dei dati personali e della vita privata, svoltasi a Londra, è stata presentata una dichiarazione intitolata ⁽⁶⁷⁾ «Comunicare e rendere più efficace la protezione dei dati» che ha ricevuto il sostegno generale delle autorità nazionali per la protezione dei dati di tutto il mondo. Si tratta di un'iniziativa comune del

⁽⁶⁴⁾ Cfr. per esempio l'articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, gli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, la direttiva 95/46/CE e il regolamento (CE) n. 45/2001. Cfr. inoltre la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, del 20 maggio 2003, nelle cause riunite C-465/00, C-138/01 e C-139/01, Österreichischer Rundfunk.

⁽⁶⁵⁾ Cfr. per esempio Eurobarometro speciale 2003 e l'Annual Track Research 2004-2006 dell'Information Commissioner (autorità nazionale per la protezione dei dati personali) del Regno Unito.

⁽⁶⁶⁾ Cfr. anche il punto 4.5 della presente relazione annuale.

⁽⁶⁷⁾ Disponibile presso il sito web del GEPD: <http://www.edps.europa.eu.EDPSWEB/edps/lang/en/pid/51>

presidente delle autorità nazionali per la protezione dei dati personali francese, del garante dell'informazione del Regno Unito e del garante europeo per la protezione dei dati (GEPD) (ora denominata anche «iniziativa di Londra»). Essendo uno dei promotori dell'iniziativa, il GEPD contribuirà attivamente al follow-up insieme alle autorità nazionali per la protezione dei dati e scambierà le esperienze disponibili e le migliori pratiche.

Tra i principali punti dell'iniziativa di Londra figurano:

- *La protezione della vita privata e dei dati personali dei cittadini è vitale* per qualsiasi società democratica, al pari della libertà di stampa e della libertà di circolazione. La vita privata e la protezione dei dati possono infatti essere preziosi come l'aria che respiriamo: entrambi sono invisibili ma, quando non saranno più disponibili, le conseguenze potranno essere altrettanto disastrose.
- *I garanti elaboreranno una nuova strategia di comunicazione* al fine di sensibilizzare maggiormente il pubblico e le relative parti interessate su questi diritti e sulla loro importanza. I garanti dovrebbero avviare imponenti campagne di sensibilizzazione a lungo termine e misurare gli effetti di queste azioni.
- *I garanti dovrebbero inoltre comunicare meglio* le proprie attività e rendere più concreta la protezione dei dati. Solo quando tali attività saranno significative, accessibili e rilevanti per il grande pubblico sarà possibile ottenere il potere necessario per influenzare l'opinione pubblica ed essere ascoltati dai responsabili politici.
- *I garanti dovrebbero valutare la propria efficacia ed efficienza* e adeguare, se necessario, i propri metodi. Dovrebbero essere dotate di poteri e risorse sufficienti, ma dovrebbero anche utilizzare questi in modo selettivo e pragmatico, pur concentrandosi sui probabili seri danni o sui rischi principali cui sono confrontati gli individui.

>>>

<<<

- *Le autorità nazionali dovrebbero rafforzare le proprie capacità nei settori tecnologici*, a fini di studi avanzati, pareri e interventi di esperti, in stretta interazione con la ricerca e l'industria nel settore delle nuove tecnologie e mettere in comune questi lavori. L'immagine eccessivamente «giuridica» della protezione dei dati deve essere corretta.
- *I garanti dovrebbero promuovere il coinvolgimento di altre parti interessate* alla protezione dei dati e alla vita privata, a livello nazionale o internazionale, come la società civile e le ONG, per elaborare se del caso partenariati strategici, al fine di rendere il loro lavoro più efficace.

I garanti intraprenderanno in tal senso un programma di attività di follow-up e valuteranno i progressi compiuti in occasione della prossima conferenza internazionale.

5.2. Attività principali e gruppi bersaglio

Nel corso del 2006 il lavoro di comunicazione a livello di UE ha continuato a incentrarsi sulle tre principali attività: controllo, consultazione e cooperazione, ciascuna con gruppi bersaglio specifici. Poiché il GEPD e il garante aggiunto erano in carica da più di due anni, sono stati compiuti meno sforzi rispetto agli anni precedenti per far conoscere queste autorità presso le altre istituzioni. Al contrario l'accento è stato posto sulle questioni specifiche trattate.

Controllo

In relazione al compito di garantire che le istituzioni e gli organismi della CE rispettino i propri obblighi in materia di protezione dei dati, sono stati individuati i seguenti due gruppi bersaglio:

- i privati: le persone interessate in generale e il personale delle istituzioni e degli organi della CE in particolare. Questo aspetto è collegato alla «prospettiva dei diritti»⁽⁶⁸⁾ ed è volto a responsa-

⁽⁶⁸⁾ Cfr. articoli da 13 a 19 del regolamento (CE) n. 45/2001 (diritti degli interessati).

bilizzare le persone interessate, assicurando che le stesse siano debitamente informate delle operazioni di trattamento che le riguardano, nonché dei loro diritti di accesso, rettifica, congelamento ecc.;

- il sistema istituzionale: incentrato sugli obblighi⁽⁶⁹⁾ di coloro che hanno la responsabilità amministrativa delle operazioni di trattamento. Nelle istituzioni e negli organismi della CE sono i responsabili del trattamento e i responsabili della protezione dei dati (RPD). Considerate le sue dimensioni, la Commissione europea ha inoltre introdotto un livello aggiuntivo — il coordinatore della protezione dei dati (CPD) — cui è stata delegata la responsabilità in seno alle direzioni generali della Commissione.

In termini di «prospettiva dei diritti», sono stati compiuti numerosi sforzi di carattere più generale oltre all'obbligo del responsabile del trattamento di informare le persone interessate di ogni operazione di trattamento. Validi esempi comprendono un'intervista e altri contributi alla pubblicazione interna settimanale della Commissione, stampata in oltre 50 000 copie e distribuita anche al personale di altre istituzioni.

In termini di «prospettiva degli obblighi», la comunicazione ha riguardato principalmente le riunioni periodiche con la rete degli RPD. Tuttavia, si sono tenute anche riunioni con vari altri attori di rilievo: per esempio, il GEPD ha incontrato il segretario generale e i direttori generali della Commissione per discutere dei progressi nell'attuazione delle misure sulla protezione dei dati.

Consultazione

In relazione al compito di promuovere una valida protezione dei dati nella nuova legislazione e in nuove linee politiche il gruppo bersaglio può essere definito quello degli «attori politici dell'UE». Il parere del GEPD è pertanto destinato nella prima fase alla Commissione e nella seconda al Parlamento europeo e al Consiglio. Qualora un parere sia stato inviato ai differenti attori e sia pubblicato nel sito web, il GEPD presenta di solito il suo punto di vista nel comitato pertinente (come la commissione LIBE) del Parlamento europeo o nel relativo gruppo o comitato direttivo (come il comitato dell'articolo 36) del Consiglio.

⁽⁶⁹⁾ Cfr. articoli da 4 a 12 del regolamento (CE) n. 45/2001 (norme sul trattamento lecito, informazione degli interessati).

I pareri legislativi sono di norma resi pubblici unitamente a un comunicato stampa che è inviato a circa 100 contatti regolari tra i media. Questo si traduce sovente in una copertura mediatica al pari della partecipazione a dette riunioni di comitato che sono pubbliche e sono pertanto spesso seguite da giornalisti. La maggior parte delle richieste di interviste (cfr. punto 5.6) riguarda il ruolo consultivo e soddisfare tali richieste è un altro modo di promuovere i pareri del GEPD.

Cooperazione

La cooperazione con i «colleghi della protezione dei dati» in tutta Europa e a un livello più internazionale intende promuovere un livello omogeneo della protezione dei dati. Ciò riguarda i sistemi informativi in cui il GEPD esercita una parte del ruolo di controllo, come l'Eurodac. Tuttavia, concerne anche lo scambio di esperienze e di migliori pratiche sul trattamento bilaterale o collettivo dei casi con altre autorità per la protezione dei dati.

In queste situazioni la comunicazione è spesso integrata da altre attività o effettuata congiuntamente con gli altri attori coinvolti. Ne sono esempi le attività di cooperazione in seno al gruppo dell'articolo 29 o nell'ambito della conferenza internazionale dei garanti della protezione dei dati e della vita privata, in occasione della quale gli organizzatori di Londra hanno preso con successo l'iniziativa nei confronti dei media.

5.3. Sito web

Il sito web rappresenta il più importante strumento di comunicazione del GEPD. La prima versione era stata creata nella prima metà del 2004 e la struttura di base era abbastanza semplice. Sono stati aggiunti nuove sezioni e nuovi tipi di documenti, mentre il numero dei documenti scaricabili è aumentato in maniera considerevole. Nell'autunno 2005 si è percepito che il sito web stava per raggiungere i suoi limiti naturali, pertanto è stato avviato un progetto per creare un sito web di seconda generazione e tale lavoro è proseguito per tutto il 2006. Sono state elaborate una struttura completamente nuova organizzata intorno alle tre funzioni principali e una nuova identità visiva. Negli studi preparatori e nella produzione è stato coinvolto un subfornitore, in stretta cooperazione con il Parlamento europeo. Il sito web di seconda generazione è stato messo in linea nel febbraio 2007 con un certo ritardo rispetto alla programmazione iniziale. Ulteriori funzionalità saranno elaborate nel corso del 2007.



Peter Hustinx e Joaquín Bayo Delgado presentano la loro Relazione annuale 2005 in una conferenza stampa.

Il numero medio di visitatori ha continuato ad aumentare nel corso del 2006 passando da 1 000 a 1 500 a settimana. Il traffico è aumentato con il trasferimento di molti documenti nuovi nel sito web. Anche la pubblicazione dei comunicati stampa si è tradotta in un aumento di visitatori. Si prevede che la «tendenza a navigare» alquanto bassa, con gli utenti Internet che consultano circa 3 pagine per visita, muterà rapidamente grazie al lancio del nuovo sito web. Si prevede anche un aumento del numero di visitatori.

Una pagina di benvenuto in tutte le lingue comunitarie attuali mostrerà ai visitatori i documenti che sono disponibili nella propria lingua. La maggior parte delle informazioni sono attualmente disponibili almeno in inglese e in francese. L'intenzione è quella di fornire, in un prossimo futuro, il tedesco come terza lingua.

5.4. Discorsi

Il GEPD ha continuato a consacrare sforzi e tempo considerevoli per illustrare la sua missione e per sensibilizzare il pubblico circa la protezione dei dati in generale e una serie di questioni specifiche mediante discorsi e contributi analoghi presso a varie istituzioni e in diversi Stati membri nel corso dell'anno. Inoltre il GEPD ha rilasciato varie interviste ai media pertinenti.

Il GEPD è spesso intervenuto alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del Parlamento europeo (LIBE) o in occasione di eventi col-

legati. Il 24 gennaio ha presentato il suo parere su una proposta di accesso al sistema d'informazione visti (VIS) ai fini della sicurezza interna e dell'applicazione della legge. Il 21 febbraio ha incontrato i membri del Parlamento europeo per discutere altri aspetti del VIS. Lo stesso giorno ha inoltre presentato il suo parere su una proposta di decisione quadro relativa alla protezione dei dati nell'ambito del terzo pilastro. Il 27 aprile ha presentato la sua relazione annuale per il 2005. Il 30 maggio ha presentato il suo contributo a un seminario sull'interoperabilità delle basi di dati. Il 22 giugno, in una riunione congiunta della commissione LIBE e dei rappresentanti dei parlamenti nazionali, ha illustrato il suo punto di vista sul trasferimento dei dati relativi a passeggeri di vettori aerei (codice PNR) agli Stati Uniti. Il 4 ottobre ha preso la parola in un'udienza pubblica sul caso SWIFT. Il 19 ottobre ha presentato il suo contributo al seminario pubblico del gruppo ALDE in materia di sicurezza e libertà. Il 18 dicembre ha pronunciato un discorso in occasione di un seminario pubblico sulla cooperazione di polizia nell'UE.

Sono in fase di sviluppo anche contatti con altre commissioni e servizi parlamentari. Il 26 giugno il GEPD ha pronunciato un discorso in occasione di un seminario del servizio giuridico del PE. Inoltre il 23 novembre ha preso la parola in un'udienza pubblica sulla sicurezza sociale dinanzi alla Commissione per l'occupazione e gli affari sociali. Il 22 dicembre ha presentato il suo parere su una revisione del regolamento finanziario e delle sue modalità di esecuzione dinanzi alla Commissione per il controllo dei bilanci.

Il 12 gennaio il GEPD ha presentato il suo parere sulla protezione dei dati nell'ambito del terzo pilastro in una riunione del pertinente gruppo del Consiglio. Il 19 maggio e il 27 ottobre ha contribuito alle discussioni nel gruppo del Consiglio «Protezione dei dati», che si deve occupare di varie questioni che rientrano nel primo pilastro.

Naturalmente, il GEPD è intervenuto anche presso altre istituzioni e organismi dell'UE. Il 3 aprile il GEPD ha pronunciato un discorso destinato al direttore generale e ai dirigenti dell'OLAF sulla necessità di attuare, nell'ambito delle loro attività, misure adeguate in materia di protezione dei dati. Il 17 maggio ha preso la parola in un seminario pubblico sulla RFID presso la Commissione europea. Il 18 maggio ha pronunciato un discorso presso la Banca europea per gli investimenti. Il 29 giugno ha fatto un intervento in una riunione settimanale del segretario generale e dei direttori generali della Commissione. Il 5 dicembre ha preso la parola in una riunione dell'ufficio di presidenza del Comitato delle regioni.

Nel corso dell'anno il GEPD si è inoltre recato in vari Stati membri. Il 29 marzo ha pronunciato un discorso in occasione della prima conferenza europea sulla protezione dei dati destinata a rappresentanti dei settori pubblico e privato, svoltasi a Madrid. Il 24 aprile ha preso la parola alla conferenza di primavera dei garanti europei della protezione dei dati tenutasi a Budapest. L'11 maggio ha fatto un intervento in una conferenza sulla protezione dei dati e la sicurezza pubblica svoltasi a Varsavia. Il 23 maggio ha pronunciato un discorso sulla «Protezione dei dati e la trasparenza nelle istituzioni dell'UE» in occasione della quarta conferenza internazionale dei garanti dell'informazione, tenutasi a Manchester. Il 1° giugno il GEPD ha partecipato ad Amsterdam a una conferenza della federazione internazionale delle Computer Law Associations, dove ha pronunciato un discorso sui recenti sviluppi nella protezione dei dati. Il 7 giugno ha testimoniato a Londra dinanzi a una sottocommissione della Camera dei Lord su diverse questioni relative alla protezione dei dati nell'ambito del terzo pilastro. Il 27 giugno ha preso la parola all'International Banking Forum on Financial Crime a Bruxelles.

Il 27 settembre il GEPD ha pronunciato un discorso alla quinta conferenza annuale sul rispetto della protezione dei dati a Londra. Il 28 settembre ha preso la parola in un seminario della presidenza finlandese sulla società dell'informazione europea tenutosi nei pressi

di Helsinki. Il 4 ottobre ha pronunciato un discorso alla prima conferenza internazionale sulla protezione dei dati negli Stati plurinazionali e federali svoltasi a Barcellona. L'8 novembre ha pronunciato un discorso al seminario dell'International Pharmaceutical Privacy Consortium a Francoforte. Il 9 novembre ha parlato del «quadro istituzionale europeo per la protezione dei dati» all'Accademia di diritto europeo di Treviri. Il 14 novembre ha pronunciato un discorso sulla conservazione dei dati alla tavola rotonda dell'ARMA International (Association of Records Managers and Administrators) a Bruxelles. Il 15 dicembre ha pronunciato un discorso sulla sua posizione in materia di biometrica in una riunione con il Dutch Biometrics Forum a Bruxelles.

Il garante aggiunto ha effettuato presentazioni analoghe a Budapest, Varsavia, Madrid e Barcellona, tra l'altro per l'Accademia giudiziaria spagnola, riguardanti la protezione dei dati nell'ambito del terzo pilastro.

5.5. Newsletter

Nel 2006 sono stati pubblicati cinque numeri della newsletter. Il numero degli abbonati è aumentato costantemente, passando dalle circa 150 persone nel mese di gennaio a quasi 460 per la fine dell'anno. Tra gli altri, i membri del Parlamento europeo, il personale dell'UE e il personale delle autorità nazionali per la protezione dei dati si avvalgono della newsletter per seguire le attività più recenti del GEPD. La newsletter contiene pareri sulle proposte legislative e pareri su controlli preventivi con relativi antecedenti e contesto insieme con altri sviluppi recenti. Nel sito web è disponibile una funzione automatica di abbonamento ⁽⁷⁰⁾.

La newsletter è uno strumento efficace per attirare l'attenzione sulle recenti aggiunte al sito web e permettere un'ampia diffusione delle stesse. Questo aumenta la visibilità del sito web e favorisce le visite successive. La comunità della rete interessata alle attività di protezione dei dati a livello di UE sta pertanto crescendo sia per dimensioni che per intensità, almeno per quanto concerne il numero di interazioni.

⁽⁷⁰⁾ <http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/pid/27>



Peter Hustinx intervistato da una giornalista.

5.6. Servizio stampa

Il servizio stampa è incaricato dei contatti con i giornalisti, di redigere i comunicati stampa e di organizzare conferenze stampa. L'addetto stampa dirige anche un'unità «informazione» flessibile impegnata nelle eventuali attività promozionali (Giornata porte aperte dell'UE ecc.) e nel fornire materiale informativo destinato al pubblico e ai giornalisti.

Nel 2006 sono state organizzate due conferenze stampa. Alla metà di aprile è stata presentata la relazione annuale 2005 e il messaggio principale è stato il «consolidamento del GEPD». La conferenza stampa ha messo in luce la differenza tra il 2004, anno in cui è stata istituita l'autorità, e il suo secondo anno di attività. Nella restante parte dell'anno, si è largamente diffuso un concetto erroneo secondo cui la protezione della vita privata e dei dati personali frena indebitamente la lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata. Pertanto, alla metà dei loro mandati quinquennali, il GEPD e il garante aggiunto hanno tenuto una seconda conferenza stampa, alla metà di settembre, incentrata sul diritto alla vita privata nell'UE e sul suo ruolo legittimo ed essenziale nell'elaborazione delle scelte politiche.

Queste conferenze stampa molto seguite hanno trattato dell'attività del GEPD, sia per garantire che le istituzioni e gli organismi comunitari rispettino i loro obblighi in materia di protezione dei dati, sia in termini di pareri espressi sulla nuova normativa e sulle nuove politiche. Inoltre, nel corso dell'anno sono

state organizzate più di 20 interviste destinate sia alla carta stampata sia ai mezzi audiovisivi. La maggior parte delle richieste di interviste sono giunte dalla «stampa dell'UE»: i media che trattano le questioni dell'UE per un gruppo bersaglio che si occupa di questioni dell'UE. Tuttavia sono state rilasciate interviste anche a media prettamente nazionali al fine di andare oltre l'ambiente di Bruxelles ed essere in qualche modo presenti anche nelle discussioni negli Stati membri. Tre esempi sono le interviste rilasciate alle radio tedesca e svedese e a un quotidiano sloveno.

Sono state declinate richieste di interviste riguardanti questioni che esulano dal ruolo istituzionale del GEPD. Tali richieste pervengono al servizio stampa almeno su base settimanale e spesso si traducono nella comunicazione di informazioni di carattere generale e delle coordinate dell'autorità competente.

5.7. Informazioni o consulenza

Il numero di richieste di informazioni o di consulenza sono aumentate di circa il 70 % nel corso del 2006. In totale, più di 170 richieste provenivano da studenti e da altri cittadini interessati nonché da capi progetto e da avvocati, spaziando su una vasta gamma di argomenti.

Oltre l'80 % delle richieste sono state classificate come «richieste di informazioni»: una vasta categoria comprendente domande generali sulle politiche dell'UE, ma anche domande relative alla protezione dei dati



Personale del GEPD allo stand nel Parlamento europeo durante la Giornata porte aperte del 6 maggio 2006.

negli Stati membri e nell'amministrazione dell'UE. Ne sono esempi le domande sui messaggi commerciali indesiderati (spam) e sull'usurpazione di identità, sulla vita privata e Internet nonché sulle modalità per conformarsi alla direttiva 95/46/CE qualora i progetti comportino attività in vari Stati membri.

Le richieste di natura più complessa che necessitano di un'ulteriore analisi sono classificate «richieste di consulenza». Si tratta di quasi il 20 % delle richieste. Due esempi di questo tipo relativi al modo di trattare l'accesso del pubblico ai documenti contenenti dati personali sono: quali informazioni mettere a disposizione di lobbisti accreditati presso il Parlamento europeo ⁽⁷¹⁾ e se le foto del personale scattate per i badge di sicurezza possano essere inserite o meno nel «Who's who?» di un'istituzione.

Proprio come nel 2005, la grande massa delle richieste sono pervenute in inglese e francese, il che ha consentito di rispondere rapidamente, virtualmente quasi sempre entro i quindici giorni lavorativi. Tuttavia, un considerevole numero di richieste è pervenuto anche in altre lingue ufficiali, per alcune delle quali si è reso necessario il contributo del servizio di traduzione con conseguenti tempi di trattazione più lunghi. Tali richieste sono inoltre state utilizzate per sviluppare nuovi contenuti per il sito web in modo da informare i visitatori e prevenire, per quanto possibile, domande o reclami superflui.

5.8. Giornata porte aperte dell'UE

La Giornata porte aperte 2006 ha avuto luogo il 6 maggio. L'insieme delle più importanti istituzioni e organismi dell'UE partecipano alla manifestazione che diventa simile a una festa di strada che anima il quartiere europeo, tra gli edifici centrali del Parlamento europeo e della Commissione.

Sono stati concepiti uno stand e del materiale promozionale (penne, post-it e chiavi USB) per l'utilizzo durante la Giornata porte aperte e in altre occasioni. Lo stand del GEPD è stato collocato all'interno del Parlamento europeo e più di 200 persone hanno partecipato a un quiz su questioni relative alla protezione dei dati, che ha suscitato discussioni in materia di vita privata e di protezione dei dati in Europa.

⁽⁷¹⁾ http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/hared/Documents/EDPS/Publications/Papers/BackgroundP/06-08-31_transparency_lobbyists_EN.pdf

6. Amministrazione, bilancio e personale

6.1. Introduzione: sviluppare la nuova istituzione

Lo sviluppo del GEPD quale nuova istituzione ⁽⁷²⁾ è proseguito sulla base stabilita nel 2005, al fine di consolidare ulteriormente il suo avvio positivo. Nel 2006 il GEPD ha ottenuto *risorse supplementari* in termini sia di bilancio (passato da 2 879 305 euro a 4 138 378 euro) sia di personale (da 19 a 24 membri).

Il contesto amministrativo è stato gradualmente ampliato in funzione delle priorità annuali, tenendo conto delle esigenze e delle dimensioni dell'istituzione. Il GEPD ha adottato varie norme interne ⁽⁷³⁾ necessarie al corretto funzionamento dell'istituzione. È stato istituito un comitato del personale. Esso è strettamente associato alle disposizioni generali di attuazione dello statuto del personale e ad altre disposizioni interne adottate dall'istituzione. I servizi del GEPD hanno elaborato una relazione sull'attuazione delle norme di controllo interno. Il primo audit interno è stato organizzato dal revisore interno e le conclusioni saranno pubblicate nel 2007.

La collaborazione con le altre istituzioni — il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea — è stata migliorata ulteriormente, consentendo notevoli economie di scala. In dicembre è stata decisa una proroga di tre anni dell'accordo di cooperazione amministrativa del 24 giugno 2004. È stato ancora riscontrato un rallentamento nell'esecuzione di alcuni compiti, connesso al principio dell'assistenza condivisa (principalmente riconducibile all'accesso a programmi informatici in ambito amministrativo e finanziario) che dovrebbe

⁽⁷²⁾ L'articolo 1 ter dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e l'articolo 1 del regolamento finanziario prevedono che il GEPD sia equiparato, ai fini dell'applicazione di tali normative, alle istituzioni comunitarie. Cfr. anche articolo 43, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 45/2001.

⁽⁷³⁾ Un elenco degli accordi e delle decisioni amministrative è riportato nell'allegato I.

tuttavia essere risolto nel 2007. Il GEPD ha assunto a suo carico lo svolgimento di alcuni compiti che erano originariamente realizzati da altre istituzioni.

I locali inizialmente messi a disposizione del GEPD sono stati ampliati ed il GEPD occupa adesso due piani dell'edificio Montoyer 63 del Parlamento europeo.

6.2. Bilancio

Un bilancio preventivo per il 2006 è stato elaborato nel marzo 2005. Si è trattato del primo bilancio preventivo elaborato dal GEPD senza fare ricorso al sostegno dei servizi del Parlamento europeo (com'era invece avvenuto nel 2004 e nel 2005).

Il bilancio adottato dall'autorità di bilancio per il 2006 ammontava a 3 583 833 euro. L'aumento rispetto al 2005 è del 24,5 %. Il 27 settembre 2006 è stato adottato un bilancio rettificativo di 4 138 378 euro in seguito ad un aumento considerevole dei pareri del garante su proposte legislative, che devono essere pubblicati nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, e all'impatto di tali pubblicazioni sul numero di traduzioni richieste.

Il GEPD ha deciso di applicare le norme interne della Commissione per l'esecuzione del bilancio, nella misura in cui queste siano applicabili alla struttura e alle dimensioni dell'istituzione e laddove non siano state definite norme specifiche.

L'assistenza da parte della Commissione è proseguita soprattutto per quanto riguarda la contabilità, poiché il contabile della Commissione è stato altresì nominato contabile del GEPD.

Nella sua relazione sull'esercizio 2005 la Corte dei conti europea ha dichiarato che l'audit non dava luogo ad alcuna osservazione.



Parte dell'unità Risorse umane discute un dossier.

6.3. Risorse umane

Il GEPD usufruisce dell'assistenza assai efficace dei servizi della Commissione per quanto attiene ai compiti relativi alla gestione del personale dell'istituzione (che comprende i due membri nominati ed i 24 membri del personale).

6.3.1. Assunzioni

In quanto istituzione di recente creazione, il GEPD è e resterà ancora per alcuni anni in fase di costituzione. La sua crescente visibilità sta comportando un aumento del carico di lavoro, insieme ad un ampliamento dei suoi compiti. Il notevole incremento del carico di lavoro nel 2006 è stato descritto nei capitoli precedenti. Naturalmente le risorse umane hanno un ruolo fondamentale da svolgere in tale contesto.

Ciò nonostante, il GEPD ha inizialmente scelto di contenere l'aumento di compiti e di personale, scegliendo una crescita controllata per garantire che il nuovo personale sia pienamente assimilato e adeguatamente integrato e formato. Per tale motivo il GEPD ha chiesto la creazione di soli cinque posti nel

2006, tre AD ⁽⁷⁴⁾ e due AST ⁽⁷⁵⁾. Questa richiesta è stata autorizzata dall'autorità di bilancio e il numero di membri dell'organico è passato da 19 nel 2005 a 24 nel 2006. All'inizio dell'anno sono stati pubblicati avvisi di posto vacante e tutti i posti sono stati coperti nel corso dell'anno.

L'assistenza della Commissione in questo settore è stata preziosa, soprattutto quella dell'Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» e del Servizio medico. Nel 2006 il GEPD ha inoltre svolto attività sociali. Le eccellenti relazioni di lavoro con le altre istituzioni, segnatamente con il Consiglio, il Comitato delle regioni, il Parlamento europeo e il Mediatore, hanno consentito lo scambio di informazioni e buone prassi in questo ambito.

Il GEPD ha accesso ai servizi forniti dall'EPSO e partecipa ai lavori del consiglio di amministrazione, attualmente in veste di osservatore.

⁽⁷⁴⁾ Amministratori.

⁽⁷⁵⁾ Assistenti.

6.3.2. Programma di tirocini

Il programma di tirocini è stato istituito nel 2005. L'obiettivo principale consiste nell'offrire ai giovani laureati l'opportunità di mettere in pratica le rispettive conoscenze accademiche, maturando in tal modo un'esperienza pratica delle attività quotidiane del GEPD. Di conseguenza il GEPD accresce la sua visibilità presso i giovani cittadini dell'UE, in particolare gli studenti universitari e i giovani laureati specializzati nella protezione dei dati.

Il programma principale prevede che siano accolti due-tre tirocinanti per sessione, con due sessioni di cinque mesi all'anno. Nel 2006 il programma ha accolto due tirocinanti per sessione, in maggioranza specializzati nel settore della protezione dei dati. La prima sessione è cominciata nell'ottobre 2005 e si è conclusa alla fine del febbraio 2006. I risultati della sessione sono stati estremamente positivi. I tirocinanti hanno contribuito al lavoro sia teorico che pratico, maturando nel contempo un'esperienza diretta.

Oltre al programma di tirocini principale, sono state stabilite disposizioni speciali per accettare studenti universitari e dottorandi per tirocini di breve durata non retribuiti. Questa seconda parte del programma fornisce ai giovani studenti l'opportunità di svolgere ricerche per la loro tesi, in base a specifici criteri d'ammissione restrittivi. Ciò avviene conformemente al processo di Bologna e all'obbligo degli studenti universitari di effettuare un tirocinio nell'ambito dei loro studi. All'inizio dell'anno un dottorando è stato selezionato per un tirocinio non retribuito di due mesi. Tali tirocini non retribuiti sono limitati a situazioni eccezionali e soggetti a criteri di ammissione specifici.

Oltre ai tirocinanti specializzati nella protezione dei dati, un candidato con competenze nel settore dell'economia e della finanza è stato selezionato per un tirocinio dall'ottobre 2006 al febbraio 2007 nell'unità «Risorse umane, amministrazione e bilancio».

Il GEPD si è avvalso dell'assistenza amministrativa dell'Ufficio tirocini della DG Istruzione e cultura della Commissione (DG EAC), che ha continuato a fornire un sostegno prezioso grazie alla vasta esperienza del suo personale, sulla base di un accordo sul livello dei servizi firmato nel 2005. Al contempo, è proseguita la cooperazione con gli uffici tirocini di altre istituzioni europee, in particolare con il Consiglio, il

Comitato delle regioni ed il Comitato economico e sociale europeo.

6.3.3. Programma per gli esperti nazionali distaccati

Il programma per gli esperti nazionali distaccati è stato avviato nel gennaio 2006, in seguito alla creazione della sua base giuridica ed organizzativa nell'autunno 2005 ⁽⁷⁶⁾.

Il distacco di esperti nazionali consente al GEPD di avvalersi delle competenze e delle esperienze professionali di personale proveniente dalle autorità incaricate della protezione dei dati negli Stati membri. Il programma consente inoltre agli esperti nazionali di familiarizzarsi con la protezione dei dati in ambito UE (in termini di controllo, consultazione e cooperazione). Nello stesso tempo il GEPD accresce la sua visibilità sul campo a livello operativo.

Al fine di reclutare gli esperti nazionali, il GEPD si rivolge alle autorità nazionali incaricate della protezione dei dati. Anche le rappresentanze permanenti nazionali sono informate del programma e sono invitate a contribuire alla ricerca di candidati idonei. La DG Amministrazione della Commissione fornisce una preziosa assistenza amministrativa ai fini dell'organizzazione del programma.

Il programma è cominciato con il distacco di un esperto dell'autorità ungherese incaricata della protezione dei dati — il garante della protezione dei dati e della libertà d'informazione — a decorrere da metà gennaio 2006.

6.3.4. Organigramma

L'organigramma del GEPD è rimasto lo stesso dal 2004: una unità, ora composta da 7 persone, è responsabile dell'amministrazione, del personale e del bilancio. I restanti 17 membri del personale si occupano di compiti operativi nel settore della protezione dei dati. Essi operano sotto l'autorità diretta del garante e del garante aggiunto in due settori, principalmente attinenti al controllo e alla consultazione. Nella ripartizione dei compiti tra il personale è stata mantenuta una certa flessibilità in quanto tali compiti sono ancora in evoluzione.

⁽⁷⁶⁾ Decisione del GEPD del 10 novembre 2005.

6.3.5. Formazione

Il personale del GEPD ha accesso ai corsi di formazione generale e di lingua organizzati da altre istituzioni, principalmente dalla Commissione, e ai corsi organizzati dalla Scuola europea di amministrazione.

Per quanto riguarda la formazione linguistica, la maggior parte della cooperazione avviene mediante il comitato interistituzionale per la formazione linguistica, del quale il GEPD è membro. Nel 2006 le istituzioni partecipanti hanno firmato un accordo sull'armonizzazione dei costi dei corsi di lingua interistituzionali.

L'accesso ai corsi di formazione organizzati dalla Scuola europea di amministrazione è stato assicurato dall'accordo sul livello dei servizi firmato con la Scuola nel 2005.

Nel 2006 il GEPD ha avanzato una proposta volta a sviluppare una politica della formazione fondata sulle attività specifiche dell'istituzione oltre che sui suoi obiettivi strategici. L'obiettivo è di diventare un centro di eccellenza nel settore della protezione dei dati, migliorando le conoscenze e le competenze del personale in modo tale da integrare pienamente i valori del GEPD tra il personale.

La cooperazione con la Scuola europea di amministrazione ha consentito al GEPD di organizzare un primo *team-building* al fine di realizzare obiettivi comuni e sviluppare un'identità chiara e unica.

6.4. Assistenza amministrativa e cooperazione interistituzionale

6.4.1. Proroga dell'accordo di cooperazione amministrativa

La proroga di tre anni dell'accordo di cooperazione interistituzionale concluso nel giugno 2004 con i segretariati generali del Parlamento, del Consiglio e della Commissione ha rappresentato una tappa importante nel 2006. Tale cooperazione è particolarmente preziosa per il GEPD poiché consente di ricorrere alla competenza delle altre istituzioni nei settori in cui è prevista l'assistenza e permette di realizzare economie di scala.

Sulla base di tale accordo, la cooperazione è proseguita con vari servizi della Commissione ⁽⁷⁷⁾, con diversi servizi del Parlamento europeo (servizi di informatica, in particolare accordi per il sito web di seconda generazione; sistemazione dei locali, sicurezza degli edifici, tipografia, corrispondenza, telefonia, forniture ecc.) e con il Consiglio (traduzioni).

Per agevolare la collaborazione tra i servizi della Commissione e il GEPD, nel 2005 è stato richiesto l'accesso diretto, a partire dai locali del GEPD, ai principali software per la gestione delle risorse umane e finanziarie della Commissione. Tale accesso diretto, che consentirebbe un migliore scambio delle informazioni e una gestione più efficace e rapida dei file sia per il GEPD che per i servizi della Commissione, è stato purtroppo possibile solo per SI2 e in parte per Syslog, ma non ancora per gli altri software (per esempio ABAC) ⁽⁷⁸⁾. Il GEPD prevede di intensificare la cooperazione in tale settore e si augura che l'accesso sia completato nel corso del 2007.

Si è provveduto ad attuare gli accordi sul livello dei servizi firmati nel 2005 con le varie istituzioni e i relativi servizi, tra cui:

- l'accordo con il Consiglio, che consente di fornire assistenza al GEPD per quanto riguarda la traduzione; questa assistenza è fondamentale considerato il notevole aumento dei documenti da tradurre.
- l'accordo con l'Ufficio tirocini della Commissione (DG EAC), che ha permesso di proseguire nel 2006 il programma di tirocini;
- l'accordo con la DG Occupazione, affari sociali e pari opportunità della Commissione (DG EMPL), che ha fornito al GEPD l'assistenza tecnica necessaria per realizzare uno stand mobile, elaborare un logotipo e una nuova versione del sito web.

6.4.2. Seguito della cooperazione interistituzionale

La cooperazione interistituzionale è fondamentale per il GEPD e per l'ulteriore sviluppo dell'istituzione stessa. Nel 2006, oltre all'accordo amministrativo, la cooperazione interistituzionale è diventata una realtà quotidiana che ha consentito una maggior efficacia in molti settori dell'amministrazione.

⁽⁷⁷⁾ La DG Personale e amministrazione, la DG Bilancio, il Servizio di audit interno, la DG Sicurezza, la DG Istruzione e cultura, la DG Occupazione, affari sociali e pari opportunità e l'Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali».

⁽⁷⁸⁾ Syslog è un'applicazione informatica per la gestione elettronica dei corsi di formazione. SI2 e ABAC sono sistemi di gestione contabile.

La partecipazione alla gara d'appalto interistituzionale per la fornitura di mobili è proseguita, consentendo all'istituzione di progredire verso una certa autonomia rispetto alla sistemazione degli uffici.

Lo sviluppo di un nuovo sito web è diventato possibile grazie alla cooperazione con vari servizi del Parlamento europeo, che ha consentito al GEPD di avvalersi dei loro contratti quadro. Su consiglio del Parlamento, il GEPD ha firmato un accordo con un consulente, incluso nel contratto quadro, per una completa riedizione del sito web. Nel gennaio del 2007 è stato inaugurato il sito web di seconda generazione.

Nel 2006 il GEPD ha sottoscritto un accordo di assistenza amministrativa con l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione che definisce le modalità di applicazione dell'audit di sicurezza della banca dati Eurodac e le condizioni in cui si svolgerà tale cooperazione (cfr. il punto 2.9).

Il GEPD ha continuato a partecipare a vari comitati interistituzionali. Tuttavia, a motivo delle dimensioni dell'istituzione, tale partecipazione ha dovuto essere limitata solo ad alcuni comitati. La partecipazione ha contribuito ad aumentare la visibilità del GEPD presso le altre istituzioni, favorendo lo scambio continuo di informazioni e buone prassi.

6.4.3. Relazioni esterne

Il processo di riconoscimento dell'istituzione da parte delle autorità belghe è stato completato, consentendo al GEPD e al suo personale di beneficiare dei privilegi e delle immunità previsti dal Protocollo sui privilegi e sulle immunità delle Comunità europee.

6.5. Infrastruttura

Con l'aumento del personale, sono sorti problemi di spazio destinato agli uffici. Il GEPD li ha risolti acquisendo nuovi spazi nel 2006, al settimo piano dell'edificio «Montoyer 63» del Parlamento europeo, e può ora disporre di due piani consecutivi nell'edificio. Considerata la sensibilità dei dati trattati dal GEPD, il nuovo piano è stato dotato dello stesso sistema di protezione usato per il sesto piano, al fine di limitarne l'accesso alle persone autorizzate.

Quanto ai mobili, l'assistenza amministrativa del Parlamento europeo è cessata nel 2005. Il GEPD ha cominciato pertanto ad occuparsi autonomamente della questione, partecipando ad una gara d'appalto interistituzionale.

Sulla base dell'accordo di cooperazione amministrativa, il Parlamento europeo assiste il GEPD per quanto riguarda le tecnologie dell'informazione e le infrastrutture telefoniche.

6.6. Contesto amministrativo

6.6.1. Seguito dell'istituzione di norme di controllo interno

Sulla base dell'accordo interistituzionale del 24 giugno 2004, il revisore interno della Commissione è stato nominato revisore del GEPD.

Con decisione del 7 novembre 2005 e conformemente all'articolo 60, paragrafo 4, del regolamento finanziario, il GEPD ha istituito procedure di controllo interno specifiche che tengono in considerazione la struttura, la dimensione e la tipologia delle attività dell'istituzione.

Una relazione di valutazione del sistema di controllo interno è stata redatta dai servizi del GEPD. Essa fa un'analisi approfondita delle procedure già adottate e individua taluni miglioramenti che dovrebbero essere prioritari nel 2007. Ha inoltre confermato la funzionalità e l'efficienza delle norme di controllo adottate.

Nel 2006 il GEPD è stato oggetto di audit interno per la prima volta. Le conclusioni dell'audit saranno riassunte in una relazione che sarà redatta dai servizi del revisore interno.

6.6.2. Istituzione del comitato del personale

L'8 febbraio 2006, in virtù dell'articolo 9 dello statuto dei funzionari delle Comunità europee, il garante ha adottato una decisione che istituisce un comitato del personale. Il comitato del personale è stato eletto nel marzo 2006. Esso è stato consultato su una serie di disposizioni generali di attuazione dello statuto del personale e su altre disposizioni interne adottate dall'istituzione.

6.6.3. Orario flessibile

Nel 2005 il GEPD ha adottato una decisione sull'orario flessibile. L'orario flessibile non è obbligatorio secondo lo statuto ma è piuttosto una misura di organizzazione della giornata lavorativa intesa a permettere al personale di conciliare vita privata e professionale nonché a consentire al GEPD di organizzare l'orario di lavoro in funzione delle sue priorità. Ciascun membro del personale può scegliere tra l'orario normale e l'orario flessibile, con la possibilità di recuperare le ore di lavoro straordinario. Questa esperienza ha dato risultati molto positivi sia per l'istituzione che per il personale.

6.6.4. Norme interne

È continuato il processo di adozione di nuove norme interne necessarie per il corretto funzionamento dell'istituzione, nonché l'adozione di nuove disposizioni generali di attuazione dello statuto del personale (cfr. l'allegato I).

Le disposizioni che riguardano materie per le quali il GEPD beneficia dell'assistenza della Commissione sono simili a quelle della Commissione, con alcuni adattamenti dovuti alla specificità dell'ufficio del GEPD. Queste disposizioni sono comunicate ai nuovi colleghi al momento del loro arrivo. Talune procedure amministrative esistenti sono state migliorate e, di conseguenza, nel novembre 2006 è stata aggiornata la guida amministrativa.

È stato nominato un responsabile interno della protezione dei dati (RPD) per assicurare l'applicazione interna delle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001.

Il GEPD ha iniziato a sviluppare alcune attività sociali (principalmente strutture per bambini, come asili ecc.). È stato anche garantito l'accesso alla Scuola europea per i figli del personale.

6.7. Obiettivi per il 2007

Gli obiettivi fissati per il 2006 sono stati pienamente raggiunti. Nel 2007 il GEPD continuerà il processo di consolidamento intrapreso nel 2006 e svilupperà ulteriormente alcune attività.

La struttura di *bilancio* dell'istituzione sarà rinnovata da una nuova terminologia di bilancio, applicabile per la formazione del bilancio 2008. Si baserà sui tre anni di esperienza del GEPD, tenendo conto delle esigenze specifiche dell'istituzione e assicurando la trasparenza richiesta dall'autorità di bilancio.

Durante il 2007 il GEPD intende inoltre adottare nuove norme finanziarie interne adattate alla dimensione dell'istituzione. Riguardo al software finanziario il GEPD farà tutti gli sforzi necessari per acquisire i programmi che consentono l'accesso ai dossier finanziari dalla sua sede.

Nel 2007 deve essere adottata una decisione sulla valutazione del personale, insieme a una guida per i valutatori. A seguito dell'adozione di questi documenti sarà avviato il primo esercizio di valutazione. Lo sviluppo di una politica interna di formazione sarà completato nel 2007.

La continuazione della *cooperazione amministrativa* sulla base dell'accordo amministrativo prolungato rimarrà un fattore essenziale per il GEPD. Parallelamente il GEPD continuerà a sviluppare il contesto amministrativo dell'ufficio e ad adottare disposizioni generali di attuazione per lo statuto.

Il trattamento della corrispondenza sarà migliorato con l'aiuto del Parlamento europeo e l'adozione di un sistema di gestione elettronica della corrispondenza.

L'attuazione dei miglioramenti individuati durante la prima valutazione del *sistema di controllo interno* diventerà prioritaria nel 2007.

Un inventario ed una analisi delle operazioni di elaborazione dei dati saranno messi a punto durante il 2007 con il sostegno del RPD.

Consapevole del grado di riservatezza richiesto da taluni settori della sua attività, il GEPD intende elaborare una politica globale di *sicurezza* compatibile con le sue funzioni.

Allegato A

Quadro giuridico

L'articolo 286 del trattato CE, adottato nel 1997 come parte del trattato di Amsterdam, prevede che gli atti comunitari sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati si applichino anche alle istituzioni e agli organismi comunitari, e che sia istituita un'autorità di controllo indipendente.

Gli atti comunitari cui fa riferimento tale disposizione sono la direttiva 95/46/CE, che prevede un quadro generale per la normativa in materia di protezione dei dati negli Stati membri, e la direttiva 97/66/CE, specifica di un settore, sostituita poi dalla direttiva 2002/58/CE relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche. Entrambe le direttive possono essere considerate il risultato di un'evoluzione giuridica che ha preso avvio nei primi anni settanta in sede di Consiglio d'Europa.

Introduzione

L'articolo 8 della convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali prevede il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, fatte salve restrizioni che vengono ammesse solo a talune condizioni. Tuttavia, nel 1981 si è ritenuto necessario adottare una convenzione distinta sulla protezione dei dati al fine di sviluppare un approccio strutturale positivo alla salvaguardia dei diritti e delle libertà fondamentali su cui può incidere il trattamento dei dati personali in una società moderna. Detta convenzione, nota anche come convenzione 108, è stata ratificata da quasi 40 Stati membri del Consiglio d'Europa, compresi tutti gli Stati membri dell'UE.

La direttiva 95/46/CE è stata basata sui principi della convenzione 108, che ha però precisato e sviluppato sotto numerosi aspetti. Il suo obiettivo era assicurare un elevato grado di tutela e la libera circolazione dei dati personali nell'UE. Nel presentare la proposta di direttiva

all'inizio degli anni novanta, la Commissione ha dichiarato che alle istituzioni e agli organismi comunitari avrebbero dovuto applicarsi garanzie giuridiche analoghe che consentissero loro di partecipare alla libera circolazione dei dati personali, ferme restando norme di tutela equivalenti. Fino all'adozione dell'articolo 286 del trattato CE mancava tuttavia una base giuridica per un siffatto regime.

Le pertinenti disposizioni di cui all'articolo 286 del trattato CE sono state stabilite con il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati, che è entrato in vigore nel 2001 ⁽⁷⁹⁾. Tale regolamento ha istituito altresì un'autorità di controllo indipendente, denominata «Garante europeo della protezione dei dati» cui sono conferiti i compiti e le competenze previsti dal trattato.

Il trattato costituzionale, firmato nell'ottobre 2004, annette grande importanza alla tutela dei diritti fondamentali. Il rispetto della vita privata e della vita familiare nonché la protezione dei dati di carattere personale sono trattati come diritti fondamentali distinti negli articoli II-67 e II-68 della Costituzione. La protezione dei dati è anche menzionata all'articolo I-51 della Costituzione, nel titolo VI dedicato alla «vita democratica» dell'Unione. È questa una chiara dimostrazione del fatto che la protezione dei dati è ora considerata una componente essenziale del «buon governo». Il controllo indipendente è un elemento fondamentale di tale protezione.

Regolamento (CE) n. 45/2001

Da un'analisi più ravvicinata del regolamento, risulta anzitutto che esso si applica «al trattamento di dati personali da parte di tutte le istituzioni e di tutti gli

⁽⁷⁹⁾ GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

organismi comunitari, nella misura in cui detto trattamento avviene nell'esercizio di attività che rientrano in tutto o in parte nel campo di applicazione del diritto comunitario». Ciò significa che solo le attività interamente al di fuori del «primo pilastro» non sono soggette ai compiti e alle competenze di controllo del GEPD.

Le definizioni e il contenuto del regolamento ricalcano da vicino l'impostazione della direttiva 95/46/CE. Si potrebbe affermare che il regolamento (CE) n. 45/2001 costituisce l'attuazione della direttiva a livello europeo, vale a dire che il regolamento riguarda principi generali quali trattamento corretto e lecito, proporzionalità e uso compatibile, categorie particolari di dati sensibili, informazioni da fornire agli interessati, diritti dell'interessato, obblighi dei responsabili del trattamento — con esame, se del caso, delle circostanze speciali a livello di UE — nonché il controllo, l'attuazione e i mezzi di ricorso. Un capo distinto riguarda la protezione dei dati personali e la tutela della vita privata nell'ambito delle reti interne di telecomunicazioni. Questo capo è di fatto l'attuazione a livello europeo della direttiva 97/66/CE sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni.

Caratteristica interessante del regolamento è l'obbligo imposto ad ogni istituzione ed organismo della Comunità di nominare almeno un responsabile della protezione dei dati personali (RPD). Fra i compiti di ogni responsabile si annovera quello di garantire in maniera indipendente che le disposizioni del regolamento, compresa la corretta notificazione delle operazioni di trattamento, vengano applicate all'interno dell'istituzione o organismo di cui egli fa parte. Tutte le istituzioni comunitarie e alcuni organismi hanno ora un responsabile della protezione dei dati; alcuni di essi sono in carica da vari anni. Ciò significa che è stato compiuto un lavoro considerevole per attuare il regolamento anche in mancanza di un organismo di controllo. I responsabili della protezione dei dati possono anche essere più qualificati per fornire consulenza o intervenire tempestivamente e per contribuire a sviluppare buone prassi. Poiché l'RPD ha l'obbligo formale di cooperare con il GEPD, questa rete viene a costituire uno strumento di lavoro molto importante e altamente apprezzato, che merita di essere ulteriormente sviluppato (cfr. punto 2.2).

Compiti e competenze del GEPD

I compiti e le competenze del GEPD sono chiaramente descritti negli articoli 41, 46 e 47 del regolamento (cfr. allegato B) in termini sia generali che specifici. L'articolo 41 enuncia il mandato generale del GEPD: garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, segnatamente del diritto alla vita privata, riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari. Inoltre

delinea alcuni elementi specifici di tale mandato. Queste responsabilità generali sono sviluppate e precisate negli articoli 46 e 47 con un elenco particolareggiato di funzioni e competenze.

La descrizione delle responsabilità, delle funzioni e delle competenze segue essenzialmente lo stesso modello previsto per gli organi di controllo nazionali: trattare reclami e compiere i relativi accertamenti, svolgere altre indagini, informare i responsabili del trattamento e gli interessati, effettuare controlli preventivi in caso di operazioni di trattamento che presentano rischi specifici ecc. Il regolamento conferisce al GEPD il potere di accedere, ove ciò sia necessario ai fini delle indagini, alle informazioni rilevanti e ai locali in cui avviene il trattamento. Egli può anche imporre sanzioni e adire la Corte di giustizia delle Comunità europee. Queste attività di **controllo** sono trattate in modo più ampio nel capitolo 2 della presente relazione.

Alcuni compiti sono di natura particolare. Il compito di offrire consulenza alla Commissione e alle altre istituzioni comunitarie per quanto riguarda le nuove normative — ribadito all'articolo 28, paragrafo 2 dall'obbligo formale imposto alla Commissione di consultare il GEPD al momento dell'adozione di una proposta legislativa in relazione al trattamento di dati personali — si riferisce anche ai progetti di direttive e alle altre misure destinate ad essere applicate a livello nazionale o eventualmente recepite nel diritto interno. Si tratta di una funzione strategica che consente al GEPD di valutare in una fase precoce le implicazioni in materia di tutela della vita privata e di discutere possibili alternative, anche nelle materie che rientrano nel «terzo pilastro» (cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale). Anche il controllo degli sviluppi che possono avere ripercussioni sulla protezione dei dati personali è un compito importante. Queste attività **consultive** del GEPD sono illustrate più dettagliatamente nel capitolo 3 della presente relazione.

Di natura analoga è l'obbligo di cooperare con le autorità nazionali di controllo e gli organi di controllo nelle materie del «terzo pilastro». In qualità di membro del gruppo di lavoro istituito in virtù dell'articolo 29 per dare consulenza alla Commissione e sviluppare politiche armonizzate, il GEPD ha la possibilità di contribuire a tale livello. La cooperazione con gli organi di controllo nelle materie del terzo pilastro gli consente di seguire gli sviluppi in tale contesto e di contribuire a un quadro più coerente ai fini della protezione dei dati personali, a prescindere dal «pilastro» o dal contesto specifico. Questa **cooperazione** è trattata ulteriormente nel capitolo 4 della presente relazione.

Allegato B

Estratto del regolamento (CE) n. 45/2001

Articolo 41 — Garante europeo della protezione dei dati

1. È istituita un'autorità di controllo indipendente denominata Garante europeo della protezione dei dati.
2. Il Garante europeo della protezione dei dati ha il compito di garantire il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, segnatamente del diritto alla vita privata, riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari.

Il Garante europeo della protezione dei dati ha il compito di sorvegliare e assicurare l'applicazione del presente regolamento e di qualunque altro atto comunitario relativo alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali da parte di un'istituzione o di un organismo comunitario, e di fornire alle istituzioni e agli organismi comunitari nonché agli interessati pareri su tutte le questioni relative al trattamento dei dati personali. A tal fine esso assolve agli obblighi previsti all'articolo 46 ed esercita i poteri attribuitigli dall'articolo 47.

Articolo 46 — Funzioni

Il Garante europeo della protezione dei dati assolve i seguenti compiti:

- a) tratta i reclami e compie i relativi accertamenti, e ne comunica l'esito agli interessati entro un termine ragionevole;
- b) svolge indagini di propria iniziativa o in seguito a un reclamo e ne comunica l'esito agli interessati entro un termine ragionevole;
- c) sorveglia e garantisce l'applicazione del presente regolamento e di qualunque altro atto comunitario relativo alla tutela delle persone fisiche riguardo al trattamento dei dati personali da parte di un'istituzione o di un organismo comunitario, fatta eccezione per la Corte di giustizia delle Comunità europee nell'esercizio delle sue funzioni giurisdizionali;
- d) consiglia le istituzioni e gli organismi comunitari, di propria iniziativa o su richiesta, in ordine a qualsiasi argomento relativo al trattamento di dati personali, in particolare prima che essi adottino regolamentazioni interne relative alla tutela dei diritti e delle libertà fondamentali riguardo al trattamento di dati personali;
- e) sorveglia l'evoluzione delle tecnologie che presentano un interesse, se ed in quanto incidenti sulla protezione dei dati personali, in particolare l'evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
- f)
 - i) collabora con le autorità nazionali di controllo di cui all'articolo 28 della direttiva 95/46/CE dei paesi cui si applica tale direttiva se ed in quanto ciò risulti necessario per l'adempimento dei rispettivi obblighi, in particolare scambiando ogni informazione utile, chiedendo a dette autorità o organi di esercitare le loro funzioni o rispondendo a loro richieste;
 - ii) collabora altresì con gli organi di controllo della protezione dei dati istituiti in virtù del titolo VI del trattato sull'Unione europea, in particolare per rendere più coerente l'applicazione delle norme e procedure che sono rispettivamente incaricati di fare osservare;
- g) partecipa alle attività del «Gruppo per la tutela delle persone con riguardo al trattamento dei dati personali», istituito dall'articolo 29 della direttiva 95/46/CE;
- h) determina, motiva e rende pubbliche le deroghe, le garanzie, le autorizzazioni e le condizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), paragrafi 4, 5 e 6, all'articolo 12, paragrafo 2, all'articolo 19 e all'articolo 37, paragrafo 2;
- i) tiene un registro dei trattamenti notificatigli ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, e registrati a norma dell'articolo 27, paragrafo 5, e fornisce i mezzi necessari per accedere ai registri tenuti dai responsabili della protezione dei dati a norma dell'articolo 26;
- j) procede ad un esame preventivo dei trattamenti notificatigli;
- k) adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 47 — Competenze

1. Il Garante europeo della protezione dei dati può:
 - a) offrire consulenza agli interessati nell'esercizio dei loro diritti;
 - b) rivolgersi al responsabile del trattamento in caso di asserita violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali e, all'occorrenza, presentare proposte volte a porre rimedio a tale violazione e a migliorare la protezione degli interessati;
 - c) ordinare che siano soddisfatte le richieste di esercizio di determinati diritti allorché dette richieste siano state respinte in violazione degli articoli da 13 a 19;
 - d) rivolgere avvertimenti o moniti al responsabile del trattamento;
 - e) ordinare la rettifica, il blocco, la cancellazione o la distruzione di tutti i dati che siano stati trattati in violazione delle disposizioni sul trattamento dei dati personali e la notificazione di misure ai terzi ai quali i dati sono stati comunicati;
 - f) vietare trattamenti a titolo provvisorio o definitivo;
 - g) adire l'istituzione o l'organismo comunitario in questione e, se necessario, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione;
 - h) adire la Corte di giustizia delle Comunità europee alle condizioni previste dal trattato;
 - i) intervenire nelle cause dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee.
2. Il Garante europeo della protezione dei dati ha il potere di:
 - a) ottenere da un responsabile del trattamento o da un'istituzione o un organismo comunitario l'accesso a tutti i dati personali e a tutte le informazioni necessarie alle sue indagini;
 - b) accedere a tutti i locali in cui un responsabile del trattamento o un'istituzione o un organismo comunitario svolge le sue attività se si può ragionevolmente supporre che in essi viene svolta un'attività in applicazione del presente regolamento.

Allegato C

Elenco delle abbreviazioni

7PQ	Settimo programma quadro di ricerca
ADS	Status di destinazione approvata
ALDE	Gruppo dell'Alleanza dei democratici e dei liberali per l'Europa (gruppo politico al PE)
API	Informazioni anticipate sui passeggeri
BCE	Banca centrale europea
BEI	Banca europea per gli investimenti
CdR	Comitato delle regioni
CdT	Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea
CE	Comunità europee
CEDU/ECHR	Convenzione europea dei diritti dell'uomo
CESE	Comitato economico e sociale europeo
CGCE	Corte di giustizia delle Comunità europee
DG ADMIN	Direzione generale del Personale e dell'amministrazione
DG EAC	Direzione generale dell'Istruzione e della cultura
DG EMPL	Direzione generale per l'Occupazione, gli affari sociali e le pari opportunità
DG INFSO	Direzione generale della Società dell'informazione e dei media
DG JLS	Direzione generale della Giustizia, della libertà e della sicurezza
DPA	Autorità garante della protezione dei dati
DPC	Coordinatore della protezione dei dati (solo alla Commissione europea)
EAS	Scuola europea di amministrazione
EFSA	Autorità europea per la sicurezza alimentare
EMA	Agenzia europea per i medicinali
EMPL	Commissione per l'occupazione e gli affari sociali del PE
EPSO	Ufficio di selezione del personale delle Comunità europee
ETF	Fondazione europea per la formazione
EUMC	Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e di xenofobia
IAS	Servizio di audit interno
LC	Lasciapassare comunitario
LIBE	Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni del PE
OEDT	Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze
OLAF	Ufficio europeo per la lotta antifrode
PE	Parlamento europeo
PMO	Ufficio «Gestione e liquidazione dei diritti individuali» della Commissione europea
PNR	Codice di prenotazione/ Dati delle pratiche dei passeggeri
R&S	Ricerca e sviluppo
RAS	Sistema di allarme rapido
RFID	Identificazione a radiofrequenza
RPD/DPO	Responsabile della protezione dei dati
SIS	Sistema d'informazione Schengen
SWIFT	Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication
«Terzo pilastro»	Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale
UAMI/OHIM	Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)
UCVV	Ufficio comunitario delle varietà vegetali
UE	Unione europea
VIS	Sistema d'informazione visti


Allegato D


Elenco dei responsabili della protezione dei dati (RPD)

Organizzazione	Nome	Indirizzo di posta elettronica:
Parlamento europeo	Jonathan STEELE	dg5data-protection@europarl.europa.eu
Consiglio dell'Unione europea	Pierre VERNHES	data.protection@consilium.europa.eu
Commissione europea	Philippe RENAUDIÈRE	data-protection-officer@ec.europa.eu
Corte di giustizia delle Comunità europee	Marc SCHAUSS	dataprotectionofficer@curia.europa.eu
Corte dei conti europea	Jan KILB	data-protection@eca.europa.eu
Comitato economico e sociale europeo	<i>(da designare)</i>	
Comitato delle regioni	Maria ARSENE	data.protection@cor.europa.eu
Banca europea per gli investimenti	Jean-Philippe MINNAERT	dataprotectionofficer@eib.org
Mediatore europeo	Loïc JULIEN	dpo-euro-ombudsman@europarl.europa.eu
Garante europeo della protezione dei dati	Giuseppina LAURITANO	giuseppina.lauritano@edps.europa.eu
Banca centrale europea	Martin BENISCH	dpo@ecb.int
Ufficio europeo per la lotta antifrode	Laraine LAUDATI	Laraine.Laudati@ec.europa.eu
Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea	Benoît VITALE	data-protection@cdt.europa.eu
Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli)	Luc DEJAIFFE	dataprotectionofficer@oami.europa.eu
Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia	Jean-Marie ADJAHİ	Jean-Marie.Adjahi@eumc.europa.eu
Agenzia europea per i medicinali	Vincenzo SALVATORE	data.protection@emea.europa.eu
Ufficio comunitario delle varietà vegetali	Martin EKVAD	ekvad@cpvo.europa.eu
Fondazione europea per la formazione	Romuald DELLI PAOLI	dataprotectionofficer@etf.europa.eu
Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione	Andreas MITRAKAS	dataprotection@enisa.europa.eu
Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro	Markus GRIMMEISEN	dataprotectionofficer@eurofound.europa.eu
Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze	Arne TVEDT	arne.tvedt@emcdda.europa.eu
Autorità europea per la sicurezza alimentare	Claus REUNIS	DataProtectionOfficer@efsa.europa.eu
Agenzia europea per la sicurezza marittima	Joachim MENZE	joachim.menze@emsa.europa.eu
Agenzia europea per la ricostruzione	Olli KALHA	olli.kalha@ear.europa.eu
Centro europeo per lo sviluppo della formazione professionale (Cedefop)	Spyros ANTONIOU	spyros.antoniou@cedefop.europa.eu
Agenzia esecutiva per l'istruzione, gli audiovisivi e la cultura	Hubert MONET	hubert.monet@ec.europa.eu

Allegato E

Tempi di trattamento dei fascicoli di controllo preventivo per caso e per istituzione





Allegato F

Elenco dei pareri di controllo preventivo

Sistema di allarme rapido — Corte di giustizia delle Comunità europee

Parere del 22 dicembre 2006 su una notificazione per controllo preventivo sul sistema di allarme rapido (fascicolo 2006-397).

Dati personali degli interpreti ausiliari — Commissione europea

Parere del 22 dicembre 2006 su una notificazione per controllo preventivo sulla gestione dei dati personali degli interpreti ausiliari memorizzati in Signalétique (applicazione della base di dati centrale Coralin) (fascicolo 2006-364).

Asili nido — Parlamento europeo

Parere dell'8 dicembre 2006 su una notificazione per controllo preventivo sui fascicoli «Dossier medici — Asilo nido del Parlamento» e «Dossier medici — Asili nido privati» (fascicoli 2006-267 e 2006-268).

Sistema di allarme rapido — Commissione europea

Parere del 6 dicembre 2006 su una notificazione per controllo preventivo sul sistema di allarme rapido (fascicolo 2005-120).

Appalti pubblici — Corte di giustizia delle Comunità europee

Parere del 16 novembre 2006 su una notificazione per controllo preventivo sul fascicolo «Appalti pubblici» (fascicolo 2006-398).

Remede — Parlamento europeo

Parere del 14 novembre 2006 su una notificazione per controllo preventivo sul fascicolo «Remede» (fascicolo 2006-301).

Selezione di agenti contrattuali — EPSO

Parere del 14 novembre 2006 su una notificazione per controllo preventivo sul fascicolo relativo alla selezione di agenti contrattuali ai fini della loro assunzione nelle istituzioni europee e, eventualmente, negli organismi, organi o agenzie comunitari (fascicolo 2005-366).

Persona Grata — Consiglio dell'Unione europea

Parere del 13 novembre 2006 su una notificazione per controllo preventivo sul fascicolo «Persona grata» (modulo Gestione del personale) (fascicolo 2006-359).

Registrazione delle chiamate all'help desk — Commissione europea

Parere del 23 ottobre 2006 su una notificazione per controllo preventivo sul fascicolo «Registrazione delle chiamate all'help desk» (fascicolo 2006-142).

Dossier medici — Banca centrale europea

Parere del 20 ottobre 2006 su una notificazione per controllo preventivo sui dossier medici conservati dal consulente medico della BCE e sull'inserimento delle informazioni di carattere medico nel fascicolo personale (fascicoli 2006-240/241).

Rapporti di valutazione periodici — Comitato economico e sociale europeo

Parere del 19 ottobre 2006 su una notificazione per controllo preventivo sui rapporti di valutazione periodici di funzionari e agenti temporanei (fascicolo 2006-297).

Procedura di attestazione — Corte dei conti europea

Parere del 10 ottobre 2006 su una notificazione per controllo preventivo sul fascicolo «procedura di attestazione» (fascicolo 2006-422).

Valutazione del rischio d'indipendenza — Parlamento europeo

Parere del 25 settembre 2006 su una notificazione per controllo preventivo sulla valutazione del rischio d'indipendenza (fascicolo 2006-343).

Adesione allo sciopero — Commissione europea

Parere del 25 settembre 2006 su una notificazione per controllo preventivo riguardo al trattamento amministrativo generico dell'adesione allo sciopero (fascicolo 2004-222).

CV UE in linea — Commissione europea

Parere del 14 settembre 2006 su una notificazione per controllo preventivo sul CV UE in linea (fascicolo 2006-310).

Indennizzi dell'assicurazione contro i rischi di malattia — Commissione europea

Parere del 28 luglio 2006 su una notificazione per controllo preventivo sulla procedura e il regime d'indennizzo dell'assicurazione contro i rischi di malattia per quanto riguarda gli interpreti ausiliari (fascicolo 2006-160).

Registrazione degli infortuni — Consiglio dell'Unione europea

Parere del 25 luglio 2006 su una notificazione per controllo preventivo sul fascicolo «Registrazione degli infortuni» (fascicolo 2005-379).

Registrazione e conservazione dei contratti — Banca europea per gli investimenti

Parere del 14 luglio 2006 su una notificazione per controllo preventivo riguardo alla registrazione e alla conservazione dei contratti conclusi dalla Banca e tra essa e consulenti esterni (fascicolo 2004-301).

Sito web CIRCA sull'accordo UE-Cina in materia di turismo — Commissione europea

Parere del 30 giugno 2006 su una notificazione per controllo preventivo riguardo all'accordo UE-Cina — Status di destinazione approvata (fascicolo 2006-192).

«Gestion du temps» — Banca europea per gli investimenti

Parere del 26 giugno 2006 su una notificazione per controllo preventivo sul fascicolo «Gestion du temps» (fascicolo 2004-306).

Indagini interne — OLAF

Parere del 23 giugno 2006 su una notificazione per controllo preventivo sulle indagini interne dell'OLAF (fascicolo 2005-418).

«Sysper2 e-CV» — Commissione europea

Parere del 22 giugno 2006 su una notificazione per controllo preventivo su «Sysper2 e-CV, la banca dati del capitale umano della Commissione» (fascicolo 2005-406).

Mobbing e molestie sessuali — Consiglio dell'Unione europea

Parere del 9 giugno 2006 su una notificazione per controllo preventivo sulla regolamentazione interna in materia di mobbing e molestie sessuali sul luogo di lavoro nell'ambito del segretariato generale del Consiglio (fascicolo 2006-93).

Procedimenti disciplinari — Corte di giustizia delle Comunità europee

Parere dell'8 giugno 2006 su una notificazione per controllo preventivo sul trattamento dati nell'ambito dei procedimenti disciplinari (fascicolo 2006-99).

Dossier medici / Registro delle visite — Consiglio dell'Unione europea

Parere del 29 maggio 2006 su una notificazione per controllo preventivo sui fascicoli «Dossier medici» e «Registro delle visite» (fascicoli 2004-254 e 2005-363).

Procedura di certificazione — Corte dei conti europea

Parere del 29 maggio 2006 su una notificazione per controllo preventivo sul fascicolo «procedura di certificazione» (fascicolo 2006-109).

Registrazione della linea telefonica riservata alle emergenze — Commissione europea

Parere del 22 maggio 2006 su una notificazione per controllo preventivo riguardo alla registrazione della linea telefonica riservata alle emergenze e alla sicurezza a Bruxelles (n. 88888) (fascicolo 2006-2).

Indagini amministrative — Consiglio dell'Unione europea

Parere del 16 maggio 2006 su una notificazione per controllo preventivo sul fascicolo «decisione relativa alla condotta e alla procedura per le indagini amministrative e al consiglio di disciplina nell'ambito del segretariato generale del Consiglio» (fascicolo 2004-250).

Registrazione delle comunicazioni telefoniche — Banca europea per gli investimenti

Parere dell'8 maggio 2006 su una notificazione per controllo preventivo sul fascicolo relativo alla registrazione delle comunicazioni telefoniche nelle sale delle contrattazioni (fascicolo 2006-102).

Programma di vaccinazioni — Consiglio dell'Unione europea

Parere del 5 maggio 2006 su una notificazione per controllo preventivo sul fascicolo relativo al programma di vaccinazioni (fascicolo 2004-262).

Sorveglianza telefonica — Banca centrale europea

Parere del 5 maggio 2006 su una notificazione per controllo preventivo riguardo alla registrazione, alla conservazione e all'ascolto delle conversazioni telefoniche presso la DG-M e la DG-P (fascicolo 2005-376).

Visita medica — Consiglio dell'Unione europea

Parere del 4 maggio 2006 su una notificazione per controllo preventivo sul fascicolo relativo alla registrazione delle visite mediche effettuate su persone esterne all'istituzione (fascicolo 2005-380).

Procedure di invito a manifestare interesse e di appalto — Comitato delle regioni

Parere del 3 maggio 2006 su una notificazione per controllo preventivo sul fascicolo relativo alle procedure di invito a manifestare interesse e di appalto (fascicolo 2006-52).

Selezione di agenti temporanei — EPSO

Parere del 2 maggio 2006 su una notificazione per controllo preventivo sul fascicolo relativo alla selezione di agenti temporanei ai fini della loro assunzione nelle istituzioni europee e, eventualmente, negli organismi, organi o agenzie comunitari (fascicolo 2005-365).

Dossier medici — UAMI

Parere del 28 aprile 2006 su una notificazione per controllo preventivo riguardo ai dossier medici (fascicolo 2005-168).

Assenze per malattia — Centro di traduzione

Parere del 21 aprile 2006 su una notificazione per controllo preventivo sul trattamento delle assenze per malattia e l'archiviazione dei certificati medici (fascicolo 2005-123).

Procedura di attestazione — Consiglio dell'Unione europea

Parere del 18 aprile 2006 su una notificazione per controllo preventivo sul fascicolo «procedura di attestazione» (fascicolo 2006-92).

Assunzioni — Centro di traduzione

Parere del 10 aprile 2006 su una notificazione per controllo preventivo sulla procedura di selezione ai fini dell'assunzione di personale (Cdt-Da-5) (fascicolo 2005-124).

Procedura di promozione — Centro di traduzione

Parere del 7 aprile 2006 su una notificazione per controllo preventivo sul fascicolo «procedura di promozione» (Cdt-Da-3) (fascicolo 2005-122).

Promozioni — Corte di giustizia delle Comunità europee

Parere del 7 aprile 2006 su una notificazione per controllo preventivo sul fascicolo «punti per la promozione, valutazioni e promozioni» (fascicolo 2004-282).

Procedura di certificazione — Consiglio dell'Unione europea

Parere del 23 marzo 2006 su una notificazione per controllo preventivo sul fascicolo «procedura di certificazione» (fascicolo 2006-45).

Rapporti relativi agli interpreti freelance — Commissione europea

Parere del 21 marzo 2006 su una notificazione per controllo preventivo riguardo al SERIF (sistema di registrazione dei rapporti sugli interpreti freelance) (fascicolo 2006-1).

Dossier medici — Banca europea per gli investimenti

Parere del 17 marzo 2006 su una notificazione per controllo preventivo riguardo ai dossier medici e alla gestione dei servizi (fascicolo 2005-396).

Istanza specializzata in materia di irregolarità finanziarie — Commissione europea

Parere del 15 marzo 2006 su una notificazione per controllo preventivo riguardo all'accertamento, da parte dell'istanza specializzata in materia di irregolarità finanziarie, dell'esistenza e delle possibili conseguenze di irregolarità finanziarie alla Commissione europea (fascicolo 2005-407).

Assistenza sociale e finanziaria — Commissione europea

Parere del 13 marzo 2006 su una notificazione per controllo preventivo riguardo all'assistenza sociale e finanziaria (fascicolo 2004-223).

Procedimenti disciplinari — Banca centrale europea

Parere dell'8 marzo 2006 su una notificazione per controllo preventivo riguardo ai procedimenti disciplinari (compresi il relativo riesame amministrativo delle denunce e dei reclami e i fascicoli sottoposti al Mediatore e alla Corte) (fascicolo 2004-270).

Capacità di gestione — Banca centrale europea

Parere del 7 marzo 2006 su una notificazione per controllo preventivo riguardo alla valutazione delle capacità di gestione (fascicolo 2004-273).

Assunzione di personale a tempo indeterminato mediante concorso — EPSO

Parere del 24 febbraio 2006 sul sistema di assunzione mediante concorso di personale a tempo indeterminato nelle istituzioni europee o negli organismi, organi o agenzie comunitari (fascicolo 2004-236).

Valutazione annuale — Banca europea per gli investimenti

Parere del 17 febbraio 2006 su una notificazione per controllo preventivo sull'esercizio annuale di valutazione delle prestazioni (fascicolo 2004-300).

Fascicoli dei servizi sociali — Consiglio dell'Unione europea

Parere del 6 febbraio 2006 su una notificazione per controllo preventivo relativamente ai fascicoli dei servizi sociali (fascicolo 2004-255).

Assunzioni — Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia

Parere del 1° febbraio 2006 su una notificazione per controllo preventivo riguardo al trattamento dati ai fini delle assunzioni (fascicolo 2005-132).

Registrazione delle comunicazioni — Consiglio dell'Unione europea

Parere del 23 gennaio 2006 su una notificazione per controllo preventivo riguardo alla registrazione delle comunicazioni sulle linee telefoniche del Centro Sicurezza, sugli interfonni degli edifici e sulle radio utilizzate dai servizi di sicurezza, di prevenzione e medico del segretariato generale del Consiglio (SGC) (fascicolo 2005-364).

Sistema di orario flessibile — Consiglio dell'Unione europea

Parere del 19 gennaio 2006 su una notificazione per controllo preventivo riguardo al sistema di orario flessibile (fascicolo 2004-258).

Applicazione «Suivi des traductions» — Corte di giustizia delle Comunità europee

Parere del 13 gennaio 2006 su una notificazione per controllo preventivo relativamente all'applicazione «Suivi des traductions» (fascicolo 2005-212).

Allegato G

Elenco di pareri su proposte legislative

Regolamento finanziario

Parere del 12 dicembre 2006 sulle proposte di modifica del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee e delle relative modalità di esecuzione [COM(2006) 213 def. e SEC(2006) 866 def.].

Protezione dei dati nel terzo pilastro

Secondo parere del 29 novembre 2006 sulla proposta di decisione quadro del Consiglio sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale.

Reciproca assistenza amministrativa

Parere del 13 novembre 2006 sulla proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla reciproca assistenza amministrativa per la tutela degli interessi finanziari della Comunità contro la frode e ogni altra attività illecita.

Istruzione consolare comune

Parere del 27 ottobre 2006 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica dell'istruzione consolare comune diretta alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria in relazione all'introduzione di elementi biometrici e comprendente norme sull'organizzazione del ricevimento e del trattamento delle domande di visto [COM(2006) 269 def.] — GU C 321 del 29.12.2006, pag. 38.

Indagini svolte dall'OLAF

Parere del 27 ottobre 2006 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1073/1999 relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF).

Permessi di soggiorno

Parere del 16 ottobre 2006 sulla proposta modificata di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi — GU C 320 del 28.12.2006, pag. 21.

Lasciapassare

Parere del 13 ottobre 2006 sul progetto di regolamento (CE) del Consiglio che stabilisce la forma dei lasciapassare rilasciati ai membri e agli agenti delle istituzioni — GU C 313 del 20.12.2006, pag. 36.

Casellario giudiziario

Parere del 29 maggio 2006 sulla proposta di decisione quadro del Consiglio relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario [COM(2005) 690 def.] — GU C 313 del 20.12.2006, pag. 26.

Obbligazioni alimentari

Parere del 15 maggio 2006 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari [COM(2005) 649 def.] — GU C 242 del 7.10.2006, pag. 20.

Scambio di informazioni in virtù del principio di disponibilità

Parere del 28 febbraio 2006 sulla proposta di decisione quadro del Consiglio sullo scambio di informazioni in virtù del principio di disponibilità [COM(2005) 490 def.] — GU C 116 del 17.5.2006, pag. 8.

Accesso al sistema di informazione visti (VIS) da parte delle autorità competenti in materia di sicurezza interna

Parere del 20 gennaio 2006 sulla proposta di decisione del Consiglio relativa all'accesso per la consultazione del sistema d'informazione visti (VIS) da parte delle autorità degli Stati membri competenti in materia di sicurezza interna e di Europol ai fini della prevenzione, dell'individuazione e dell'investigazione di atti terroristici e di altre gravi forme di criminalità [COM(2005) 600 def.] — GU C 97 del 25.4.2006, pag. 6.

Allegato H

Organigramma del segretariato GEDP

Settori su cui il GEPD e il suo aggiunto esercitano direttamente l'autorità

- **Controllo**

Sophie LOUVEAUX <i>Amministratore/Consigliere giuridico</i>	Delphine HAROU (!) <i>Assistente per il controllo</i>
Rosa BARCELÓ <i>Amministratore/Consigliere giuridico</i>	Xanthi KAPSOSIDERI <i>Assistente per il controllo</i>
Zsuzsanna BELENYESSY <i>Amministratore/Consigliere giuridico</i>	Sylvie LONGRÉE <i>Assistente per il controllo</i>
Eva DIMOVNÉ KERESZTES <i>Amministratore/Consigliere giuridico</i>	Kim Thien LÊ <i>Assistente di segreteria</i>
Maria Veronica PEREZ ASINARI <i>Amministratore/Consigliere giuridico</i>	Jan DOBRUCKI <i>Tirocinante (marzo-giugno 2006)</i>
Endre SZABÓ <i>Esperto nazionale/Consigliere giuridico</i>	Mate SZABÓ <i>Tirocinante (marzo-giugno 2006)</i>
Stephen McCARTNEY <i>Esperto nazionale/Consigliere giuridico</i>	

- **Politica e informazione**

Hielke HIJMANS <i>Amministratore/Consigliere giuridico</i>	Per SJÖNELL (!) <i>Amministratore/Addetto stampa</i>
Laurent BESLAY <i>Amministratore/Consigliere per le tecnologie</i>	Martine BLONDEAU (!) <i>Assistente per la documentazione</i>
Bénédicte HAVELANGE <i>Amministratore/Consigliere giuridico</i>	Andrea BEACH <i>Assistente di segreteria</i>
Alfonso SCIROCCO <i>Amministratore/Consigliere giuridico</i>	Theodora TOUTZIARAKI <i>Tirocinante (ottobre 2006 - febbraio 2007)</i>
Michaël VANFLETEREN <i>Amministratore/Consigliere giuridico</i>	

(!) Unità «Informazione».



Unità Personale/bilancio/amministrazione

Monique LEENS-FERRANDO
Capo unità

Giuseppina LAURITANO
*Amministratore/Questioni statutarie
Addetto alla revisione dei conti
e alla protezione dei dati*

Vittorio MASTROJENI
Assistente per le risorse umane

Anne LEVÊCQUE
Assistente per le risorse umane

Anne-Françoise REINDERS
Assistente per le risorse umane

Raja ROY
Assistente per le finanze e la contabilità

Valérie LEAU
Assistente contabile

Stéphane RENAUDIN
Tirocinante (ottobre 2006 - febbraio 2007)

Allegato I

Elenco di accordi e decisioni amministrative

Proroga dell'**accordo amministrativo** firmato dai segretari generali del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione e dal Garante europeo per la protezione dei dati

Elenco degli accordi sul livello dei servizi firmati dal GEDP con le altre istituzioni

- Accordi sul livello dei servizi con la Commissione (Ufficio tirocini della DG Istruzione e cultura, della DG Personale e amministrazione e della DG Occupazione, affari sociali e pari opportunità);
- Accordo sul livello dei servizi con il Consiglio;
- Accordo sul livello dei servizi con la Scuola europea di amministrazione (EAS);
- Accordo amministrativo fra il Garante europeo per la protezione dei dati e l'Agenzia europea per la sicurezza delle reti e dell'informazione (ENISA);
- Accordo sull'armonizzazione del costo dei corsi di lingue interistituzionali.

Elenco delle decisioni adottate dal GEDP

Decisione del 12 gennaio 2005 del Garante europeo della protezione dei dati che istituisce disposizioni generali di attuazione in materia di assegni familiari.

Decisione del 27 maggio 2005 del Garante europeo della protezione dei dati che istituisce disposizioni generali di attuazione relative al programma di tirocini.

Decisione del 15 giugno 2005 del Garante europeo della protezione dei dati che istituisce disposizioni generali di attuazione in materia di attività a tempo parziale.

Decisione del 15 giugno 2005 del Garante europeo della protezione dei dati che istituisce disposizioni generali di attuazione in materia di congedi.

Decisione del 15 giugno 2005 del Garante europeo della protezione dei dati che istituisce disposizioni generali di attuazione relative ai criteri applicabili all'inquadramento nello scatto al momento della nomina o dell'assunzione.

Decisione del 15 giugno 2005 del Garante europeo della protezione dei dati che adotta l'orario flessibile con possibilità di recupero delle ore supplementari.

Decisione del 22 giugno 2005 del Garante europeo della protezione dei dati che adotta una regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee.

Decisione del 1o luglio 2005 del Garante europeo della protezione dei dati che istituisce disposizioni generali di attuazione relative al congedo per motivi familiari.

Decisione del 15 luglio 2005 del Garante europeo della protezione dei dati che adotta una regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee.

Decisione del 25 luglio 2005 del Garante europeo della protezione dei dati che istituisce disposizioni generali di attuazione relative al congedo per motivi personali dei funzionari e all'aspettativa senza assegni degli agenti temporanei e degli agenti contrattuali delle Comunità europee.

Decisione del 25 luglio 2005 del Garante europeo della protezione dei dati sulle attività esterne e i mandati.

Decisione del 26 ottobre 2005 del Garante europeo della protezione dei dati che istituisce disposizioni generali di attuazione concernenti l'assegnazione di famiglia per decisione speciale.

Decisione del 26 ottobre 2005 del Garante europeo della protezione dei dati che istituisce disposizioni generali di attuazione concernenti il luogo di origine.

Decisione del 7 novembre 2005 del Garante europeo della protezione dei dati che istituisce procedure di controllo interno ad uso specifico del GEDP.

Decisione del 10 novembre 2005 del Garante europeo della protezione dei dati che istituisce norme sul distacco di esperti nazionali presso il GEDP.

Decisione del 16 gennaio 2006 del Garante europeo della protezione dei dati recante modifica della decisione del 22 giugno 2005 che adotta una regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di infortunio e di malattia professionale dei funzionari delle Comunità europee.

Decisione del 16 gennaio 2006 del Garante europeo della protezione dei dati recante modifica della decisione del 15 luglio 2005 che adotta una regolamentazione comune relativa alla copertura dei rischi di malattia dei funzionari delle Comunità europee.

Decisione del 26 gennaio 2006 del Garante europeo della protezione dei dati che adotta la regolamentazione che stabilisce le modalità relative alla concessione di un aiuto finanziario che completa la pensione di un coniuge superstite affetto da una malattia grave o prolungata o da una disabilità.

Decisione dell'8 febbraio 2006 del Garante europeo della protezione dei dati che istituisce un comitato del personale presso il GEDP.

Decisione del 9 settembre 2006 del Garante europeo della protezione dei dati recante norme che fissano la procedura per l'attuazione dell'articolo 45, paragrafo 2 dello statuto.

Garante europeo della protezione dei dati

Relazione annuale 2006

Lussemburgo: Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

2007 — 87 pagg. — 21 x 29,7 cm

ISBN 978-92-95030-21-3

